

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

652^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

VENERDÌ 23 GIUGNO 1967

(Pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI,
indi del Presidente MERZAGORA
e del Vice Presidente SECCHIA

INDICE

CONGEDI Pag. 34963

DISEGNI DI LEGGE

Approvazione da parte di Commissione permanente 34963

Deferimento a Commissione permanente in sede deliberante di disegno di legge già deferito alla stessa commissione in sede redigente 34963

Deferimento a Commissione permanente in sede referente 34963

Seguito della discussione:

« Nuova legge di pubblica sicurezza » (566),
d'iniziativa del senatore Terracini e di altri senatori; « Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 » (1773):

PRESIDENTE 34976
AJROLDI, *relatore* 34989, 34996
ANGELINI Cesare 34992

BERGAMASCO Pag. 34998

FERRETTI 34997

GIANQUINTO 34964

PERNA 34992, 34997

PIOVANO 34976

RENDINA 34985

TAVIANI, *Ministro dell'interno* 34990

TERRACINI 34964, 34997

Votazione a scrutinio segreto 34990, 34991

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annuncio di interpellanze 34998

Annuncio di interrogazioni 35000

Annuncio di risposte scritte ad interrogazioni 34998

ALLEGATO AL RESOCONTO. — Risposte scritte ad interrogazioni 35005

Presidenza del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,30).

Si dia lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 22 giugno e della seduta notturna dello stesso giorno. A questo proposito farei una preghiera alla Presidenza perchè si possa ogni volta dare lettura del processo verbale della precedente seduta, anche se questa è stata notturna

BONAFINI, Segretario, dà lettura del processo verbale delle sedute pomeridiana e notturna del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, i processi verbali sono approvati.

Congedi

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Berlanda per giorni 2, Ceschì per giorni 4 e Santero per giorni 2.

Non essendovi osservazioni, questi congedi sono concessi.

Annunzio di deferimento a Commissione permanente in sede deliberante di disegno di legge già deferito alla stessa Commissione in sede redigente

PRESIDENTE. Comunico che, su richiesta unanime dei componenti la 7ª Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile), è stato deferito in sede deliberante alla Commissione stessa il disegno di legge: « Istituzione dell'Ente autonomo del porto di Trieste » (2256), già deferito a detta Commissione in sede redigente.

Annunzio di deferimento di disegno di legge a Commissione permanente in sede referente

PRESIDENTE. Comunico che il seguente disegno di legge è stato deferito in sede referente:

alla 1ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno):

FENOALTEA e NENNI Giuliana. — « Riduzione dei termini relativi alle operazioni per la elezione delle Camere » (2281).

Annunzio di approvazione di disegni di legge da parte di Commissione permanente

PRESIDENTE. Comunico che, nella seduta di stamane, la 7ª Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile), ha approvato i seguenti disegni di legge:

« Trasferimento all'Ente autonomo del porto di Napoli dei servizi di illuminazione portuale e della pulizia delle aree e degli spazi acquei portuali » (1995-B);

« Contributo straordinario dello Stato per la ferrovia circumvesuviana in regime di concessione » (2268).

Seguito della discussione dei disegni di legge: « Nuova legge di pubblica sicurezza » (566), d'iniziativa del senatore Terracini e di altri senatori; « Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 » (1773)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei dise-

gni di legge: « Nuova legge di pubblica sicurezza », d'iniziativa del senatore Terracini e di altri senatori, e « Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 ».

TERRACINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TERRACINI. Onorevole Presidente, per la precisione e perchè questo risulti anche dal verbale della nostra Assemblea, desidero dire quanto segue. Insistentemente da parte di forze politiche, rappresentate anche in quest'Assemblea, si va sostenendo che la azione che il Gruppo comunista va svolgendo nella discussione della legge di pubblica sicurezza ha lo scopo di impedire l'inizio dell'esame del disegno di legge sulla programmazione. Stamani su un giornale che si pubblica nella Capitale, e del quale è nota l'ispirazione e anche il nome dei redattori, si leggeva ad esempio: « Si tratta di puro e semplice ostruzionismo allo scopo di impedire l'esame del piano quinquennale e della programmazione. I comunisti vorrebbero che si arrivasse alle vacanze estive senza che la maggioranza abbia portato a conclusione questo fondamentale punto del proprio cammino ».

E in un altro giornale, pure di stamane: « è un pretesto per raggiungere l'obbiettivo di rinviare l'esame del piano quinquennale di programmazione ».

Ora, non per i colleghi qui presenti e neanche per gli assenti, i quali sanno che le relazioni sulla legge di piano non sono ancora state nè presentate, nè tanto meno distribuite, desidererei che risultasse agli atti del Senato che per l'appunto, quand'anche la discussione sulla legge di pubblica sicurezza, svolta con tanto impegno e severità da noi, fosse già conclusa, il Senato non avrebbe potuto ancora incominciare l'esame di questo provvedimento legislativo che sta tanto a cuore non tanto agli anonimi scrittori di questi giornali, ma ai loro ispiratori.

PRESIDENTE. Comunque, senatore Terracini, avremmo potuto prendere la vacanza quest'oggi, o domani e ritornare martedì.

TERRACINI. Però i redattori di questi giornali non arrivano ad avere la temerarietà di piangere per le vacanze mancate, ma per la mancata discussione di una legge che il Senato non ha ancora recepito in Aula nella forma regolamentare.

PRESIDENTE. Senatore Terracini, prendo atto della sua dichiarazione.

Proseguiamo la discussione sull'articolo 64 del disegno di legge n. 1773. Da parte dei senatori Gianquinto, Aimoni, D'Angelosante, Fabiani, Gullo, Caruso Kuntze, Rendina, Petrone, Maris, Secchia, Gramegna e Morvidi è stato presentato un emendamento tendente a sopprimere, al capoverso, le parole: « dichiarando lo stato di pericolo pubblico ». Il senatore Gianquinto ha facoltà di svolgerlo.

GIANQUINTO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, è in corso già da qualche tempo nell'altro ramo del Parlamento la discussione di un disegno di legge di iniziativa governativa connesso con la materia regolata dalla legge di pubblica sicurezza, dal momento che il Governo ha accettato di far dipendere lo stato di pericolo pubblico da gravi calamità naturali. Quel disegno di legge, che in questo momento è in Commissione, reca norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità, e si propone di organizzare la protezione civile della popolazione colpita da gravi calamità naturali. Il disegno di legge è di iniziativa del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, col Ministro del tesoro, con il Ministro del bilancio, con il Ministro delle finanze, della difesa, dei lavori pubblici, e della sanità. Dico questo perchè il Senato comprenda l'ampiezza della materia oggetto di quel disegno di legge.

Si tratta di vedere, signor Presidente, se ad essa si riferisce anche il disegno di legge che sta occupandoci, e cioè se vi siano connessioni, identità, differenze, e come si collochi, in questo contesto generale, l'istituto dello stato di pericolo pubblico connesso con le calamità naturali. La relazione del Governo al disegno di legge di cui trattasi davanti alla Camera avverte che le recenti cala-

mità che con tanta drammaticità di eventi e di conseguenze si sono abbattute su varie regioni del nostro Paese, determinando lutti e danni gravissimi alla popolazione, hanno riproposto ancora una volta ed in termini estremamente urgenti il problema di addvenire con ogni sollecitudine ad una regolamentazione giuridica netta e chiara in tema di predisposizione, di organizzazione di servizi sia preventivi che di intervento della protezione civile, per il soccorso e l'assistenza a favore delle popolazioni colpite da siffatti eventi.

Con il provvedimento predisposto si ha di mira l'intento di risolvere precipuamente il problema di una efficiente ed unitaria organizzazione di protezione civile, facendo leva sugli ordinamenti che già in tale settore sono operanti, ordinamenti a carattere nazionale, e quindi rispondenti alle necessità ed alle esigenze che in siffatte circostanze si determinano e si impongono.

Dunque, il Governo dà atto che esistono leggi pienamente operanti onde il disegno di legge si propone di coordinarne l'applicazione attraverso una direzione unitaria.

In linea di massima, continua la relazione, il disegno di legge si ricollega, per tutte quelle parti che non è oggi necessario modificare, rispondendo esse tuttora allo scopo, alle norme contenute nella legge 15 marzo 1928, n. 833 che convertì in legge il regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389 contenente disposizioni per i servizi di pronto soccorso in casi di disastri. A tale concezione, sulla base di una esperienza che si è concretata in questi ultimi anni anche in occasione delle calamità in essi verificatesi, si ispira innanzitutto l'articolo 1 del disegno di legge, determinando con chiarezza quella unità direzionale e quel coordinamento tra le amministrazioni dello Stato, civili e militari, e tutti gli enti pubblici territoriali ed istituzionali, la cui necessità è apparsa del tutto evidente in varie circostanze onde eliminare ogni incertezza, estremamente nociva in siffatte situazioni di emergenza, ed in corrispondenza altresì ai voti unanimi in tal senso rappresentati anche recentemente. La responsabilità di tale direzione unitaria preventiva e operativa viene affidata, come di fatto è stata svolta in questi ultimi tempi,

agli organi del Ministero dell'interno, amministrazione alla quale fanno capo tanto le leve del soccorso e dell'assistenza alle popolazioni sul piano tecnico, quanto le forze impiegate nei servizi di ordine pubblico, il cui apporto è così indispensabile ed urgente nelle situazioni di emergenza.

Il Governo quindi, onorevoli colleghi, dà pienamente atto che allo stato attuale della legislazione esistono già e sono pienamente operanti tutti gli strumenti capaci di regolare le situazioni che sorgono in dipendenza o per effetto di calamità naturali e che riguardano sia la esigenza di portare soccorso alle popolazioni, sia la garanzia di interventi relativi ad opere di soccorso, di presidi igienici, sanitari e riguardanti anche l'ordine pubblico. Tutti i settori, quindi, sono regolati da strumenti legislativi, cosicchè il Governo avverte che col disegno di legge non si tratta già di creare norme nuove, ma, in certa misura, di adeguare alla situazione attuale le leggi esistenti relative a tutto il settore e di coordinare l'attività degli organi delegati a tale opera assicurando una direzione unitaria, accentrata nel Ministero dell'interno il quale, si dice, ha alle sue dipendenze tutte le forze operanti nel settore.

Con l'articolo 2 si dispone, con norma strettamente conseguente a quella contenuta nell'articolo 1, che le segnalazioni e gli accertamenti relativi non solo al verificarsi di disastri e calamità, ma anche al solo pericolo che essi si verifichino, vengono comunicati al Ministero dell'interno; l'articolo 3, di particolare rilievo agli effetti di quella tanto e giustamente richiesta unità direzionale e operativa *in loco*, sulla traccia, del resto, del principio di base già recepito nelle su richiamate disposizioni della legge del 1938 stabilisce che, qualora si tratti di calamità particolarmente gravi o che interessino più regioni o più province possa essere nominato, ai fini della necessaria unità dei servizi di soccorso, uno o eventualmente più commissari governativi che potranno così assumere sul posto la direzione delle operazioni.

Il disegno di legge in discussione alla Camera mantiene ferme le potestà dei prefetti conferite dal regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389.

Si è lueggiato che, in conformità dell'articolo 5, si conferiscono all'autorità governativa periferica (cui già ora competono quei poteri generali direzionali di intervento precisati dalle norme fondamentali dell'ordinamento amministrativo statale) quei poteri enunciati, tra l'altro, dalla legge 8 marzo 1949, n. 277, oltre che dalle già ricordate specifiche disposizioni del regio decreto-legge del 1926.

Cominciamo, quindi, leggendo i brani fondamentali della relazione del Governo che illustra quel disegno di legge, ad avere la conoscenza del quadro generale della strumentazione relativa alle calamità naturali di cui ora stiamo discutendo nell'ambito dell'articolo 64.

Il prefetto è l'autorità periferica del Potere esecutivo cui vengono attribuiti tutti i poteri di intervento per fronteggiare le situazioni che derivino da calamità naturali. Il disegno di legge è coerente con questa impostazione della relazione del Governo; infatti l'articolo 1 dispone che il Ministero dell'interno provveda, di intesa con le altre Amministrazioni dello Stato, civili e militari, e mediante l'apporto di tutti gli enti pubblici territoriali e istituzionali, all'organizzazione della protezione civile, predisponendo i servizi di emergenza, di soccorso e di assistenza in favore delle popolazioni colpite da eventi calamitosi. Agli effetti di cui al precedente comma, il Ministero dell'interno impartisce le direttive generali in materia di protezione civile e in casi di calamità assume la direzione dei servizi e attua il coordinamento di tutte le attività svolte nella circostanza dalle Amministrazioni dello Stato, dalle regioni e dagli enti pubblici.

Di particolare interesse, onorevoli colleghi, è l'articolo 3: « Qualora si tratti di calamità particolarmente grave o che interessi più regioni o più provincie, si provvede alla nomina di uno o più commissari per assumere sul posto, ai fini della necessaria unità, la direzione dei servizi di soccorso e attuare le direttive generali di coordinamento di cui al secondo comma dell'articolo 1. Alla dichiarazione di calamità particolarmente grave e alla nomina del commissario si provvede con decreto del Presidente del Consiglio

dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno.

Al Ministro dell'interno o in sua vece al commissario nominato ai sensi del precedente comma, nei cui confronti il Ministro dell'interno esercita potere di direzione, fanno capo tutti i servizi e gli interventi delle Pubbliche amministrazioni civili e militari, centrali e periferiche e di enti pubblici e di privati, onde assicurare (osservo sulla carta) la maggiore tempestività e il più coordinato e armonico impiego. La medesima autorità esercita i poteri stabiliti dal capo secondo del regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389, convertito in legge 15 marzo 1928, n. 833 e ad essa fanno altresì capo i collegamenti, i mezzi e il personale ivi previsti. Restano salve le potestà affidate ai prefetti dal predetto regio decreto-legge n. 2389 ».

« Il Ministero dell'interno » così dispone l'articolo 4 « cura la realizzazione della necessaria misura per l'informazione e la protezione della popolazione civile; provvede alla costituzione di reparti mobili di immediato impiego, attrezzati per interventi in favore di popolazioni colpite da eventi calamitosi, di nuclei di elicotteri e sommozzatori, nonchè di reparti di soccorso pubblico e di centri assistenziali di pronto intervento per primi aiuti alle popolazioni stesse; promuove lo studio dei problemi attinenti alla protezione e al soccorso della popolazione civile e la divulgazione di ogni notizia concernente la materia, utile al pubblico; cura la istruzione, l'addestramento e l'equipaggiamento in materia di protezione civile, del personale civile delle altr Amministrazioni statali e di enti pubblici e privati, nonchè dei cittadini che volontariamente offrono la prestazione della loro opera nei servizi di protezione civile.

Restano salve, ai fini del precedente comma, le competenze del Ministero della sanità per quanto attiene alla organizzazione dei servizi della Croce Rossa ».

Queste, onorevoli colleghi, le disposizioni più importanti del disegno di legge che sta esaminando la Camera dei deputati. Mi consenta, signor Presidente, di dare ora un rapido sguardo all'insieme delle leggi riguardanti le calamità naturali. Ciò perchè tutti possano sapere che tali leggi provvedono per

tutti i problemi — dico tutti — che possono scaturire da calamità naturali: dai problemi delle assistenze sanitarie, ai soccorsi, alle requisizioni, all'ordine pubblico, ecc. Questa indagine viene condotta — lo dico subito — al fine di poter capire entro quale campo può operare la dichiarazione dello stato di pericolo pubblico dipendente dalle calamità naturali, una volta che le leggi esistenti provvedono già in merito ai problemi che sorgono dalle calamità naturali.

Non dico con ciò, signor Presidente, che sono d'accordo; e questo tanto per evitare equivoci, onorevole Gaspari. Non dico cioè che sono d'accordo con le norme recate dal disegno di legge in esame nell'altro ramo del Parlamento. È un disegno di legge oggetto di critiche radicali e profonde da parte dei miei colleghi e compagni comunisti dell'altro ramo del Parlamento. Dico soltanto che quel disegno di legge mira a coordinare le leggi esistenti e a creare una organizzazione unitaria, centrale e periferica, accentrata nel Ministero dell'interno che, dice il Governo nella relazione, ha già nelle mani tutte le leve occorrenti. Per cui, salvo il caso di adeguamento di norme già vecchie alla situazione attuale e alle esigenze dei tempi moderni, si tratta soltanto del coordinamento.

Infatti la legge del 1926 provvede, onorevoli colleghi, alle opere pubbliche, alle requisizioni, ai trasporti, all'assistenza sanitaria, ospedaliera, alla requisizione dei viveri, degli alloggiamenti, eccetera. È chiaro che è una organizzazione alla vecchia maniera. La legge è del 1926 e risente quindi del clima fascista; su tutte le calamità che si sono abbattute sul nostro Paese, dalle sciagure del Polesine a quelle del Vajont e di Salerno, e alle calamità del 4 novembre, è stata applicata sempre questa legge.

Come dicevo, essa attribuisce poteri particolari al prefetto. Viene richiamato in maniera espressa l'articolo 1 della legge 8 marzo 1949, n. 277, il quale al penultimo comma dispone: « Il prefetto tutela l'ordine pubblico e sovrintende alla pubblica sicurezza, dispone della forza pubblica e può richiedere l'impiego di altre forze armate ». E questo in via ordinaria, signor Presidente! In via ordinaria la legge del 1949 attribuisce al prefetto poteri totali e globali per la tutela del-

l'ordine pubblico, inteso nel senso più esteso, poteri in base ai quali il prefetto può disporre financo delle forze armate per mantenere l'ordine pubblico.

Cominciamo quindi con lo stabilire, onorevoli colleghi, che il potere del prefetto previsto dalla legge 8 marzo 1949, richiamata dal disegno di legge del Governo presentato nell'altro ramo del Parlamento, conferisce già esso stesso al prefetto poteri anche straordinari di tutela dell'ordine pubblico. Posto che la norma conferisce al prefetto medesimo la potestà di servirsi delle forze armate per la tutela dell'ordine pubblico, vuol dire che in tali ipotesi il prefetto deve fronteggiare situazioni gravi. Il prefetto, quindi, non è sfornito di poteri per questi eventi che possono essere straordinari ed eccezionali. E voi, onorevoli colleghi della maggioranza, avete approvato anche l'articolo 3 del disegno di legge attuale, il quale conferisce al prefetto poteri ancora più estesi quando si verificano casi di urgenza e di grave necessità pubblica. È bene che rileggiamo insieme questa norma: « Il prefetto, nel caso di urgenza e di grave necessità pubblica, ha facoltà, nel rispetto delle norme della Costituzione e dei principi dell'ordinamento giuridico, di adottare i provvedimenti indispensabili per la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica o della pubblica incolumità, limitatamente al tempo richiesto dalle esigenze medesime. I provvedimenti anzidetti devono essere adeguatamente motivati, sono immediatamente esecutori e, nei casi in cui non abbiano carattere individuale, sono pubblicati a mezzo manifesti e mediante inserzione nel foglio annunci legali della provincia ».

Cosicchè, fuori del caso di urgenza e di grave necessità pubblica, i poteri del prefetto sono quelli previsti dal penultimo comma dell'articolo 1 della legge del 1949. Quando si verificano casi di urgenza e di grave necessità pubblica a questi poteri del prefetto si aggiungono gli altri poteri previsti dall'articolo 3 che avete votato nel corso di questa discussione. Sono poteri ancora più estesi, di carattere straordinario per tutelare l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica, l'incolumità pubblica.

Chi può non riconoscere allora che già allo stato attuale esistono leggi — vuoi quelle generali, vuoi le altre particolari quale quella del 1949, e l'articolo 2 della vigente legge di pubblica sicurezza o l'articolo 3 nel testo che il Senato ha approvato — che conferiscono al prefetto poteri ordinari e straordinari per tutelare l'incolumità pubblica, la sicurezza pubblica, anche in casi di straordinaria necessità ed urgenza? E mi pare che una calamità naturale rappresenti già di per sé una situazione urgente e di straordinaria necessità che richiede particolari misure. Quindi la legislazione attuale attribuisce al prefetto i poteri per fronteggiare qualsiasi situazione, di ogni tipo, che interessi l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica, la sanità pubblica anche in casi di calamità naturali. Si tratta di poteri molto, troppo estesi, in forza dei quali il prefetto è abilitato ad adottare misure non soltanto di ordine generale, ma anche istituzionale che colpiscono il singolo cittadino. A tali misure infatti si riferisce certamente l'ultimo comma dell'articolo 3 quando dispone che i provvedimenti che il prefetto è autorizzato ad adottare per fronteggiare ipotesi di grave calamità pubblica possono riguardare anche i singoli cittadini.

Per quanto riguarda il fenomeno cosiddetto dello sciacallismo — l'abbiamo già ripetuto, l'abbiamo dimostrato — provvedono i codici penali e di procedura penale. In occasione della sciagura del Vajont qualche caso di sciacallismo è stato prontamente individuato e represso. Dobbiamo dire, con soddisfazione, che in tutte le sciagure nazionali e le catastrofi che periodicamente purtroppo si abbattano sul nostro Paese, non abbiamo dovuto, per fortuna, lamentare casi gravi ed estesi di sciacallismo; sia perchè si tratta di eventi che colpiscono e commuovono l'opinione pubblica, sia perchè tutta la popolazione civile è mobilitata spontaneamente anche per impedire, per reprimere attività di questo tipo.

Non ci troviamo, quindi, in una situazione che ci obblighi a prevedere misure straordinarie ed eccezionali per reprimere questo fenomeno che è soltanto sporadico. Allora è lecita la domanda: a che cosa mira l'articolo 64? Quale è la funzione della dichiara-

zione dello stato di pericolo pubblico? L'articolo 64 dice: « Nei casi straordinari di necessità e di urgenza, determinati da gravi calamità naturali, il Governo provvede con decreto-legge... alla tutela dell'ordine e della sicurezza, dichiarando lo stato di pericolo pubblico e adottando le misure per farvi fronte ». La dichiarazione dello stato di pericolo pubblico è la condizione per far scattare un certo meccanismo. Senza la dichiarazione dello stato di pericolo pubblico questo particolare meccanismo non scatta. La dichiarazione dello stato di pericolo pubblico è la condizione quindi che autorizza il Governo a mettere in moto un meccanismo straordinario, eccezionale per tutelare l'ordine pubblico. Quindi tale dichiarazione serve per mettere in moto qualche cosa di eccezionale: come la dichiarazione dello stato di guerra serve a mettere in moto l'applicazione delle leggi di guerra, così la dichiarazione dello stato di pericolo pubblico è la condizione per mettere in moto un meccanismo adatto — dice il Governo — a fronteggiare la situazione che nasce da gravi calamità nazionali.

Si tratta quindi di poteri straordinari che il Governo pretende di avere per effetto della dichiarazione dello stato di pericolo pubblico. Infatti, se così non fosse, non ci sarebbe bisogno alcuno della dichiarazione medesima.

Allora ritorna insistente il problema da noi sollevato con forza e con convincimento e che non ha trovato ancora risposta adeguata: in quale campo opera la dichiarazione dello stato di pericolo pubblico? Anzi, meglio: i poteri eccezionali di cui il Governo chiede di essere investito in conseguenza e per effetto della dichiarazione di pericolo pubblico, in quale campo operano? Non operano certamente nel campo che è già disciplinato e regolato dalla legge del 1926; non operano nemmeno in quello delle misure sanitarie, perchè a ciò provvedono le leggi sanitarie. Il senatore Ajroldi diceva questa mattina che non si tratta dello stato di assedio, nè militare, nè politico. Ma il problema non è questo, è un altro, e consiste nel vedere se per effetto della dichiarazione dello stato di pericolo pubblico il Governo abbia il potere di sospendere in tutto o in parte la

Costituzione nel campo delle libertà politiche e civili, pubbliche ed individuali.

Questo bisogna chiarire; ma voi continuate a tacere ostinatamente. Non possiamo accettare quello che l'onorevole Ministro ha detto stamane, rispondendo ad una mia interruzione, quasi che si trattasse di poteri eccezionali conferiti al Governo per distendere intorno alle zone colpite una specie di cordone sanitario. No, a questo le leggi esistenti già soccorrono. Ci sono le leggi sanitarie con i poteri degli ufficiali sanitari e dei medici provinciali. Il Ministero della sanità dispone di strumenti per garantire alle popolazioni colpite le misure protettive di ordine igienico e sanitario. In altre parole, esistono già strumenti e meccanismi per garantire la salute pubblica, la incolumità pubblica.

Del resto, se fosse così, la soluzione potrebbe essere trovata molto agevolmente: nella legge dovremmo parlare di stato di pericolo della pubblica sanità, non di stato di pericolo dell'ordine pubblico. L'ordine pubblico è sempre un concetto politico, tanto più quando viene introdotto in una legge di pubblica sicurezza che è legge politica. Questo è, onorevoli colleghi della maggioranza, il problema che voi non volete risolvere. Non riguarda questa legge lo stato d'assedio politico, lo stato d'assedio militare? Prendiamo atto di queste vostre affermazioni, però la sospensione delle libertà politiche, individuali, onorevoli colleghi, non si attua soltanto con lo stato d'assedio, con un semplice decreto del prefetto! Onde rimane sempre aperta la questione: quando scatta il meccanismo dello stato di pericolo pubblico, che cosa accade? Volete limitare l'azione del Governo al campo sanitario? Allora, se è così, la formula esatta sarebbe quella di pericolo pubblico sanitario; ma, se non specificate, rimaniamo sempre nell'ambito politico della nozione dell'ordine pubblico che riguarda l'esercizio delle libertà politiche.

Questo è un aspetto della legge che deve essere ancora chiarito. Che cosa accade in pratica? Accade una catastrofe e le catastrofi, onorevoli colleghi (la triste e dolorosa esperienza del nostro Paese ce lo insegna) non sono costituite soltanto dai terremoti, dalle calamità naturali, ma sono il più delle volte

determinate da precise responsabilità della classe dirigente: cioè incurie secolari, abbandoni, scelte politiche in altre direzioni.

Guardate il caso del Vajont: non si tratta di una sciagura naturale, ma di una catastrofe determinata dall'uomo, da una precisa scelta politica di gruppi monopolistici appoggiati dai poteri dello Stato; da ciò l'insieme dei problemi politici che sono sorti a seguito delle catastrofi e hanno avuto immediata ripercussione nel Paese, negli enti locali, in Parlamento. Vi sono cioè calamità naturali dalle quali scaturiscono gravi problemi di ordine politico, di responsabilità politica che pongono sul tappeto problemi di scelte politiche di fondo; per cui da ognuna di queste calamità naturali nascono e derivano agitazioni politiche nel Paese. Si muovono le masse popolari, gli enti locali, le organizzazioni sindacali, di massa, culturali, si muove tutto il Paese, attraverso campagne di stampa, comizi, cortei, scioperi, proteste e manifestazioni di ogni tipo, per spingere il Governo e cambiare strada e a provvedere. Attorno ad ognuna di queste catastrofi, nascono, si sviluppano, si scatenano grandi lotte politiche. Le inondazioni del Polesine che cosa sono se non l'effetto di una politica del Governo che non ha affrontato, che ha rifiutato anzi il problema della sistemazione idrogeologica del suolo?

Il pericolo, onorevoli colleghi, che minaccia Venezia che cosa è se non la conseguenza e l'effetto di una nefasta scelta politica, monopolistica dei gruppi al potere? Che cosa dobbiamo dire, onorevoli colleghi, del fatto che mentre Venezia sta sprofondando, il Governo non mette a disposizione i fondi votati con legge ordinaria per consentire di fare gli esperimenti su un modello artificiale della laguna? È una responsabilità politica che vi assumete. Se accadrà per sfortuna un altro 4 novembre, Venezia si troverà in condizioni ancora più drammatiche, perchè ancora le sue difese a mare sono fragili.

Queste calamità naturali, quindi, coinvolgono in maniera diretta ed esplosiva precise responsabilità di Governo, cui non provvede nemmeno il piano quinquennale che fra poco esamineremo. E allora, che cosa potrà accadere? Potrà accadere che si ritenga in pericolo l'ordine pubblico a seguito di calamità

dalle quali scaturiscono agitazioni o moti popolari. Ci fu un momento, onorevoli colleghi, subito dopo la sciagura del Vajont, che abbiamo dovuto constatare l'irrefrenabile scoppio dell'ira delle popolazioni della montagna. La verità è che i problemi politici, e correlativamente l'esercizio delle libertà politiche non vanno dissociati dalle calamità naturali; anzi l'esperienza insegna che a ogni calamità naturale si pongono sempre più acuti e drammatici problemi di responsabilità e di scelte politiche di fondo, onde è impossibile pensare che alle calamità naturali non si accompagnino agitazioni politiche.

Allora, poichè lo stato di pericolo pubblico vive collegato alle calamità naturali, queste agitazioni sarebbero considerate legge dell'ordine pubblico. Ora noi dobbiamo ancora sapere, dopo oltre un mese di dibattito, se la dichiarazione dello stato di pericolo pubblico comporta o meno la sospensione o la limitazione di libertà politiche e di libertà civili; cioè a dire se questo stato di pericolo pubblico fa scattare un meccanismo che dà al potere esecutivo la facoltà di sospendere, in tutto o in parte, o di limitare l'esercizio delle libertà garantite dalla Costituzione. Volete rispondere su questo punto? O continuerete a tacere? Dite che non è questione di stato d'assedio? Sarà così; ma sino a che, senatore Ajroldi, ognuno vede che la celere e i carabinieri dispongono di carri armati, di carri blindati, di reparti di paracadutisti, di reparti di elicotteristi è da accogliere con ogni riserva la vostra assicurazione che non si tratta di stato di assedio. Comunque la sospensione delle libertà politiche può attuarsi anche senza lo stato di assedio. La risposta del relatore di maggioranza che esclude lo stato d'assedio non risolve il problema che va posto.

Non è vero che tutti questi problemi non siano stati da noi visti. Vorrei rispondere su questo punto al senatore Nencioni il quale diceva ieri che nella relazione di minoranza a questo tema non è assegnato grande spazio. Non si tratta qui dello spazio tipografico, si tratta di vedere invece se il problema venne sollevato o no. È chiaro che in una relazione non si possono discutere tutti i molteplici aspetti che ogni problema com-

porta; si tratterebbe allora di scrivere dei trattati. Ma il compito di una relazione, sia di maggioranza che di minoranza, è quello di porre i problemi e di indicarne la giusta soluzione; è quello di valutare quali problemi vengano posti in modo giusto, quali in modo errato, ed indicare la via che conduce a soluzioni giuste sul piano politico e costituzionale.

Questo è il compito di una relazione che vuole essere letta. Che cosa ho scritto nella relazione? « Il tema della sospensione delle garanzie costituzionali torna con l'istituto dello stato di pericolo pubblico che viene mantenuto sia pure con una disciplina diversa da quella prevista dal testo unico fascista. Il Governo provvede con decreto-legge a norma dell'articolo 77 alla dichiarazione dello stato di pericolo pubblico adottando le misure per la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica. Durante lo stato di pericolo pubblico il prefetto esercita il potere derogatorio di ordinanza e il Ministro dell'interno, in base all'articolo 216 del testo unico del 1931, che viene integralmente mantenuto, oltre quanto è disposto nell'articolo 2, qualora la dichiarazione si estenda all'intero territorio dello Stato può emanare ordinanze anche in deroga alle leggi vigenti sulle materie che hanno comunque attinenza all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica. È chiaro che la precisione si spinge sino alla sospensione totale dei diritti di libertà, che sono diritti costituzionali. Anche qui la riforma rimane nell'ambito del testo vigente, e viola lo Costituzione. La incostituzionalità non è sanata dall'intervento del Parlamento in sede di conversione del decreto-legge in quanto la Costituzione — che è rigida — non prevede deroghe all'esercizio dei diritti costituzionali e perciò vincola il Parlamento a non esercitarle e a non consentirle all'Esecutivo ».

Pare a me che in questo breve brano è compreso il problema in tutti i suoi aspetti che sono stati poi la base di tutta la discussione che si è sviluppata, ed è indicata anche la giusta soluzione. Non è quindi un problema da noi scoperto all'ultimo momento: l'abbiamo sollevato proponendone anche la soluzione sin da quando abbiamo presentato, ancora nel lontano maggio del 1964, il

disegno di legge (stampato n. 566) di riforma totale del testo del 1931. Su questa questione siamo tornati nella discussione generale in Commissione e poi con la relazione scritta. Nè è vero, onorevoli colleghi, che in Commissione non abbiamo sollevato il problema. In sede di discussione generale abbiamo proposto tutti i temi che poi hanno trovato svolgimento nella discussione in Aula. È vero invece che ad un certo momento, quando abbiamo constatato che Governo e maggioranza per partito preso respingevano tutti i nostri emendamenti senza nemmeno discuterli, soltanto perchè venivano presentati dai commissari comunisti, abbiamo detto che era inutile continuare una discussione di quel tipo e che sarebbe stato meglio rinviare tutto in Aula, nella cui sede, davanti all'opinione pubblica del Paese, ognuno di noi doveva assumere le proprie responsabilità.

Dò atto che questa decisione è stata presa dal Gruppo comunista in Commissione prima ancora che fossimo arrivati all'articolo 64. Infatti la decisione di rimettere tutti i problemi in Aula è stata presa quando abbiamo superato il primo gruppo di norme politiche, quelle che riguardano le riunioni e le manifestazioni in luogo pubblico. Quando abbiamo visto che c'era il muro, che era stata respinta la nostra proposta che prevedeva il divieto di schedare i cittadini a fini politici e che nel rigetto di questo nostro emendamento si erano uniti tutti gli altri partiti, eccetto i compagni del PSIUP, quando abbiamo constatato che anche tutti gli altri emendamenti sarebbero stati respinti, abbiamo deciso di rimettere tutto all'Aula. La qualcosa, onorevoli colleghi, travolge l'accusa di ostruzionismo che ci viene mossa. Infatti, se noi fossimo stati animati da tale intendimento, forse la discussione in Commissione durerebbe ancora! Dovete darci atto di questo, della nostra sollecitudine di abbreviare i lavori in Commissione per arrivare al dibattito politico in Aula. Di questo, se non erro, fanno fede gli atti e i verbali della Commissione.

Pertanto tutte le questioni di garanzia dell'esercizio della libertà sono per noi fermamente irrinunciabili. Per questo ci stiamo battendo con estremo accanimento. Non ci

direte che questo nostro sforzo sia stato inutile, dal momento che vi abbiamo costretto a dichiarare che lo stato di pericolo pubblico viene circoscritto ai casi di calamità naturali...

A J R O L D I , *relatore*. Però lei conosceva la mia relazione, senatore Gianquinto, lei sì!

G I A N Q U I N T O . E non diceva queste cose.

A J R O L D I , *relatore*. Vuole che la leggiamo? Parlo di quella in Commissione del febbraio 1967.

G I A N Q U I N T O . L'abbiamo già letta e siamo pronti a rileggerla. Ne abbiamo discusso già in Commissione.

Poichè tali questioni le abbiamo sollevate subito, perchè non l'avete dichiarato fin dall'inizio? Perchè non avete subito detto che lo stato di pericolo pubblico riguarda soltanto le calamità naturali? C'è voluta tutta la discussione generale, tutta la discussione degli articoli, prima che il Ministro dell'interno facesse le note dichiarazioni. Ma noi avevamo già denunciato in quest'Aula l'insanabile contraddittorietà delle varie interpretazioni dello stato di pericolo pubblico fra voi democristiani, e fra voi e il Partito socialista unificato, cioè fra l'interpretazione di Alessi e quella dell'«Avanti!», fra l'interpretazione di Poët e quella parziale di Ajroldi. C'era, ed è stata denunciata anche dalla stampa nazionale, una divergenza di vedute in ordine all'interpretazione di questa norma, talchè io dissi: è impossibile andare avanti in queste condizioni; sarebbe necessario invece rinviare tutto in Commissione, in modo che in quella sede si possa chiarire quale è il vero contenuto dello stato di pericolo pubblico, qual è l'area in cui si muove il potere straordinario che il Governo ha a seguito della dichiarazione dello stato di pericolo pubblico. Ciò è necessario, dicevo, perchè il Paese deve sapere esattamente il contenuto e gli effetti delle norme. E dopo tutta questa filippica, dopo l'offensiva proveniente da questi banchi è venuto non un chiarimento, onorevoli colleghi, non una spiegazione, ma l'emendamento, la modifica-

zione della norma. Non si è chiarito attraverso la parola del Ministro il contenuto della norma; non si è attribuito alla dichiarazione del Ministro il valore di interpretazione autentica della norma medesima, come è avvenuto stamane a proposito di un nostro emendamento volto a limitare gli effetti della dichiarazione dello stato di pericolo pubblico ad un territorio definito. Il Ministro ha detto che quello che ora dichiarano era il contenuto della norma e che la sua dichiarazione, iscritta a verbale, doveva valere come interpretazione autentica della norma stessa. Ma con l'articolo 64 non è stato così. C'è voluto un emendamento, cioè è stata necessaria una modificazione della norma per attribuire ad essa il significato che lo stato di pericolo pubblico poteva essere dichiarato solo come effetto di una calamità naturale.

Quindi non dite, onorevoli colleghi, che la nostra battaglia offensiva è stata inutile. È un successo nostro nell'interesse della democrazia italiana; è un successo però che ha i suoi limiti in quanto rimangono gli stessi problemi sia pure nell'ambito ristretto che ora l'articolo 64 ha assunto. È sempre attuale quindi la domanda con la quale vi incalziamo: i poteri eccezionali che derivano dalla dichiarazione di pericolo pubblico in quale campo operano? Operano soltanto nel campo sanitario? O si muovono nel campo politico? (*Interruzione del senatore Cornaglia Medici*). Onorevoli colleghi, ognuno parla secondo il proprio temperamento e secon-

do il grado di convincimento che pone nelle cose che dice. Io posso assicurare che le cose che dico le sento profondamente e quindi le dico con questo animo e con questo convincimento.

Dicevo cioè che più si studia il problema, più lo si esamina e più ci si convince che abbiamo ragione noi. Voi non rispondete perchè siete in grave e grande imbarazzo.

Veniamo ai prefetti; onorevoli colleghi, non ripeterò tutte le cose che giustamente sono state dette a proposito dei prefetti, nè ripeterò che l'istituto prefettizio dovrebbe essere soppresso. Voi lo volete mantenere, avete la forza numerica — non dico democratica, ma solo numerica — per imporre questa vostra volontà (infatti non sempre il numero corrisponde a democrazia, specialmente quando è contro la Costituzione). Avete dunque la forza numerica per imporre questa volontà e perciò la contingenza dell'istituto prefettizio. Allora, vediamo quali poteri volete attribuirgli e vediamo attraverso l'esame della legge, non con i discorsi astratti. Quali poteri intendete attribuire al prefetto? Poteri eccezionali? Allora dovete risponderci anche su questo punto: i poteri eccezionali del prefetto in quale campo operano? La legge del 1949 stabilisce quali siano i poteri del prefetto: egli tutela l'ordine pubblico, sovrintende alla sicurezza pubblica, dispone della forza pubblica e può richiedere l'impiego di altre forze armate.

Presidenza del Presidente MERZAGORA

(*Segue G I A N Q U I N T O*). A questi poteri aggiungete anche quello dell'articolo 3 per il quale, in caso di urgenza e di grave necessità pubblica, il prefetto ha facoltà di adottare i provvedimenti indispensabili per la tutela dell'ordine pubblico, della sicurezza pubblica, dell'incolumità pubblica, limitatamente al tempo richiesto dalle esigenze medesime.

Nessuno può negare che si tratta di poteri straordinari e eccezionali.

Consideriamo ora l'articolo 65 (non siamo ancora arrivati alla discussione di questo articolo, ma è chiaro che non si può parlare dell'articolo 64 senza tener presente anche l'articolo 65 che comporta una discussione a se stante). L'articolo 65 detta: « Durante lo stato di pericolo pubblico, in seguito a gravi calamità naturali, il prefetto può adottare i provvedimenti provvisori indispensabili per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, limitati al periodo strettamente neces-

sario. Tali provvedimenti, ove riguardino singole persone, sono comunicati al procuratore della Repubblica entro 48 ore per la convalida e, se questa non intervenga nelle successive 48 ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto ».

Ci sono dunque tre ordini di poteri conferiti ai prefetti. I poteri ordinari previsti dall'articolo unico della legge del 1949 (e non sono poi poteri tanto ordinari, se comportano la facoltà di richiedere per il mantenimento dell'ordine pubblico l'intervento delle Forze armate). Poi v'è l'articolo 3 che prevede poteri straordinari in vista di situazioni di grave ed urgente necessità. E poi ancora gli altri poteri, anch'essi straordinari, che si aggiungono agli altri, in caso di calamità naturali.

Il prefetto, a seguito della dichiarazione dello stato di pericolo pubblico per calamità naturali, può sospendere l'esercizio di diritti politici, può sospendere in tutto o in parte le libertà politiche e civili? È certo che può procedere all'arresto del cittadino, solo per ragioni di pubblica sicurezza?

Voi non rispondete; continuate a tacere. Perché non dichiarate che, per effetto dello stato di pericolo pubblico il prefetto non può sospendere l'esercizio dei diritti politici? Ci vuole molto a dire queste cose, onorevoli colleghi? Se non le dite è perché riconoscete che il prefetto può farlo, ma non avete il coraggio di dichiararlo. Cos'è questo ordine crescente di poteri straordinari che intendete attribuire al prefetto? Quelli previsti dall'articolo 2 sono poteri eccezionali. Ricordo ancora che quando abbiamo discusso l'articolo 3, l'onorevole Taviani non ha detto che con l'articolo 3 il prefetto non può sospendere i diritti politici; questo il Ministro non l'ha detto.

Noi abbiamo rimarcato il caso del « Vicario »; abbiamo insistentemente chiesto all'onorevole Ministro dell'interno di dirci se, approvando l'articolo 3, dopo le note sentenze della Corte costituzionale, i poteri straordinari del prefetto rimanessero circoscritti, chiusi nel campo amministrativo oppure se travalicassero questo campo per invadere anche quello politico. Il Ministro ha fatto intendere che i poteri del prefetto si

estendevano anche al campo politico, altrimenti sarebbe stato molto facile dire il contrario e magari accusarci di combattere contro fantasmi. Sarebbe stato facile all'onorevole Taviani dire che con l'articolo 3, casi come quello del « Vicario » non possono più verificarsi dopo la seconda sentenza della Corte costituzionale; che il prefetto può esercitare i suoi poteri straordinari soltanto nel campo amministrativo e non può invadere quello politico. Questo il Ministro dell'interno non ce l'ha detto. Ci avete detto che non c'è lo stato d'assedio, che non ci sono i carri armati, che non c'è lo stato di guerra interna; ebbene perché non dite anche che con la dichiarazione dello stato di pericolo pubblico non si possono menomare le libertà politiche? Se dunque il Ministro dell'interno tacendo ha escluso che, nel quadro dell'applicazione dell'articolo 3, il prefetto possa limitare o sospendere l'esercizio di tutte o di talune libertà politiche, a maggior ragione io intendo che, in caso di calamità naturale, il Governo e la maggioranza, rifiutando di rispondere alle nostre domande, intendono che il prefetto abbia il potere di sospendere le libertà politiche e cioè le libertà di riunione, di comizi, di propaganda, di stampa, di sciopero se occorre.

Su questo punto, noi vogliamo garanzie. Tutto il problema delle garanzie politiche e della difesa delle prerogative costituzionali del cittadino rimane, anche se lo stato di pericolo pubblico, a seguito del vostro emendamento, viene limitato all'ipotesi di calamità naturale. Il vostro silenzio ci dice tutto, come il silenzio del Ministro dell'interno ci ha detto tutto sul contenuto dello articolo 2. Questa legge rimane sempre pessima e da combattere strenuamente anche se lo stato di pericolo pubblico ora è limitato alle calamità naturali. Abbiamo dimenticato, forse, tutte le violazioni dei diritti costituzionali che sono state codificate nelle norme già approvate? Questa è una legge che non deve, che non può andare avanti. Non sarebbe la legge di gloria della quarta legislatura, ma di vergogna, signor Presidente. Lo vedrete, onorevoli colleghi, prima ancora che questa legge compia il suo *iter* nell'altro ramo del Parlamento, gran parte dell'opi-

nione pubblica si solleverà contro di essa. La battaglia non finisce qui!

Questa è la prima fase della lotta che continuerà nel Paese e nell'altro ramo del Parlamento.

Senatore Ajroldi, ci dica chiaramente che questa legge non soltanto non prevede lo stato d'assedio, ma non consente nemmeno ai prefetti, nemmeno in caso di calamità pubbliche, di sospendere o di limitare l'esercizio delle libertà politiche e civili. Diteci queste cose e noi taceremo; ma lei non ce le dice; lei tace; ciò vuol dire che noi abbiamo ragione; significa che voi non solo non siete in grado di smentire le cose che noi affermiamo, ma che intendete che il prefetto possa farle.

Dunque, alla sciagura di una calamità nazionale si verrebbe ad aggiungere l'altra sciagura della sospensione delle libertà politiche. Non dite, signori, per giustificare questi poteri dei prefetti, che pure qualche cosa bisogna fare per fronteggiare eventi straordinari. Tali misure sono previste dalla Costituzione. L'articolo 17 della Costituzione non prevede forse la facoltà dell'autorità di polizia di vietare le riunioni in luogo pubblico per comprovati motivi di incolumità pubblica? Non dite quindi che c'è il vuoto, perchè, verificatasi una calamità naturale, il questore può sempre vietare, per motivi di sicurezza pubblica, quel comizio o quella pubblica riunione. Tutti questi casi sono regolati direttamente dalla Costituzione senza riserve di legge. Non può essere concepito quindi alcun potere derogatorio con legge ordinaria.

Ciò che fermamente contestiamo è che possa essere approvata una legge ordinaria che consenta al Governo e al prefetto di sospendere, per un certo tempo e in certi luoghi, tutte o parte delle libertà politiche.

Io sto insistendo da un quarto d'ora su questo tema, martellando il senatore Ajroldi e aspettando una sua risposta; aspetterei anche una smentita dall'autorevole rappresentante del Governo che siede in questo momento in Aula, il collega Gaspari. Può dirci lei, onorevole Gaspari, se le conseguenze della dichiarazione dello stato di pericolo pubblico siano quelle che noi diciamo?

Non lo stato d'assedio, non i carri armati, come dite voi; io ho molte riserve su questo. Ma dite sì o no: se, dichiarato lo stato di pericolo pubblico, il prefetto, il Governo possono sospendere, per un certo tempo e in determinati luoghi, pubbliche riunioni, comizi, cortei, manifesti? Può avvenire questo, sì o no? Ci dite, signori del Governo, signori della maggioranza, che questi diritti non possono essere sospesi, oppure dite che il prefetto può sospenderli? Diteci sì o no!

Tacetate tutti. Non rispondete. Vuol dire, onorevoli colleghi, che la interpretazione che noi diamo della norma è giusta, è vera e che rimane quindi fondata la lotta a fondo contro questa legge anche dopo il ridimensionamento dello stato di pericolo pubblico che, sotto il nostro incalzare, siete stati costretti ad operare.

Rimane dunque la grave preoccupazione che, nel momento in cui l'opinione pubblica è più commossa da sciagure, la sospensione che può essere decretata dell'esercizio delle libertà politiche può condurre a nuovi conflitti e perciò a nuove crisi; in tali condizioni scoppiano i conflitti con la polizia: la popolazione ritiene di esercitare legittimamente il diritto di manifestare il proprio pensiero, di manifestare la sua protesta e va a cozzare contro il divieto assurdo delle autorità di polizia.

Il vostro silenzio, che si fa drammatico ed agghiacciante, onorevoli colleghi, ci convince ancora di più che la legge non debba compiere tutto il suo *iter*.

Dicevo poco fa, signor Presidente, e non era una battuta, che non sempre la forza prevalente del numero comporta una decisione democratica; comporta una decisione democratica quando sia conforme al dettato costituzionale. Questo è il grande valore rivoluzionario e democratico della Costituzione e della sua rigidità. La rigidità della Costituzione vuol dire salvaguardare le istituzioni democratiche e le libertà dei cittadini dai colpi di mano della maggioranza. Quando si richiede una maggioranza qualificata per modificare la Costituzione, si salvaguardano ancora la vita e lo sviluppo delle istituzioni democratiche, che sono alla base della vita nazionale, da colpi di maggioran-

za. Qualsiasi legge di revisione costituzionale deve avere il concorso anche di forze politiche che stanno fuori dello schieramento di maggioranza governativa. Voi invece, con un colpo di mano, con un colpo di forza, intendete sovvertire la rigidità della Costituzione; perchè con una legge ordinaria disponete che il Potere esecutivo possa sospendere le libertà democratiche. Questo è lo aspetto più drammatico della legge di pubblica sicurezza, foriero di tragiche conseguenze.

Aspetti giuridici; e concludo, signor Presidente. È indubbio, signor Presidente, che con lo stato di pericolo pubblico si intendono conferire al Potere esecutivo facoltà eccezionali in bianco; cioè a dire si attribuisce all'Esecutivo un potere discrezionale indiscriminato, che può arrivare anche alla sospensione della Costituzione. E noi sappiamo — lo insegnano anche nelle scuole — che la Costituzione prevede, sì, che in casi eccezionali possano essere attribuiti alla Pubblica amministrazione poteri discrezionali, ma questi poteri devono essere sempre circoscritti, limitati. Non può essere attribuito all'Esecutivo un potere indiscriminato di discrezionalità. Su questo punto la Corte costituzionale si è pronunciata più volte. (*Interruzione del senatore Lombardi*). È inutile che lei dica di no!

L O M B A R D I . Dico soltanto che non ci credo.

G I A N Q U I N T O . Lei può non credere ma ha l'obbligo di osservare la legge e non può sottrarsi a quello di osservare la Costituzione. La Costituzione fa obbligo a lei, legislatore ordinario, di non votare mai nessuna norma che possa ledere i diritti che essa stessa sancisce. Lei può credere o non credere alla Costituzione, ma deve osservarla; ha l'obbligo di osservarla. Lei è vincolato all'osservanza e all'applicazione di quei principi.

Signor Presidente, con la legge in esame, stiamo attribuendo poteri discrezionali indiscriminati al Potere esecutivo. Si tratta di una cambiale in bianco. Voi dite che que-

sto Governo non userà mai tali poteri, ma io rispondo che intanto vi è una larga parte dell'opinione pubblica del Paese che non ha fiducia in questo Governo. Comunque, come si usa fare alle volte nelle corti di giustizia, voglio fare l'ipotesi a noi più sfavorevole. Fingiamo che questo sia il Governo più liberale, più democratico che mai abbia presieduto alle sorti del nostro Paese. Pertanto, essendo il Governo più liberale e più democratico — ripeto che si tratta di una finzione — non vi può essere il pericolo che esso possa abusare di questi poteri. Ma anche i fanciulli sanno che leggi come queste non si deliberano in funzione di un Governo, nè di una determinata maggioranza, nè di un Ministro dell'interno. I Governi passano, i Ministri passano, le situazioni politiche si evolvono, si involgono e mutano. Noi deliberiamo una legge che potrebbe essere applicata domani da un altro governo Tambroni (come espressione emblematica di un Governo autoritario incline e proclive al colpo di Stato).

Nel deliberare una legge, il Parlamento deve prescindere dal carattere politico del Governo in carica. L'unico banco di prova, l'unico raffronto deve essere la Costituzione. E questa legge, onorevoli colleghi, non vi corrisponde. Perchè noi insistiamo sull'emendamento? Cioè perchè insistiamo per la soppressione delle parole « stato di pericolo pubblico »? Perchè da tutto il dibattito emerge chiaro che, con la dichiarazione dello stato di pericolo pubblico, scatta quel meccanismo che può portare alla sospensione delle libertà pubbliche e delle libertà civili; sospensione che la Costituzione non consente. Diceva bene il collega D'Angelosante l'altro giorno: in una Costituzione rigida ciò che la Costituzione non prevede è vietato. Istituti non previsti dalla Costituzione non possono essere introdotti con legge ordinaria nell'ordinamento giuridico nemmeno sotto il profilo dello stato di necessità; tanto più che gli strumenti per fronteggiare lo stato di necessità esistono e sono già operanti, come dimostra il disegno di legge che è davanti all'altro ramo del Parlamento.

P R E S I D E N T E . Senatore Gianquinto, la sua cortesia mi consenta un'interruzione. Volevo attirare la sua attenzione non tanto sul fatto che il suo discorso sta quasi toccando le due ore, non tanto sul fatto che, come lei vede, l'attenzione anche dei suoi compagni è, per forza, relativa... (*Interruzione del senatore Aimoni*). Mi lasci parlare, scusi. Desidero attirare la sua attenzione, dicevo, soprattutto sul fatto che il Ministro dell'interno, come forse loro sanno, purtroppo è colpito da un ascesso grave che lo fa soffrire molto e non è quindi presente in Aula.

Siccome abbiamo deciso, dietro proposta vostra, di votare questa sera l'articolo 64, penso che sarebbe un dovere di cortesia, arrivati a questo punto, non trattenere il Ministro, che, ripeto, sta veramente soffrendo, fino a delle ore molto tarde. È chiaro che se molti oratori la imitano, senatore Gianquinto, parlando un'ora o due arriviamo alle 11 o a mezzanotte. Io le parlo sul piano della cortesia e della comprensione, e le chiedo scusa se mi sono permesso di interromperla.

G I A N Q U I N T O . Signor Presidente, accetto la sua esortazione, tanto più che stavo già per concludere. Mi dispiace sapere che il Ministro dell'interno onorevole Taviani si trovi nelle condizioni di cui lei ha detto e mi auguro di tutto cuore che possa guarire nel più breve tempo possibile. Non sapevo degli accordi del mio Gruppo di votare l'articolo 64 questa sera. Però, signor Presidente, anche se l'avessi saputo non avrei accorciato di cinque minuti l'intervento, nel convincimento che ribadire queste cose è necessario anche se c'è un impegno del mio Gruppo di finire entro oggi. Come ripeto, non lo sapevo, lo apprendo adesso da lei, signor Presidente.

Comunque, mi pare che le cose dette siano tali da giustificare la nostra richiesta insistente di sopprimere, nell'articolo 64, ogni riferimento allo stato di pericolo pubblico, in quanto con ciò si verrebbe ad attribuire al Governo una somma di poteri diretti a spendere le libertà politiche e civili; ciò che

è vietato dalla Costituzione. Questo istituto può essere introdotto soltanto con legge costituzionale, non con legge ordinaria. Quindi insistiamo perchè il Senato, prendendo in esame i nostri argomenti, voglia accogliere l'emendamento. E resto sempre in credito di una precisa risposta da parte del senatore Ajroldi, da parte della maggioranza, da parte del Governo su questo punto: in quale campo operano i poteri straordinari che si vogliono attribuire al Governo con la dichiarazione dello stato di pericolo pubblico? Se questi poteri operano soltanto nel campo amministrativo oppure si espandono nel campo politico. Questo quesito che ho posto sin dagli inizi del dibattito, lo ripropongo e lo riproporrò fino a quando la discussione sarà aperta. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

P I O V A N O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P I O V A N O . Signor Presidente, onorevoli colleghi, non sono intervenuto finora in questo lungo dibattito, perchè ho l'abitudine di parlare in Aula soltanto su questioni che credo di conoscere un po' più da vicino; ma il contenuto di questo articolo — senza far di me quel giurista che non sono, nè pretendo di essere — è tuttavia tale, per certe esperienze che ho potuto fare in un passato non lontano, anche se non recentissimo, da permettermi di dire una parola che voglio augurarmi sia accolta non come il parere di un competente, bensì come la testimonianza modesta, ma autentica, di uno che ha vissuto delle esperienze quanto mai significative.

Voglio cioè riferirmi a quelle considerazioni che sono già state fatte da altri, con abbondanza di argomenti, sui rapporti che possono intercorrere tra le calamità naturali e quei particolari stati di difficoltà dell'ordine e della sicurezza pubblica che si vorrebbero, se ho ben capito, raggruppare sotto la dizione generica di « stato di pericolo pubblico ». In queste occasioni sono pos-

sibili abusi di ogni genere, come cercherò di dimostrare con alcuni esempi concreti.

Per scrupolo ho cercato di rendermi conto di cosa si intenda, allo stato attuale della legislazione, per « stato di pericolo ». Ho fatto una modesta ricerca — la ricerca di un dilettante —; ho riletto la Costituzione ed ho notato tra l'altro che all'articolo 77, nel secondo comma, c'è un inciso che ritengo abbia un valore indicativo importante per quanto attiene alle iniziative del Governo: « Quando in casi straordinari di necessità e di urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere... ». Questo inciso, « sotto la sua responsabilità », mi fa pensare che certe discussioni che abbiamo fatto nei giorni scorsi che potevano magari apparire oziose e capziose (come, ad esempio, se adottare la dizione, prevista dalla Commissione, « provvede », oppure quella del nostro emendamento, « può provvedere »), erano più che giustificate. Il concetto di responsabilità implica infatti libertà di fare e di non fare; « provvede » pertanto implica un obbligo; « può provvedere » implica solo una facoltà. E la Costituzione, con quell'inciso, ha voluto conferire solo una facoltà, di cui il Governo, se se ne vale, deve assumersi una responsabilità davanti al Parlamento.

Nel tentare di chiarire a me stesso che cosa sia questo « stato di pericolo pubblico » e che cosa si intenda per « misure straordinarie » da adottarsi per farvi fronte, sono andato a consultare un testo, che forse non è l'ardita ricerca innovatrice di un grande giurista — non voglio giudicare l'autore, ma solo sottolineare che il libro non è un trattato di diritto —, ma è certamente significativo quale strumento di lavoro quotidiano delle forze preposte all'applicazione della legge. Si tratta della « Enciclopedia di polizia », curata da Luigi Salerno « ad uso — si dice nel sottotitolo — dei funzionari, degli impiegati di pubblica sicurezza, degli ufficiali e sottufficiali dei carabinieri, degli agenti di polizia, della guardia di finanza, magistrati, avvocati, sindaci e segretari comunali ». Que-

sto testo è stato edito a Milano nel 1952. Redatto in forma di prontuario, costituisce un po' il consigliere più autorevole ed ascoltato, la fonte a cui si fa capo per risolvere ogni dubbio e incertezza. Si può ben dire che le indicazioni di questo testo sono quelle che ispirano la prassi quotidiana delle forze preposte all'ordine pubblico.

Ad un certo punto la Enciclopedia parla dello stato di assedio. In quest'Aula si è lungamente discettato se questo istituto, con la presente legge, sia o non sia da considerarsi ancora attuale. Permettetemi di leggere quello che dice in proposito l'Enciclopedia: « Lo stato d'assedio è dichiarato con decreto del Capo dello Stato e importa la sospensione delle gaurentigie costituzionali. Un territorio su cui è proclamato lo stato d'assedio, dicesi che è posto sotto il regime della legge marziale, perchè l'autorità militare vi istituisce i suoi tribunali. Tale regime, giustificato dalla necessità di difesa ed offesa contro il nemico, è stato esteso per lunga consuetudine anche alla insurrezione e ai tumulti interni. Con il nuovo testo unico delle leggi di pubblica sicurezza non vi è più ragione, in caso di grave perturbamento dell'ordine pubblico, di dichiarare lo stato d'assedio, essendo stati prevenuti e disciplinati con speciali norme lo stato di pericolo pubblico e lo stato di guerra ».

Da questo testo quindi emerge limpidamente che stato d'assedio e stato di pericolo pubblico sono praticamente la stessa cosa. Lo stato d'assedio infatti è esteso « per lunga consuetudine » anche ai tumulti interni...

Io personalmente lo stato d'assedio l'ho conosciuto, per la prima volta, a Pisa nel 1943, quando vi fu una manifestazione per la caduta del fascismo e il sottoscritto, reggendo la bandiera tricolore tolta dal balcone della Scuola normale, con un corteo di studenti e di popolo, si avviò sui lungarni e improvvisamente si imbattè in un reparto di carabinieri con le armi puntate, capeggiato da un ufficiale che, senza il minimo rispetto per il tricolore, stava per ordinare il fuoco su quella pacifica dimostrazione. Poi, negli anni successivi, ho rivisto lo « stato d'assedio » — pur senza averne piena contezza

giuridica — una quantità di volte, in occasione di manifestazioni politiche e sindacali. Oggi che ricerco in questo testo la matrice legislativa di quelle « norme » che ho visto tante volte applicate — e rudemente applicate — dalla Celere e dai Carabinieri, non trovo che formulazioni quanto mai vaghe, che altro non fanno se non riferire alcuni articoli del testo vigente di pubblica sicurezza. Si dice in sostanza che occorre, per intendere quale sia la natura del pericolo pubblico, che « la situazione sia di una gravità rilevante e che si verifichi uno stato eccezionale di pubblico pericolo ». È una tautologia che non spiega nulla. Ma quello che, viceversa, è spiegato con chiarezza, sono i poteri del Prefetto: « Durante lo stato di pericolo il Prefetto può ordinare l'arresto o la detenzione di qualsiasi persona ». È ovvio che tale facoltà concessa all'autorità politica, e, naturalmente, delegata a quella della Polizia, prescinde da ogni ingerenza della autorità giudiziaria, salvo il caso connesso di altri reati che diano luogo all'azione penale. « La stessa autorità di pubblica sicurezza procederà al rilascio o liberazione degli arrestati, quando giudicherà cessate le cause che determinano il provvedimento ». Ancora si insiste poi su questa discrezionalità quando, illustrandosi un articolo successivo, si dice che le decisioni sono prese « a criterio dell'autorità politica ».

Queste decisioni prese a criterio dell'autorità politica io non mi sento di discuterle sul piano della legittimità costituzionale. Mi permetto tuttavia di discuterle sul piano della storia. La stessa Enciclopedia Salerni, volendo produrre esempi di come siasi concretato in passato lo « stato di pericolo pubblico », cita i regi decreti 3 gennaio 1894 e 16 gennaio successivo, con i quali si proclamò lo stato d'assedio nelle province di Sicilia e nella Lunigiana per opera del Crispi, e furono affidati pieni poteri ai Commissari straordinari generale Morra di Lavriano per la Sicilia e Heusch per la Lunigiana; nonchè i fatti del 1898, quando il capo del Governo di Rudinè deferì ai comandanti di Corpo d'Armata la direzione generale del servizio di polizia in alcune pro-

vincie, e in particolare a Milano con regio decreto 7 maggio 1898, n. 147 e a Firenze e a Livorno con regio decreto 10 maggio 1898, n. 150, fu dichiarato lo stato d'assedio, con la nomina a Commissari straordinari, con pieni poteri, rispettivamente dei generali Bava Beccaris e Heusch. L'opera di questi personaggi è fin troppo nota per aver bisogno di commenti. Non farò quindi la storia delle loro « misure per l'ordine pubblico » e dei loro effetti. Preferisco parlare di « misure » del genere, come le ho viste attuarsi in tempi più recenti, anche se lo stato di pericolo pubblico non era stato ufficialmente dichiarato. Voglio riferirmi a quello che è avvenuto nell'alluvione del Polesine nel 1951.

Dovrò citare alcuni nomi di persone presenti in Aula, ma credo che saranno i migliori testimoni della obiettività con cui mi sforzerò di raccontare i fatti.

Nel novembre del 1951, io mi trovavo a Pavia, che fu tra le prime città ad essere allagate. Mentre, in certi quartieri, avevamo l'acqua fino ai primi piani delle case, in particolare nel Borgo Ticino, c'era chi pensava, in quel periodo, a far recapitare le cartelle delle imposte, su cui era stata già messa a ruolo l'addizionale per gli alluvionati della Calabria; per cui gli alluvionati del Borgo Ticino dovevano pagare per i loro colleghi di sventura di pochi mesi prima. Ma l'alluvione di Pavia fu superata con relativa facilità (anche se per la città si trattò di una calamità notevole), in confronto a quello che successe il giorno 14, quando il Po ruppe gli argini a Malcantone, a Occhiobello, a Paviole allagando, si disse, circa 108 mila ettari di terreno coltivato.

Alla Camera, in quell'occasione, si stavano discutendo tutt'altri argomenti; era in corso un incontro ad altissimo livello per preparare il Consiglio atlantico che si doveva riunire in quei giorni a Roma. L'onorevole Alcide De Gasperi che in quel periodo si trovava a Verona e che era, diciamo così a due passi dal fronte dell'alluvione, per un apprezzamento non congruo dell'entità del disastro, ritenne di non recarsi in Polesine, e prese invece il treno da Verona per recarsi a Roma dove lo attendeva il generale Bradley che

doveva discutere con lui la preparazione del Consiglio atlantico.

La sottovalutazione del disastro era tale che, avendo il deputato Fausto Gullo presentato alla Camera delle proposte per una legge speciale sull'alluvione, ricevette dall'onorevole Scelba la risposta che la legge speciale era « inattuale »; l'onorevole Scelba anzi colse quell'occasione per fare questa dichiarazione: « Il Ministro dei lavori pubblici ha impartito disposizioni e, per la fine dell'anno, sarà assicurata la casa a tutti i senza tetto della Calabria ». Gli fu osservato, che, mentre egli faceva quella dichiarazione, a Messina esistevano ancora le baracche e i tuguri dei colpiti dal terremoto del 1908; comunque la proposta del Gruppo comunista di accantonare ogni altro argomento per occuparsi delle alluvioni in Calabria e nella Valle Padana fu dichiarata « antidemocratica ». Il Governo pensò di cavarsela stanziando la somma di lire 4 miliardi. Tale somma, veramente misera, dimostrava che non si aveva alcuna idea dell'entità reale del disastro.

Questo avveniva il giorno 14. Il 17 novembre la stampa comincia a dare le prime terrificanti notizie: viene evacuata la città di Rovigo, si produce una massa di circa centomila profughi. E subito, con una sensibilità ben più agile e pronta di quella delle autorità governative, si mettono in movimento i primi soccorsi, organizzati dalle associazioni più varie, da comuni, da sindacati, da partiti, da tutti quegli organismi che costituiscono il tessuto sociale della nostra vita nazionale. Voglio ricordare, per esempio, che già il 17 novembre c'erano diecimila lavoratori modenesi con autocolonne che cercavano di raggiungere i luoghi colpiti dall'alluvione; erano state già istituite mense gratuite, si pensava già ad organizzare l'ospitalità per le famiglie dei profughi. Il 18 novembre l'alluvione si allarga: è investita, circondata dalle acque, anche la città di Adria.

Tutte le forze del Polesine si raccolgono intorno ad un comitato d'emergenza, costituito presso l'amministrazione provinciale, presieduta in quel tempo dal compianto professor De Polzer, mio compagno ed amico carissimo.

Il 21 novembre, finalmente, si fa sentire l'iniziativa delle autorità di Governo: è il Prefetto di Rovigo che si fa vivo... per decretare lo scioglimento, con effetto immediato, del comitato d'emergenza.

La motivazione dello scioglimento è che questo comitato « si preoccupa prevalentemente di propaganda ». Lo stesso giorno al comune popolare di Adria, che si è prodigato al limite delle sue forze perchè si trova al centro della zona colpita, arriva come soccorso importante da parte del prefetto un commissario straordinario che esautorava il Consiglio comunale di ogni suo potere.

Alla Camera, allora, Pietro Nenni, venuto a sapere di questi fatti, ripresenta quella proposta, che Scelba aveva dichiarato antidemocratica, di rinviare il dibattito sulla NATO e di occuparsi dell'alluvione e propone una regolamentazione dei fiumi: « Questo deve diventare il problema numero uno per il Governo. Non vi sono esigenze di "sicurezza" che possano far passare in secondo piano questo problema. La vera sicurezza nazionale si realizza dando alle popolazioni del Delta e delle altre zone minacciate dalle alluvioni la tranquillità di vivere senza la minaccia di nuove sciagure ».

Il 22 novembre l'alluvione si allarga ancora, e s'intensifica la mobilitazione popolare. Si consegue un risultato notevole: la Camera del lavoro di Ferrara con 500 barche, 350 camion e 6 mila uomini riesce a salvare 19 mila persone.

Ma mentre la Camera del lavoro di Ferrara compie questo sforzo, il prefetto della provincia di Rovigo è in tutt'altre faccende affaccendato: manda a Cavarzere un commissario, il dottor Austria, per l'assistenza, e lascia in carica il Consiglio comunale e l'ECA solo per l'ordinaria amministrazione. Per tutto il resto, e cioè per ciò che veramente importa, dovrà provvedere il commissario.

Gli amministratori elettivi, sembrano al signor prefetto troppo generosi verso le popolazioni colpite!

Quando si viene a sapere della notizia, il Consiglio comunale si raduna e il consigliere democristiano Callegaro, dirigente della Democrazia cristiana, rilascia una di-

chiarazione secondo la quale a S. Pietro di Cavarzere il comitato di emergenza è composto da lui stesso, dal parroco e da un consigliere comunista; e hanno potuto salvare decine di vite umane con la propria iniziativa, solo perchè nessun elemento, nè del Governo nè della Prefettura, era presente a intralciare l'opera dei soccorritori.

Il sindaco, sconfessato dal prefetto, riceve quindi il plauso del consigliere comunale democristiano, riceve il plauso del Consigliere Pavanato, socialdemocratico, e dell'onorevole Giavi, egli pure socialdemocratico. Ricordo, a suo onore, il nome; era il compagno comunista Albertini.

Nello stesso giorno a Roma l'Unione donne italiane, che si stava prodigando per raccogliere aiuti, lancia per la prima volta un allarme: le autorità frappongono ostacoli alla partenza dei bambini che dovevano affluire dalle zone dell'alluvione presso famiglie di Roma e di altre città che si erano offerte di ospitarli.

Alla Camera intanto l'allora deputato, oggi senatore, Pesenti, segnala che il prefetto di Verona concede l'autorizzazione per la raccolta delle offerte pro alluvionati soltanto a determinati enti e non ad altri; e cioè il prefetto di Verona si fida solo della Democrazia cristiana, delle ACLI e di altre organizzazioni cattoliche, mentre proibisce invece la raccolta delle offerte da parte di enti ed organizzazioni non gradite, quasi insinuando che esse possano destinare gli aiuti a chissà quali fini di sovversione...

Il 23 novembre si tenne un convegno a Rovigo. Io ero presente; e per questo la testimonianza che porto può avere ancora un valore di cosa vista. Questo convegno fu largamente unitario. Gli uomini i quali non si erano vergognati di lavorare insieme nel fango, senza distinzione di parte, per difendere le loro famiglie e le loro terre dalla furia delle acque, non ebbero alcun timore di presentarsi insieme a quell'incontro. E il convegno si chiuse con un fervido appello all'unità per la ricostruzione della Patria. Le conclusioni — e sono espressioni sottoscritte da una maggioranza di comunisti, di socialisti, di oppositori del Governo, suonavano così: « Avanti uniti per dare assi-

stenza, lavoro, serenità e pace ai fratelli colpiti! Viva il Polesine, Viva la Valle Padana, Viva l'Italia! ».

Questo lo spirito e la volontà di quel Convegno. Ma il prefetto di Rovigo non era evidentemente mosso dagli stessi sentimenti. Lo dimostra il fatto che la sua risposta alle proposte e alle richieste del Convegno fu la seguente: l'accesso alla zona alluvionata doveva essere limitato con posti di blocco; la circolazione nella zona chiusa doveva essere consentita solo con appositi lasciapassare. E vale la pena di precisare come e con quali criteri venivano concessi questi lasciapassare, perchè costituiscono un esempio edificante di ciò che può arrivare a fare, in caso di pericolo pubblico, un Governo che agisce faziosamente.

Si cominciarono a bloccare delle autocolonne di soccorso con i pretesti più vari, magari perchè mancava qualche virgola sui permessi per la circolazione. Furono requisite delle corriere che già erano state noleggiate dalle organizzazioni popolari per portare i soccorsi. Da quegli automezzi che recavano a bordo cartelli sui quali erano indicate le città di provenienza e gli enti o gli organismi sindacali o politici che si erano fatti promotori degli aiuti che arrivavano, i cartelli furono strappati (come successe ad Ariano e Porto Tolle). I barcaioli che venivano da Mirandola e che non erano graditi per ragioni politiche, furono mantenuti a forza nell'inattività; fu impedito loro di avventurarsi sui canali, sulle cui rive c'erano tuttora decine e decine di persone in pericolo, che avrebbero potuto salvare con i mezzi di cui disponevano. Alcune brigate giovanili del Partito comunista, le brigate « Curiel », furono fermate e fu loro impedito di penetrare nella zona, perchè avevano un bracciale distintivo sulla giacca. Piena libertà veniva invece concessa ad altre organizzazioni che avevano ben altre indicazioni. Il clero, per esempio, aveva il suo abito regolare; i *boyscouts* erano addirittura in divisa. Ma il bracciale dei giovani comunisti era una pericolosa speculazione, un atto sovversivo, e fu motivo per impedire a quei giovani l'accesso alla zona proibita. Si arrivò al punto che

i lasciassero passare della pubblica sicurezza, per essere ritenuti validi, dovevano essere controfirmati dai parroci della zona !

A L B A R E L L O . Ci sono le testimonianze della senatrice Merlin, ed anche il senatore Bonafini sa queste cose!

P I O V A N O . Sono state riportate anche qui in Senato e vi dirò in quali atti del Senato le potete ritrovare. Il comitato di Codigoro fu piantonato dai Carabinieri, perchè si pensava che chissà quale rivoluzione potesse fare in quel paese allagato! E certi miei amici e compagni della Camera del lavoro di Milano, per entrare nella zona chiusa dal signor prefetto, dovettero nascondere i loro documenti, presentarsi a dei parroci e spacciarsi per aderenti all'Azione cattolica, affinché si degnassero di vidimare i permessi. Si dovette quindi sorprendere la buona fede di alcuni reverendi parroci, alcuni dei quali — voglio crederlo, a loro onore — ebbero tanto buon senso, quando forse si accorsero del trucco, da far finta di nulla. E devo dire che il contegno delle stesse Forze Armate, ineccepibile per slancio e per dedizione, fu però gravemente viziato dall'atteggiamento di alcuni ufficiali. Voglio citare, per tutti, quel maggiore che al convento di S. Bartolo a Ferrara, avendo visto un gruppo di profughi che leggevano l'Unità, si mise ad urlare che lui avrebbe volentieri preso a bastonate tutti i comunisti!

Per chiudere con una nota un pò meno triste, ricorderò il caso dei cinematografi della « Settimana INCOM », i quali avevano avuto l'ordine di riprendere qualche scena di truppe al lavoro. E le truppe lavoravano veramente. Ma stranamente, non essendoci sottomano un reparto dotato di barche, fermarono dei barcaioli comunisti e socialisti, che tornavano da una remata di 4 ore, perchè cedessero il loro mezzo a un reparto della Celere. E così sotto gli occhi degli italiani furono sciorinate delle scene in cui ufficiali della Celere, in perfetta divisa (era tanto lustra che parevano usciti allora dalla caserma) remavano balanzosamente su un mezzo... che era stato

portato lì, molto prima che essi si facessero vivi, dall'iniziativa popolare.

E le discriminazioni si inaspriscono. Il 23 novembre una autocolonna dell'Unione donne italiane partita da Roma venne bloccata a Bologna. Motivo: per ospitare su quegli automezzi i bambini non basta avere il consenso dei genitori, ma ci vuole anche quello del Parroco del paese di provenienza, su apposito foglio ciclostilato.

Ancor più significativo è ciò che succede ad un'autocolonna venuta da Pescara. Il comune di Pescara aveva inviato 12 automezzi guidati dall'assessore Nerio Felicetti. Questi automezzi erano stati forniti da tutte le forze politiche di Pescara (tanto è vero che ce ne era anche uno della Democrazia cristiana e uno del Movimento sociale italiano) oltre a due pullman della Croce Rossa con indumenti e medicinali. Tra i dirigenti dell'autocolonna, oltre all'assessore comunista, erano il presidente del Touring club di Pescara, dottor Sperti, il presidente dell'Associazione della stampa di Pescara, Molisani, e il colonnello Giambonetti, noto come esponente e dirigente della Democrazia cristiana. Bene, l'autocolonna arriva a Ferrara in piazza della Repubblica e lì viene bloccata: e i componenti, compreso il colonnello Giambonetti, vengono diffidati a tornare immediatamente ai luoghi di provenienza!

In sostanza le misure di polizia a che cosa servivano? Servivano — diciamolo chiaro — a contrastare e scoraggiare un'unità nazionale e patriottica che si stava formando per affrontare il flagello dell'alluvione: una unità che il Governo non gradiva e anzi temeva. Il miglior documento di questa unità si può ritrovare nell'appello delle organizzazioni femminili apparso il 25 novembre: appello che fu sottoscritto dalle organizzazioni femminili del Partito socialdemocratico, del Partito comunista, del Partito liberale, del Partito socialista, dell'Unione monarchica italiana, del Movimento sociale italiano e del Movimento cristiano del lavoro. Guardate che ventaglio di aderenti! Due sole tendenze non avevano voluto aderire: i gruppi femminili della Democrazia cristiana e quelli del Parti-

to repubblicano italiano. L'atteggiamento di queste donne, strumentalizzate da interessi politici di parte, va segnalato come uno dei più odiosi casi di settarismo e di chiusura mentale di questi ultimi decenni.

Nello stesso giorno 25, gruppi di alluvionati che erano riusciti a raggiungere Bologna e ad entrare nella stazione ferroviaria, desiderando avviarsi ai treni per destinazioni diverse, vengono invece rinchiusi, contro la loro volontà, in un unico convoglio. Malgrado le loro proteste, questi profughi vengono bloccati e condotti prima a Firenze, dove non li lasciano scendere, e poi fino ad Arezzo, dove finalmente vengono aperti gli sportelli. Un gruppo di questi alluvionati è però riuscito a saltare dal treno già in movimento alla stazione di Bologna e si reca a Genova, dove rilascia alla stampa dichiarazioni di protesta, il cui tono si può facilmente immaginare. Ecco pertanto un caso in cui i poteri straordinari di pubblica sicurezza servirono a smistare i profughi, contro la loro volontà, verso zone che non erano loro gradite e non erano per loro convenienti, allontanandoli da parenti e da amici che li attendevano per confortarli.

La cosa si ripete, con bel altre proporzioni, qualche tempo dopo. Il 27 novembre si verifica il sequestro, da parte della prefettura di Venezia, di 137 bambini sul punto di partire alla volta di Roma. È istruttivo ricordare qualche particolare di questo episodio. I bambini erano stati tutti affidati dai genitori all'Unione donne italiane. Si eccipì che la buona fede dei genitori era stata sorpresa: pertanto una dirigente dell'Unione donne italiane, Giuliana Giorgi, fu fermata per cinque ore al commissariato di Cona, come se avesse organizzato un criminoso *kidnapping*, un colossale ratto di bambini: per cui dovette pregare i genitori di accorrere da tutte le zone circostanti per testimoniare all'autorità di pubblica sicurezza il loro libero consenso all'invio dei bambini a Roma. Intanto però i bambini venivano affidati ad un'altra organizzazione, la Pontificia Opera di assistenza, che era vista dai poliziotti con tutt'altro occhio, e la POA li trattene nel luogo

che credette opportuno, (per esattezza un isolotto della laguna), finchè non intervenne il Parlamento — e me ne è testimone la qui presente collega Giuliana Nenni — con una interpellanza firmata, oltre che dalla collega Giuliana Nenni, dalle onorevoli Rodano, Nasi, Caramia e Rosetta Longo, in cui si chiedeva conto al Governo di questo fatto gravissimo. Solo allora, dietro intervento del Parlamento, il prefetto di Venezia consentì a che i 137 bambini prendessero il viaggio verso le famiglie che avevano dichiarato di volerli accogliere.

Lo stesso giorno, sempre alla Camera, l'onorevole Novella presentò a nome della CGIL, un piano organico per l'assistenza agli alluvionati, che il Governo lasciò cadere.

Il 2 dicembre, altre notizie, ancora più odiose. Si viene a sapere dell'episodio di Corbola. A Corbola c'era un sindaco socialista, un vice sindaco comunista e un presidente dell'ECA di non so quale partito. Costoro avevano lavorato alla testa di gruppi di volenterosi per tre giorni e tre notti per consolidare certi argini che minacciavano di cedere; avevano anche salvato una vecchia contadina, appena in tempo, perchè pochi minuti dopo la casa sul cui tetto si era rifugiata, crollava sotto la furia delle acque. Tornando a casa trafelati e sfiniti, dopo una fatica che credo non si possa non definire almeno meritoria, vengono per tutto riconoscimento arrestati dai carabinieri! Sorpresi e sdegnati, chiedono di quale reato si siano resi colpevoli; e si sentono contestare la seguente imputazione: « avevano addosso roba di dubbia provenienza! » La roba di « dubbia provenienza » erano certi stivaloni di gomma presi non ricordo in quale magazzino allagato, ma che comunque i tre non si erano mai sognati di rubare, e avevano semplicemente raccolto, in assenza dei proprietari fuggiti chissà dove, per il lavoro al quale, per il bene comune, si erano dedicati.

E che dire dell'altro fatto verificatosi qualche tempo dopo, quando un Sindaco si vide contestata come « spesa illegittima » — e subì, oltre l'addebito, non so quali

altri provvedimenti — l'aver acquistato con fondi del Comune una damigiana di vino con cui voleva ristorare i volontari che lavoravano sugli argini? Il Prefetto, che aveva così poco tempo per organizzare la mobilitazione contro l'alluvione, trovava però il tempo per controllare con quali formalità di legge si fossero spese poche migliaia di lire per una damigiana di vino — come se Sindaco e amministratori si fossero dilettrati a sbevazzare a spese del Comune —.

E l'attività instancabile del Prefetto continuava. A Contarina, un Comune di 15.000 abitanti, era stato costituito un Comitato di emergenza presieduto da un socialista, il sindaco Pregnolato; questo Comitato di emergenza aveva, tra l'altro, in assenza dei funzionari del Genio civile che non erano presenti — e non ne faccio loro addebito — individuato il pericolo costituito da certi argini che trattenevano le acque e ne facevano salire pericolosamente il livello, mentre sarebbe stato meglio assicurarne il deflusso. Allora, il Comitato pensa di fare tagliare questi argini. Ma viene affrontato da un agrario, il conte Vianello, che minaccia con il fucile i braccianti al lavoro. Ebbene, il prefetto non interviene contro chi ha minacciato con le armi e intralciato l'opera di soccorritori; ma interviene contro il Sindaco socialista e scioglie il Comitato di emergenza. Nello stesso giorno viene bloccata una colonna del comune di Bologna che puntava verso il paese con generi di conforto: è pericolosa per l'ordine pubblico!

Il 5 dicembre il Governo, che ha promosso con l'aiuto della Rai-TV quella sottoscrizione nazionale, a cui tutti abbiamo dato il nostro contributo, e a cui si aggiunsero gli aiuti che vennero in larga abbondanza anche dall'estero, accumulando una grossa somma, di cui non è mai stato reso dettagliato rendiconto, si sente improvvisamente privo di fondi, ed allora emana questo provvedimento: milleottocento famiglie di alluvionati che erano state alloggiate negli alberghi di Abano Terme, vengono cacciate via. Fortunatamente continua a funzionare l'ospitalità popolare e, ad esempio,

il giorno 10 arrivarono a Roma 55 bambini e 10 mamme di Occhiobello ospitati dall'Unione donne italiane. Si badi, ho citato tante volte l'Unione donne italiane, non perchè voglia farla passare come l'organizzazione che sola, o meglio di altre, abbia organizzato i soccorsi, ma semplicemente per sottolineare come questa organizzazione lavorasse fra mille difficoltà e tribolazioni, e riuscisse a realizzare una preziosa attività di assistenza nonostante tutti gli ostacoli che la burocrazia allineava sulla sua strada.

Abbiamo dimenticato sin qui la Calabria, che era stata funestata dalle alluvioni qualche mese prima. Il 19 dicembre, i bambini calabresi delle zone colpite vengono invitati a passare il Natale presso famiglie di Napoli e di Roma; il concentramento di questi bambini per la partenza viene fatto in varie località. Come si regolano il prefetto ed il questore di Reggio Calabria? In questa occasione, si badi, non c'era nessun pericolo pubblico incombente; non c'era il timore che i bambini potessero smarrirsi o subire qualche incidente del genere; tutto era stato organizzato con le migliori garanzie. Ma il fatto che i bambini andassero a passare il giorno di Natale in casa di lavoratori e non presso collegi o asili religiosi era per le superiori Autorità motivo di grave preoccupazione e scandalo. Perciò il prefetto e il questore di Reggio il 19 dicembre bloccano a Bovalino 650 bambini per i quali già erano stati predisposti in piazza 30 autopullmann. E poichè la cosa, ovviamente, non è ben vista dalla popolazione, che non condivide i pii scrupoli delle Loro Eccellenze, ecco che viene cinta d'assedio la Camera del lavoro di Reggio, dove molte madri si son radunate a protestare. Intorno alla Camera del lavoro di Reggio stazionano in permanenza gli automezzi della polizia: nessuno può entrare o uscire. Perfino alla stazione ferroviaria della città ci sono piantonamenti di polizia perchè, (non si sa mai) qualche bambino potrebbe essere avviato in treno, di nascosto, alle famiglie che l'attendono. E le Loro Eccellenze non possono sopportare questo scorno.

Per completare il quadro, il 20 dicembre alla Camera, i deputati democristiani respingono la proposta venuta da nostra parte, di dare agli orfani ed alle vedove degli alluvionati una pensione. Il 21, proprio per discutere di questo e di altri problemi, c'è un convegno a Mantova, in cui i fatti che io ho citato sono abbondantemente documentati. Il 22 il dibattito si trasferisce in Senato: Terracini tiene un discorso nel quale fra l'altro denuncia tutta una serie di prepotenze prefettizie e di arbitrii polizieschi. Coloro i quali volessero rileggerselo vi troverebbero ampia materia di meditazione.

Sulla base di queste tristi esperienze concretatesi in un caso di pubblica calamità come quello ipotizzato dai sostenitori della proposta di legge, e senza che fosse dichiarato lo « stato di pericolo », sulla base di questa esperienza storica, ripeto, credo che sia più che giustificata la nostra riluttanza ad avallare un provvedimento di questa natura, che legittimerebbe ogni sorta di soprusi, anche peggiori di quelli che ho rammentato. Ieri quando ho visto respingere anche il modesto emendamento tendente a delimitare, almeno, il provvedimento alle zone direttamente colpite dalla calamità naturale, ho creduto di arguire, e non credo di essere maligno, che quella calamità può diventare, nelle mani di chi detiene il potere e lo usa faziosamente, un'ottima occasione per bloccare in tutto o in parte certe iniziative non gradite sull'intero territorio nazionale, un pretesto per colpire a morte la vita democratica del Paese.

Non è quindi, onorevoli senatori della maggioranza, solo per ragioni di principio, ampiamente illustrate da altri colleghi di mia parte, che noi siamo contro la dichiarazione dello stato di pericolo pubblico; non è solo perchè in nessun modo si può ammettere che il metodo e le istituzioni democratiche siano da riservarsi ai tempi di ordinaria amministrazione; non è solo perchè respingiamo questa mentalità tradizionale, ispirata a profonda sfiducia verso tutto ciò che viene dal popolo e dall'iniziativa popolare. La nostra opposizione muove anche da una concreta esperienza storica:

da fatti recenti, che abbiamo dovuto duramente combattere. È fatale — e aveva ragione in questo il collega Gianquinto — che le calamità naturali suscitino dei contraccolpi nell'opinione pubblica e diano luogo a moti di protesta e forse anche, al limite, a turbative dell'ordine pubblico: ma questo non autorizza nessuno a trattare chi protesta come un sedizioso.

È stato giustamente osservato che le calamità naturali non si possono riferire solo a madre natura. Molto spesso le responsabilità sono degli uomini: di alcuni uomini che dimostrano trascuratezza dei loro doveri, inettitudine, o addirittura criminoso egoismo.

Abbiamo visto recentemente l'alluvione in Toscana. Certo, la causa è delle piogge che sono cadute dal cielo, ma il fatto che lo scavo dello scolmatore dell'Arno sia stato eseguito solo per alcune decine di chilometri e poi si sia fermato, a chi lo vogliamo addebitare? Al cielo? E la situazione di Venezia, oggi minacciata dal mare più che mai, che è protetta solo da difese che sono ancora nella sostanza quelle costruite sotto la Serenissima e il Regno lombardo-veneto, a chi va fatta risalire? E anche la catastrofe del Vajont, è chiaro, non possiamo imputarla alla montagna; e i crolli e gli scoscendimenti verificatisi ad Agrigento non sono certo colpa della natura che ha fatto quella collina con certe caratteristiche, ma di certi uomini che, pur conoscendole, hanno voluto o permesso che vi si edificassero sopra casamenti di ottododici piani, e questo per turpi motivi di speculazione.

Quando i cittadini, duramente colpiti nelle persone e negli averi, vedono allagate le loro aziende, distrutte le loro case, e devono fuggire a piedi nella notte, come è avvenuto nel 1951 nel Polesine e nel 1966 in Toscana, perchè le autorità trascurano di avvertirli in tempo, è più che naturale che chiedano conto di che cosa si è verificato. Come mai certe cose sono state fatte e altre no? Perchè l'invaso del Vajont non era al livello di sicurezza? Perchè certe dighe sono state manovrate in ritardo? Questi fatti esigono legittimamente delle ri-

sposte e chi pone questi interrogativi non deve essere trattato come sedizioso.

In momenti come questi, l'abbiamo visto in Toscana recentemente, i cittadini colpiti sono i primi a mobilitarsi; non hanno bisogno di nessuna solenne dichiarazione governativa o prefettizia: vogliono solo essere avvisati tempestivamente del pericolo imminente, alle misure da prendere ci pensano da sè.

Abbiamo visto i parroci polesani e toscani venire tranquillamente nelle case del popolo « rosse » a lavorare insieme a comunisti a socialisti, a senza partito, per prendere le necessarie misure di carattere tecnico e assistenziale. È stata un'esperienza commovente e significativa. E vogliamo creare degli strumenti perchè questo spontaneo, santo moto di unità nazionale, di unità patriottica, di unità popolari possa essere intralciato o distorto verso obiettivi faziosi che con il bene pubblico nulla hanno in comune?

Io credo, onorevoli colleghi, che le esperienze che mi sono permesso di ricordarvi, senza voler minimamente fare il processo a chicchessia, ma semplicemente per mostrare dove può condurre l'uso e l'abuso dei poteri affidati all'autorità quando siano strumentalizzati a fini di parte, debbono consigliarci, se vogliamo veramente il bene del nostro Paese, di abolire radicalmente la norma di questo articolo, o, quanto meno, di accogliere il modesto emendamento che noi vi abbiamo proposto: accettando il quale voi, onorevoli colleghi democristiani e socialisti, dimostrereste di avere imparato qualche cosa dalla storia, e di mettere finalmente al di sopra di tutto il bene del nostro Paese. (*Vivi applausi dell'estrema sinistra. Congratulazioni*).

R E N D I N A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

R E N D I N A . Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, ci stiamo avviando ormai alla conclusione di questo nostro vasto quanto appassionato dibattito, che ha visto noi comunisti, con i compagni

del PSIUP, decisamente avversi all'introduzione in questo articolo 64 di quella locuzione che si esprime con le seguenti parole: « dichiarando lo stato di pericolo pubblico ».

Il compagno Gianquinto poco prima, ritessendo e riprendendo tutti gli argomenti che noi abbiamo avuto l'onore di sottoporre all'Assemblea nel corso di questa lunghissima vigilia, ha posto in risalto ancora una volta — ove ve ne fosse stato bisogno — tutte le ragioni di ordine teorico e di ordine politico che hanno giustificato il nostro atteggiamento deciso a non consentire che questo articolo 64 passi nell'attuale formulazione.

Il compagno Piovano ha testè, con ricchezza di riferimenti, dimostrato quali siano le disavventure, i pericoli, gli inconvenienti che possono derivare nel corso di gravi calamità naturali nazionali dal cattivo impiego di uno strumento apparentemente innocuo, ma che può determinare gravissime repercussions nel nostro ordinamento giuridico, e anche nel corso tranquillo della vita dei cittadini e del nostro Paese.

Il Ministro ha chiarito questa mattina — ed è questa la prima delle considerazioni che io voglio fare per svolgere rapidamente il mio intervento — che « le misure per farvi fronte », parole queste che sostituiscono l'ultima parte dell'articolo, si riferiscono alla locuzione: « casi straordinari di necessità e di urgenza ». Lei, onorevole Ministro, spero, manterrà fermo questo principio, che d'altronde ha espresso con molta chiarezza e di questo le va dato atto; infatti lei ha eliminato questa mattina l'equivoco che poteva ingenerarsi attraverso una interpretazione superficiale dell'articolo, che cioè l'espressione « adottando le misure per farvi fronte » dovesse riferirsi all'altra « dichiarando lo stato di pericolo pubblico »; ossia che, le misure indicate in un eventuale provvedimento preso a fronteggiare un avvenimento di calamità naturale non si debbono riferire (questo è il senso del chiarimento che ha fornito questa mattina) allo stato di pericolo pubblico, bensì al fatto obiettivo dell'esistenza di casi straordinari di necessità e di urgenza determinati da gravi calamità naturali.

Presidenza del Vice Presidente SECCHIA

(Segue R E N D I N A). Io dirò subito, per arrivare al senso e alla spiegazione di questa mia premessa, come un tale chiarimento libera il campo da una preoccupazione, che bisognasse cioè mantenere fermo l'inciso « dichiarando lo stato di pericolo pubblico » per poter giustificare anche la espressione successiva « adottando le misure per farvi fronte ». Quando l'onorevole Ministro dice che, viceversa, non esiste nessun collegamento tra queste due proposizioni e nel senso del contenuto e nel senso formale, egli libera il campo da un grave ostacolo e soprattutto semplifica notevolmente il nostro compito; e (dirò subito perchè) innanzitutto perchè l'inciso « dichiarando lo stato di pericolo pubblico » non è più necessario nell'architettura formale dell'articolo, e pertanto può essere facilmente soppresso. Ma non è questo indubbiamente il motivo prevalente, e so che mi si potrebbe accusare di superficialità o di approssimatività nel giudicare come stiano effettivamente le cose, riducendo tutto ad un fatto puramente formale. Però indubbiamente — è questo un primo passo — il chiarimento fornito dal Ministro consente che si possa eliminare quell'inciso senza modificare l'architettura dell'articolo, per lo meno nel senso formale.

Ma v'è un altro motivo ben più valido per il quale deve essere eliminato? Oltre che per le ragioni, onorevoli colleghi, onorevole relatore, onorevole Ministro, che sono state così largamente illustrate dagli autorevoli colleghi che hanno preso la parola nel corso di questo dibattito e da ultimo dal senatore Gianquinto che ne ha riassunto con completezza i termini, anche perchè noi ci poniamo una domanda, ed è una domanda che poniamo anche imperiosamente alla vostra intelligenza e alla vostra coscienza. Noi ci domandiamo: quale peso, quale rilievo ha

questo inciso « dichiarando lo stato di pericolo pubblico »? Quale necessità esprime quanto alla sostanza? È proprio necessario, noi diciamo, fare ricorso a un tale principio?

E la cosa non deve sembrare di secondaria importanza. Noi diciamo che questa espressione non ha rilievo nè obbedisce ad alcuna necessità. Non ha altra conseguenza che quella di creare l'inconveniente di una sospensiva della Costituzione che assolutamente non può far piacere a nessuno, se non a coloro i quali abbiano un atteggiamento di malafede nei confronti di questo articolo o abbiano delle riposte, malcelate, intenzioni; intenzioni cattive che a nessuno giova incoraggiare neanche con la formulazione che questo articolo ha nel testo così come si presenta adesso al nostro giudizio e così come la maggioranza vorrebbe che venisse votato.

Nella nostra legislazione repubblicana, onorevoli colleghi, non vi è cenno di pericolo pubblico e di stato di pericolo pubblico. La Costituente non volle introdurre questo strumento, non volle introdurre assolutamente questa entità giuridica, questo fatto; non volle farvi alcun riferimento, riconoscendo che l'introduzione del principio dello stato di pericolo pubblico avrebbe aperto la porta ad interpretazioni, a fatti ed a loro conseguenze che sarebbero certamente andati al di là delle previsioni degli stessi Costituenti.

La Costituente non ne fa cenno. Perchè? Perchè questo concetto dello stato di pericolo pubblico si accompagna ineluttabilmente, in forza della stessa elaborazione dottrinale che di tale concetto si è fatta, all'idea della sospensione delle garanzie costituzionali. Le due cose sono così vicine, sono così accoste l'una all'altra, si accompagnano così fatalmente che diventano quasi sinonimi.

Noi sappiamo come — lo diceva poc'anzi il senatore compagno Piovano leggendo, mi

pare, un testo di polizia — già non si distingue tra stato di pericolo pubblico e stato d'assedio. Non vi è in dottrina una distinzione, una linea di demarcazione dei due concetti, di talchè ove si accede al concetto di stato di pericolo pubblico si finisce con l'accettare anche il concetto dello stato di assedio. Ed è questa la ragione per la quale il legislatore costituente non volle correre il pericolo di istituzionalizzare, di recepire nella nostra Costituzione, e quindi nella nostra legge positiva questo fatto elevandolo all'onore di un'entità, di una categoria giuridica che avrebbe aperta la porta a tutte le disavventure, a tutti i pericoli, a tutte le aberrazioni, a tutte le violazioni dell'ordine costituzionale.

Quando si parla di stato di pericolo pubblico, come ho già detto, si sottintende inevitabilmente la conseguenza della sospensione delle garanzie costituzionali. Sono due fenomeni che si accompagnano, si legano intimamente, per cui non è possibile recepire l'uno senza aprire la porta all'altro.

Questa è la ragione che ci rende così pensosi, non già la volontà di voler fare dell'ostruzionismo o la volontà di voler per forza dissertare su tutto anche sul sesso degli angeli e di voler trovare cavillosamente, in tutti i ripieghi di un articolo, degli elementi che possano offrire il destro ad una nostra polemica più o meno intelligente, ed aderente ai singoli articoli di questa legge. La verità è che la nostra è una battaglia di contenuto politico, è soprattutto una battaglia di contenuto ideale.

Noi sosteniamo, sulla linea dei principi espressi dalla Costituzione, e soprattutto in base al timore espresso dai nostri Costituenti, che non deve assolutamente essere istituzionalizzato un fatto di ordine naturale, come uno stato di pericolo pubblico, attraverso il recepimento in una legge positiva del nostro Paese. Lo spirito della Costituzione, pertanto, lo respinge come un corpo estraneo, diceva questa mattina il senatore Terracini, come un cancro che rode il corpo sociale del nostro Paese. Niente lo giustifica, e non vi è alcuna necessità che lo impongna.

Onorevoli colleghi, riassumendo su questo primo punto, si potrebbe obiettare che vi è una necessità, per ragione formale e per completezza del disposto legislativo, di fare riferimento allo stato di pericolo pubblico. Noi ci domandiamo e vi domandiamo: è proprio necessario che nel nostro Paese, che da anni si è ormai aperto ad una vita democratica e nel quale le leggi, l'attività dei partiti, la legislazione, il pensiero e l'azione del Governo si misurano sul comune parametro della capacità o meno di esprimere un'anima e un'aspirazione democratica, è proprio necessario, dicevo, istituzionalizzare, assumendolo nel nostro diritto positivo, questo concetto del pericolo pubblico? Deve essere elevato al rango di un'entità, di una categoria giuridica dalla quale si fanno discendere effetti puramente negativi per l'omogeneità e la democraticità del nostro sistema costituzionale, senza che dall'altra parte esso aggiunga niente alle misure e agli atti concreti ai quali il Governo, in particolari condizioni, deve far ricorso? Non basta cioè la coscienza del pericolo? Non è la coscienza del pericolo già un fatto di tanta rilevanza e di tanta dimensione da non richiedere assolutamente l'atto formale?

Questo è il secondo aspetto della questione. Occorre proprio, onorevoli colleghi, che si proclami lo stato di pericolo? Forse che lo stato di pericolo non esiste ove esso non sia dichiarato, proclamato universalmente, detto ad alta voce, semmai con molto strepito, con il movimento di forze armate, di truppe e con tutti gli altri provvedimenti pertinenti o non pertinenti che possono essere adottati previa dichiarazione dello stato di pericolo? Che cos'è questa proclamazione dello stato di pericolo se non un residuo di quel formalismo giuridico di cui noi siamo maledettamente e pervicacemente ammalati? Una questione puramente formale, un'arcaismo che viene raccolto acriticamente nella nostra legge positiva, un ordine di idee che può avere significato nella sfera concettuale, ma che non ha nessun significato pratico nel nostro diritto positivo. Questo è il fatto sul quale bisognerebbe riflettere e che è uno degli elementi che io, onorevoli colleghi, ho

voluto aggiungere, mi sia consentito dirlo, agli altri numerosissimi e più validi che sono stati esposti da altri compagni nel corso di questo dibattito.

Non basta dire che si provvede all'ordine, alla sicurezza, all'incolumità e che si adottano le misure adeguate, non basta dire che nei casi straordinari di necessità e di urgenza, determinati da gravi calamità naturali, il Governo provvede con decreto-legge alla tutela dell'ordine e della sicurezza adottando le misure per farvi fronte; occorre anche proclamare *coram populo*, dichiarare che c'è lo stato di pericolo pubblico, quasi che sifatto stato di pericolo non esistesse ove non ci fosse questa formale proclamazione!

Onorevoli colleghi, io non riesco a capire, a rendermi conto di un pericolo che si dichiara, quasi che il dichiararlo aggiungesse o togliesse qualcosa alla sua realtà. Il pericolo è nella realtà, il dato macroscopico, senatore Ajroldi, è nell'evento naturale con tutta la sua imponenza, con i suoi caratteri talvolta o quasi sempre tragici, con le sue conseguenze e i suoi effetti talvolta agghiaccianti e paralizzanti la vita del Paese. C'è bisogno di dichiararlo? E quando voi, censurando questo nostro atteggiamento, facendone sommaria giustizia, dimostrate di voler affermare pervicacemente che questo inciso deve rimanere nell'articolo che ci accingiamo a votare, non soltanto indulgete ad una superfluità, ad una inutilità — perchè questa è un'espressione assolutamente ridondante e inutile, e quindi è un atto anche politico, prima che legislativo, ridondante ed inutile — ma dimostrate anche che volete nascondere, dietro il pretesto di una proclamazione di pericolo pubblico per ragioni di calamità naturali, degli scopi che non potete confessare nè a noi nè a voi stessi, ma che noi, nella nostra durissima ma perseverante battaglia, non abbiamo mancato di porre in risalto e di denunciare dinanzi a voi prima ancora che dinanzi all'opinione pubblica e a tutto il Paese.

Ho detto e sostengo, onorevoli colleghi, che si tratta di uno sciocco recepimento di un concetto che non è talvolta bastevole ad esprimere tutta la dimensione di un dram-

ma, perchè parlare di pericolo pubblico può essere insufficiente ad esprimere le dimensioni di un dramma che è possibile abbia anche i caratteri di una catastrofe nazionale, mentre in altro caso può costituire un allarme eccessivo, pretesto ad atti prevaricatori e anticostituzionali. Ecco perchè, in aggiunta a tutte le altre cose che sono state dette, noi sosteniamo che, oltre che tradire uno spirito di malafede, oltre ad essere in contrasto con i tempi e con tutto il nostro sistema giuridico, questa dizione è arcaica, inutile, superflua, perchè già nel contenuto del provvedimento e nelle ragioni da cui il provvedimento nasce e prende le mosse, vi è l'elemento eziologico, causale e finale del provvedimento stesso. Non occorre che si proclami, che si dichiari, che si dica, creando un nuovo istituto giuridico il quale dovrebbe entrare nel nostro diritto positivo laddove i Costituenti lo hanno voluto decisamente escludere e che dovrebbe poi portare, di per sè e automaticamente, alla nefanda conseguenza della sospensiva delle garanzie costituzionali del nostro Paese, sia pure in presenza di gravi, drammatici eventi di calamità naturali come quelle di cui ci stiamo occupando.

Onorevoli colleghi, quando avvengono le calamità naturali, non bastano i proclami; lo dimostrava, poco fa nel suo pregevole intervento, il compagno Piovano che ha parlato — al di là dei confini di qualsiasi logica e di qualsiasi costruzione teorica o giuridica — il linguaggio nudo dei fatti.

Il compagno Piovano ha dimostrato, poco fa, che non bastano le formulazioni giuridiche e le proclamazioni dello stato di pericolo per salvaguardare i beni, gli interessi, la incolumità delle persone, i bisogni elementari della vita, per soccorrere, per provvedere a disciplinare i servizi e gli aiuti, per mobilitare ogni forza utile alla bisogna, in caso di calamità naturali; queste non possono essere bastevoli.

Non basta il semplice proclama formale, che crea soltanto allarme da una parte e dall'altra soltanto l'inutilità di una espressione formale che porta nel suo seno il pericolo di aprire la via, il varco, istituzionalizzandolo, all'uso che poi altri governanti, an-

che se non voi, potranno farne, in dispregio delle libertà costituzionali, in dispregio dell'onesto vivere dei cittadini, in dispregio dei principi fissati dalla Costituzione. Questo varco non va aperto: questo è il senso del nostro discorso. Non va aperto perchè è inutile aprirlo nel disposto e nella formulazione di questa legge. Riservatevelo per altre leggi, se volete! Richiamatelo in vita, questo arcaico principio superato dai tempi e dal nostro ordinamento costituzionale moderno e democratico, riservatelo per altre leggi più appropriate delle quali potrete discutere qui, come nell'altro ramo del Parlamento. Ma non è proprio questo il campo, non è proprio questa la legge che vi deve offrire il pretesto alla introduzione di un siffatto principio.

Onorevoli colleghi, si potrà obiettare — ed ho finito — che la proclamazione dello stato di pericolo pubblico rappresenta la necessaria mediazione tra il provvedimento legislativo di cui si fa autore il Governo e le calamità naturali e che in tal caso diventa un termine quasi necessario, in quanto entra in una triade che vorrei dire anche cronologica e temporale prima che logica. Essa è: fatto naturale, proclamazione dello stato di pericolo, provvedimento. Ma non ce n'è bisogno; quando l'onorevole Ministro — ed io ritorno al mio assunto iniziale — dice che il provvedimento che adotta il Governo non prende già le mosse dallo stato di pericolo, ma prende viceversa le mosse, come sua fonte originaria, dall'esistenza della calamità naturale e dall'insorgere dello stato di necessità e dalle esigenze che lo giustificano, indubbiamente ha eliminata questa mediazione. L'onorevole Ministro questa mattina ha detto, ancor prima di me, quello che io sto affermando, ha cioè sancito l'inutilità e la condanna di questo inciso.

Non vi è più ragione di due mediazioni, non c'è più bisogno che si proclami lo stato di pericolo; i chiarimenti, ripeto, resi stamani dal Ministro mi esimono da un approfondimento di questa dimostrazione, essendo ormai acquisito che le misure adottate vanno strettamente riferite ai casi straordinari di necessità e di urgenza determinati da calamità naturali e in senso logico e in senso

sostanziale. Sono queste le ragioni — unite alle altre, moltissime, ricche di argomentazioni e di ferrea logica espresse da tutti i compagni senatori che sono intervenuti in questo dibattito — per le quali noi riaffermiamo i motivi della nostra ribadita volontà di tener fermo il nostro emendamento. (*Vivissimi applausi dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

A J R O L D I, *relatore*. Onorevole Presidente, se il relatore male non ricorda, in ordine allo stato di pericolo vi è stata una lunga serie di interventi in sede di discussione generale. Successivamente si è parlato dello stato di pericolo in sede di costituzionalità dell'articolo 64, dell'articolo 65 e dell'articolo 216 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Respinta la pregiudiziale di incostituzionalità si è passati ad esaminare nel merito il contenuto di questa formula « stato di pericolo », sulla quale il Senato ha lungamente discusso per tutta la settimana scorsa e l'attuale. Successivamente poi, nel corso dell'esame degli emendamenti e dopo la chiarificazione avvenuta col nuovo testo dell'articolo 64, abbiamo, questa mattina, respinto un emendamento il quale tendeva ad eliminare dall'articolo 64 la dichiarazione della potestà del Governo e degli organi periferici di provvedere, attraverso la dichiarazione dello stato di pericolo e all'adozione di misure per farvi fronte, e alla tutela dell'ordine e della sicurezza.

Su tutti questi argomenti il relatore ha già avuto occasione di intrattenere lungamente il Senato, e quindi pensa che sarebbe atto irriguardoso verso l'Assemblea ripetere per la terza, per la quarta, per la quinta volta quello che è stato già detto. Vi è stato soltanto un punto sul quale si può dire che la discussione, pur non essendo nuova, ha assunto un aspetto un poco diverso da quello delle discussioni passate. È stato il punto relativo alla pendenza, avanti alla Camera dei deputati, della discussione di un disegno di legge n. 3946

che riguarda talune modifiche alle norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità: cioè riguarda la protezione civile.

Ora, si dice: che bisogno c'è dell'articolo 64 e della dichiarazione di pubblico pericolo quando vi sono già norme in vigore richiamate dal disegno di legge che si sta discutendo avanti alla Camera dei deputati, così come vi sono ad esempio le norme previste dalla legge 9 dicembre 1926, quelle previste dal decreto presidenziale 30 giugno 1955, quelle sui poteri prefettizi di cui all'articolo unico della legge 8 marzo 1949, il citato regio decreto-legge 9 dicembre 1926 convertito nella legge 15 marzo 1928 ed altri? Su questo punto vi è già stato un cenno nella discussione di stamane, cenno che io desidero brevemente illustrare in questi termini: la differenziazione deriva dal fatto che si tratta di un unico argomento ma di suddivisione di poteri. Da una parte provvede (e non sempre e soltanto in caso straordinario di emergenza, ma anche per casi meno gravi e talvolta anche purtroppo rientranti nel ricorrente verificarsi delle calamità), sotto il profilo tecnico e sotto il profilo organizzativo, non solo la legislazione già in vigore ma la riforma che tende a migliorarla attraverso il disegno di legge n. 3946 in discussione alla Camera dei deputati. Essa mira a conseguire un coordinamento tecnico, una maggiore e migliore attrezzatura nel complesso dell'organizzazione tecnica e, in definitiva, in questo settore, il potenziamento del corpo dei vigili del fuoco.

Ora, tutto questo è importante ai fini delle pubbliche calamità o anche in stati di pericolo minore, ma non è decisivo agli effetti della legge di pubblica sicurezza perchè, come osservava giustamente stamane l'onorevole Ministro, si danno taluni casi eccezionali nei quali è necessario provvedere ai fini di sicurezza ed ordine prevedendo una competenza specifica determinata dalla legge: ed è il caso dell'articolo 64. Non è pensabile che la maggioranza, dopo aver accolto il testo dell'articolo 64, dopo averne chiarito il contenuto, dopo averne respinto gli emendamenti tendenti

a farlo rientrare nei limiti della semplice tutela dell'incolumità, possa accogliere con parere favorevole un emendamento che mira addirittura a sopprimere lo stato di pericolo pubblico, come se tutto quello che è stato detto fino ad oggi al Senato e che è stato anche oggetto del voto contrario a pregiudiziali o ad emendamenti soppressivi fosse cosa che non appartiene a questo mondo.

Queste, pertanto, sono le considerazioni che inducono la maggioranza della Commissione a ritenere che l'emendamento debba essere respinto.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro dell'interno ad esprimere l'avviso del Governo.

T A V I A N I , *Ministro dell'interno.* Io ribadisco quello che, del resto, ha più volte sottolineato il senatore Rendina, che lo stato di pericolo pubblico e le misure per farvi fronte si riferiscono precisamente ai casi straordinari di necessità e d'urgenza determinati da gravi calamità naturali.

Come ho detto stamane, il fatto che la frase « determinati da gravi calamità naturali » si trovi nel primo comma, limita chiaramente la portata dell'articolo.

Precisato questo, non vedo quale sia la ragione — come del resto ha giustamente rilevato anche l'onorevole relatore — per cui si debba abolire questa frase all'interno dell'articolo.

Grazie, signor Presidente.

Votazione a scrutinio segreto

P R E S I D E N T E . Comunico che i senatori Gianquinto, Aimoni, D'Angelosante, Fabiani, Pirastu, Orlandi, Brambilla, Minella Molinari Angiola, Adamoli, Piovano, Gullo, Caruso, Kuntze, Rendina, Petrone, Maris, Secchia, Gramegna, Morvidi, Giacomo Ferrari, Perna, Bartesaghi, Fortunati, Tomassini, Guanti e Francavilla hanno richiesto che la votazione sull'emendamento da loro presentato, tendente a sop-

primere, al capoverso, le parole: «dichiarando lo stato di pericolo pubblico», sia fatta a scrutinio segreto.

Indico pertanto la votazione a scrutinio segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna nera. I senatori contrari deporranno palla nera nell'urna bianca e palla bianca nell'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto.

(Segue la votazione).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, Adamoli, Agrimi, Aimoni, Ajroldi, Albarello, Angelilli, Angelini Armando, Angelini Cesare, Arnaudi, Asaro, Attaguile, Audisio,

Baldini, Barontini, Bartesaghi, Bartolomei, Battino Vittorelli, Battista, Bellisario, Bera, Bergamasco, Bermani, Bernardi, Bernardinetti, Bernardo, Bertoli, Bertone, Bettoni, Bo, Bolettieri, Bonadies, Bonafini, Borrelli, Brambilla, Bronzi, Bussi,

Cagnasso, Caleffi, Canziani, Caponi, Carboni, Carelli, Carubia, Carucci, Cassano, Cassese, Cassini, Cataldo, Celasco, Cenini, Cerreti, Cingolani, Cittante, Compagnoni, Conte, Conti, Corbellini, Cornaggia Medici, Criscuoli, Crollalanza, Cuzari,

D'Angelosante, Darè, De Dominicis, De Luca Angelo, De Luca Luca, de Michele, Deriu, de Unterrichter, Di Grazia, Di Paolantonio, Di Prisco, Donati,

Fabiani, Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, Fenoaltea, Ferrari Francesco, Ferreri, Ferretti, Ferroni, Fiore, Florena, Focaccia, Forma, Fortunati, Francavilla,

Gaiani, Garlato, Gatto Simone, Gava, Genco, Giancane, Gianquinto, Giardina, Giorgetti, Giorgi, Girauda, Gomez D'Ayala, Gramigna, Granata, Guanti,

Indelli,

Jannuzzi, Jervolino,

Kuntze,

Lami Starnuti, Levi, Limoni, Lo Giudice, Lombardi, Lombardi, Lucchi,

Macaggi, Maccarrone, Magliano Giuseppe, Magliano Terenzio, Maier, Mammucari, Maris, Martinelli, Martinez, Masciale, Medici, Mencaraglia, Messeri, Micara, Minella Molinari Angiola, Molinari, Moneti, Montagnani Marelli, Morabito, Morandi, Moretti, Morino, Moro, Morvidi, Murdaca, Murgia,

Nenni Giuliana,

Orlandi,

Pafundi, Pajetta, Palermo, Parri, Pecoraro, Pellegrino, Perna, Perrino, Perugini, Pesi, Petrone, Piasenti, Pignatelli, Piovano, Pirastu, Poët, Polano, Preziosi,

Rendina, Roasio, Roda, Romagnoli Caretoni Tullia, Romano, Rosati, Russo,

Salati, Salerno, Samaritani, Santarelli, Scarpino, Schiavetti, Schiavone, Scoccimarro, Scotti, Secci, Sellitti, Simonucci, Spagnolli, Spasari, Spataro, Spezzano, Spigaroli, Stefanelli, Stirati,

Tedeschi, Terracini, Tiberi, Tomassini, Tomasucci, Torelli, Tortora, Trabucchi, Traina, Trebbi, Tupini, Turchi,

Valenzi, Vallauri, Valsecchi Pasquale, Valraldo, Vecellio, Venturi, Vergani, Veronesi, Vidali,

Zaccari, Zampieri, Zanardi, Zane, Zannier, Zannini, Zelioli Lanzini, Zenti e Zonca.

Sono in congedo i senatori:

Berlanda, Bisori, Bitossi, Bonacina, Bosco, Ceschi, Coppo, Granzotto Basso, Lorenzi, Mongelli, Montini, Pezzini, Samek Lodovici, Santero, Sibille e Valmarana.

Chiusura di votazione

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti).

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto

sull'emendamento soppressivo presentato dal senatore Gianquinto e da altri senatori:

Senatori votanti	217
Maggioranza	109
Favorevoli	84
Contrari	133

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Da parte dei senatori Perna, Gianquinto, D'Angelosante, Kuntze, Maris, Fabiani, Rendina, Aimoni e Gomez D'Ayala è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

BONAFINI, Segretario:

Aggiungere il seguente capoverso:

« Le disposizioni del decreto-legge di cui al comma precedente dovranno, in ogni caso, osservare il limite della garanzia dei diritti costituzionali e provvedere all'eventuale coordinamento dell'azione degli organi dello Stato con quella delle Regioni, delle Province e dei Comuni nel rispetto degli articoli 5 e 128 della Costituzione ».

ANGELINI CESARE. Ma questo è un emendamento aggiuntivo all'articolo 64. Se questo emendamento passa e l'articolo 64 non passa?

PERNA. È un comma aggiuntivo, non è un articolo aggiuntivo.

ANGELINI CESARE. Questo emendamento andrebbe esaminato per ultimo.

PRESIDENTE. Senatore Angelini, l'emendamento si riferisce all'articolo.

ANGELINI CESARE. Ma si riferisce alle disposizioni del comma precedente dell'articolo 64. Quindi si tratta, diciamo così, di una coda all'articolo 64 e deve essere votato dopo che è stato votato l'articolo 64.

PRESIDENTE. Ma scusi, senatore Angelini, l'emendamento dà un significato particolare all'articolo 64. Comunque, va votato prima.

Il senatore Perna ha facoltà di illustrare l'emendamento.

PERNA. Signor Presidente, cercherò di esprimermi molto brevemente nella illustrazione di questo emendamento, perchè alcuni concetti fondamentali sono stati già chiariti nei precedenti interventi di colleghi del mio Gruppo.

Preliminarmente però voglio rilevare che con la votazione il cui esito è stato or ora proclamato, cioè con la votazione che ha respinto l'emendamento soppressivo dell'inciso « dichiarando lo stato di pericolo pubblico », si è mantenuto il testo corretto, presentato dall'onorevole ministro Taviani l'altro ieri; quel testo sul quale, senza volerne rievocare i precedenti politici, bisognerà tuttavia dire, anche in questa occasione, che contiene una patente contraddizione. Infatti esso, mentre riconduce all'evenienza della grave calamità naturale la necessità di provvedimenti temporanei e straordinari destinati a farvi fronte (cioè a far fronte alla calamità naturale), tuttavia inserisce nei provvedimenti stessi la dichiarazione dello stato di pericolo.

Non ripeterò le cose che sono state già dette a questo proposito; osserverò soltanto che l'onorevole Ministro, da quanto ho capito, mentre questa mattina, in un primo momento, quando si discuteva l'emendamento poi ritirato tendente a definire l'ambito territoriale di operatività, ha affermato che era evidente ed ovvio il fatto che i provvedimenti sono destinati a fronteggiare le calamità naturali, successivamente, se non ho inteso male, sia rispondendo allo svolgimento di altro emendamento, tendente a sostituire la parola « ordine » con la parola « incolumità », sia poc'anzi, ha messo in evidenza la prima volta il nesso tra la calamità naturale e i pericoli all'ordine pubblico che potrebbero derivare dall'insorgere della calamità e la seconda volta (se non ho inteso male, perchè c'era una certa distrazione in attesa della votazione a scru-

tinio segreto) ha parlato di stato di pericolo pubblico e di provvedimenti necessari a fare fronte a questo.

Ad ogni modo, senza voler fare la filologia delle frasi profferite dal Ministro dell'interno, ci sembra evidente che il testo contiene una duplice previsione legislativa: la prima riguarda il fatto che, insorgendo una grave calamità naturale, occorre con urgenza e con mezzi straordinari farvi fronte; la seconda previsione è che, essendo possibile (come per esempio, si è detto, sarebbe stato possibile ma non è avvenuto a Firenze in occasione dell'ultima alluvione) che per le conseguenze delle calamità naturali si verificano turbamenti od eventi che tendano a turbare l'ordine pubblico, onde debba essere proclamato lo stato di pericolo e vi si debba far fronte.

Il senatore Ajroldi, se non ho mal compreso la sua replica di poco fa, ha dichiarato che le norme contenute nel progetto di legge in discussione alla Camera sulla protezione civile non sono sufficienti a risolvere il problema che invece si vuole risolvere con questo articolo, perchè, sia le norme di carattere organizzativo e strumentale, sia le norme di carattere sostanziale contenute in quel disegno di legge non sono indirizzate alla tutela dell'ordine pubblico e quindi non sono indirizzate a dare una risposta alla dichiarazione di stato di pericolo.

Ora, io non debbo ripetere che per noi l'istituto dello stato di pericolo è costituzionalmente illegittimo, che esso è inopportuno, che è inutile. Lo abbiamo già ampiamente detto, anche se senza fortuna, fino a questo momento. Ma credo, comunque, poichè la previsione legislativa ha questo duplice senso — e lo ha con una certa ambiguità — perchè questa norma, nel suo complesso, può essere interpretata sia nel senso che lo stato di pericolo è conseguenza eventuale e non necessaria di calamità naturali, sia anche in altro senso. È parso di capire, da un accenno che ha fatto ieri il Ministro rispondendo ad una osservazione del senatore Bergamasco, che con i normali poteri (ex articolo 77, secondo comma, della Costituzione, essendo già legisla-

tivamente previsto l'istituto dello stato di pericolo, esso potrebbe essere dichiarato anche per far fronte ad altre evenienze. Ma, anche indipendentemente da ciò (se così fosse, tutto ciò getterebbe una luce assai significativa sulla parziale correzione che è stata introdotta con la variante proposta da una parte della maggioranza e fatta propria dal Governo nella seduta di ieri l'altro), resta il problema che, data la duplice previsione, e dato il fatto che, come ammettono esplicitamente sia il Ministro che il relatore, non ogni grave calamità naturale può portare l'insorgenza di uno stato di pericolo, si tratta comunque di definire per la prima e per la seconda ipotesi quale possa essere il contenuto di questi decreti-legge. Definire il contenuto però non nel senso che noi possiamo fare un'elencazione tassativa (perchè anche a voler tentare, come pure noi abbiamo tentato in questi giorni, di dare una soluzione di questo genere, non si arriva a fare un'elencazione tassativa), ma definendo nel senso di stabilire quali debbano essere i limiti di garanzia costituzionale entro i quali può essere esercitato il potere surrogatorio del Governo nell'esercizio della funzione legislativa, fino a quando non intervenga il voto di conversione o di non conversione da parte delle Camere. E anche nel senso di definire come questi limiti di garanzia devono valere sia per le norme di carattere sostanziale, sia per le norme di carattere strutturale o organizzativo.

Dirò molto brevemente che sia nella prima ipotesi e cioè che soltanto alla calamità naturale ed alle sue immediate e fisiche conseguenze si debba porre riparo, sia nella seconda, che si pensi di dover far fronte anche ad un pericolo diverso, che però sia in relazione di effetto a causa con l'evento naturale, in entrambi i casi resta fermo (perchè altrimenti non avrebbe nessun senso tutta la discussione che stiamo facendo da tre giorni) che il fine primario del provvedimento straordinario adottato nella forma del decreto-legge è quello di far fronte alla calamità e che anche la rilevata esistenza di un cosiddetto stato di pericolo pubbli-

co viene affrontata al fine di rimuovere ostacoli che si frappongano alla ricostruzione, al soccorso, e all'intervento pubblico, per andare a vantaggio delle popolazioni colpite dalla calamità naturale.

Quindi, poichè questo è comunque il fine fondamentale della norma — altrimenti viene stravolto tutto e si ritorna al testo unico fascista — io credo che dobbiamo muoverci avendo chiari quali devono essere i limiti di questa potestà di surrogazione da parte del Governo nell'esercizio della fun-

zione legislativa nella forma del decreto-legge; cioè avendo chiare le materie nelle quali può essere adottata una disciplina legislativa straordinaria che potrebbe forse anche essere, in taluni casi, derogatoria delle norme vigenti su quelle stesse materie. Le materie devono essere ben individuate, non nel senso che possano essere indicate con una elencazione, ma nel senso che devono essere ben individuate nella loro tipicità, nel loro carattere funzionale rispetto al provvedimento.

Presidenza del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI

(Segue P E R N A). In altre parole esse devono essere individuate nel senso che queste norme, relativamente a determinate materie, possono incidere anche su determinati diritti ed interessi dei cittadini, ma sempre che questo avvenga con forme di intervento che non vadano oltre la garanzia costituzionale dei diritti dei cittadini stessi. Si può ipotizzare, per esempio, che nel decreto si modifichino o si dia maggiore efficacia cogente o si adottino diversi procedimenti per tutta la parte della materia, già oggi regolata da varie leggi, che riguarda l'occupazione di urgenza della proprietà privata, l'imposizione di servitù, le requisizioni, la gestione, da parte di enti pubblici, di servizi, beni e aziende di privati, e così di seguito. Si può pensare a provvedimenti che riguardino il commercio, i mercati, gli approvvigionamenti i contingentamenti, la fissazione dei prezzi. Si può pensare anche, entro certi limiti, a disposizioni temporanee per il soggiorno di persone che però non siano, evidentemente, impegnate nell'opera di soccorso; a norme che deroghino a quelle ordinarie sul domicilio di soccorso, o che concedano maggiori poteri o possibilità o libertà di azione agli enti pubblici per l'assistenza generica o ospedaliera e sanitaria; si può pensare a forme d'intervento sulla circolazione dei veicoli privati; si può pensare (del resto sono tut-

ti casi che si sono verificati nei recenti provvedimenti per le alluvioni e per il Vajont) a sospensioni di termini legali, di termini processuali, a moratorie di debiti, di imposte, eccetera.

Questo elenco è puramente esemplificativo, evidentemente. Però non si può pensare a provvedimenti i quali incidano su altri tipi di interessi protetti dall'ordinamento giuridico; per esempio non si può assolutamente ipotizzare che nel decreto-legge, destinato come sua finalità primaria a rimuovere gli effetti dannosi della calamità naturale, si stabiliscano limitazioni al diritto di sciopero, perchè si tratta di un caso (ne faccio solo uno, ma se ne potrebbero fare molti altri) nel quale il rinvio alla legge ordinaria della Costituzione ha un significato ben preciso, quello cioè che la disciplina eventuale dell'esercizio di quel diritto, costituzionalmente garantito, è affidata ad una sola legge la quale non può essere sostituita temporaneamente da un'altra destinata per così dire a scadere e in un territorio limitato, ma soltanto da una legge generale che riguardi la medesima materia.

Tanto ciò è vero, che (poichè è stato da molti, e non sempre a proposito, invocato il diritto straniero) nella legge che riguarda i poteri di emergenza, adottata nel 1920

emendata parzialmente nel 1964 in Gran Bretagna è espressamente previsto e ritenuto pacificamente dalla giurisprudenza e dalla dottrina che i provvedimenti ai quali è abilitato con quella legge il Governo inglese, che riguardano l'eventualità di fatti che impediscano i rifornimenti di acqua o di luce, che interrompano le comunicazioni, e così via, non possono mai, in alcun caso, incidere sul diritto di sciopero nè sulla libertà degli scioperanti di far propaganda per lo sciopero, come risulta dalla dottrina e dalla giurisprudenza inglese su questo argomento.

Ma parliamo del nostro diritto, non di quello inglese. Ho fatto questo esempio per dire che anche in altre legislazioni, pure così diverse dalla nostra, esiste una discriminazione tra diritti la cui garanzia costituzionale è piena, anche se il loro esercizio è regolato da determinate leggi permanenti e generali, e diritti i quali hanno una minore protezione e tutela, proprio perchè nell'ordinamento giuridico e nella stessa Costituzione italiana vi sono vincoli o indirizzi di politica economica o sociale che li subordinano a determinate situazioni ed interventi dell'autorità pubblica.

Esiste poi un secondo problema, che è indirettamente sollevato dal fatto che noi abbiamo notato come nel progetto in discussione alla Camera dei deputati sulla protezione civile si sia introdotta una norma (che corrisponde ad una tradizione invalsa in Italia), quella della possibilità di nominare commissari o alti commissari in situazioni di emergenza.

Ora, abbiamo già detto tante volte nel corso di questa discussione che non c'è dubbio che la nostra legislazione contiene una serie di norme disparate, che si ritrovano in tante leggi diverse, con le quali sono previste forme di coordinamento e di cooperazione che non coincidono fra di loro, e che il tutto è affidato a una struttura burocratica di cui tutti lamentiamo l'inefficienza, l'arretratezza, l'inadeguatezza ai bisogni del Paese.

Noi siamo ben convinti (e se non lo dicessimo saremmo in contraddizione con noi stessi rispetto alle critiche che abbiamo fatto al Governo al momento dell'allu-

vione di novembre) che ci deve essere la possibilità di individuare nella legislazione strumenti organizzativi adeguati anche alle situazioni di emergenza; ma strumenti i quali rispondano a indirizzi democratici sul piano politico e rispondano a determinati criteri di fondo del nostro ordinamento giuridico, che sono anch'essi, come quelli che io prima ho cercato di spiegare, contraddistinti dall'esistenza di precise formule garantistiche della Costituzione. Perciò nel nostro emendamento abbiamo fatto riferimento sia ai diritti garantiti dalla Costituzione, sia anche al limite della garanzia costituzionale che è posta in base ai principi formulati dall'articolo 5 e dall'articolo 128 della Costituzione stessa: il limite posto dalle norme costituzionali di approvazione delle Regioni a statuto speciale, dalle leggi, quelle che saranno in futuro operanti, riguardanti gli organi e i poteri delle Regioni a statuto ordinario, e dall'articolo 128 della Costituzione, il quale, come tutti sappiamo, stabilisce che province e comuni sono enti autonomi nell'ambito di principi fissati da leggi generali della Repubblica.

Quindi, se è possibile — per fermarci al solo esempio delle province e dei comuni — ipotizzare che nel testo del decreto-legge, nella sua disciplina concreta, si individuino procedure, forme di coordinamento ed altri mezzi pratici e strumentali per rendere più efficace l'intervento pubblico nel soccorso alle popolazioni, non è peraltro concepibile che questo sia attuato con un radicale spostamento di competenze dai comuni alla autorità centrale, perchè questo non sarebbe in armonia con i principi dell'articolo 128 e dell'articolo 5 della Costituzione.

Altrimenti l'assetto straordinario delimitato e definito nel decreto-legge andrebbe oltre quella garanzia costituzionale di cui ci si è detto tante volte che noi esagitatamente dicevamo che non ci veniva realmente offerta. Credo che questo emendamento si collochi, per così dire, a valle della discussione che abbiamo fatto fino a questo momento e dovrebbe essere accettato dal Governo perchè — non è provocatoria la nostra mossa — nessun Governo si può rifiutare di ammettere che vi sono dei diritti

dei cittadini che non solo hanno fondamentale rilievo costituzionale, ma sono indispensabili per la vita stessa dell'ordinamento politico e giuridico. Le garanzie poste a loro presidio non possono mai essere rimosse se non con nuove leggi costituzionali, e d'altra parte, essendo articolata in un certo modo la struttura dei poteri pubblici in Italia, non possono egualmente essere violati i limiti posti alla legislazione dello Stato a garanzia dell'autonomia delle regioni, delle provincie e dei comuni. (*Applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni*).

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

A J R O L D I , relatore. Il senatore Perna ha detto alcune cose sulle quali il relatore può senz'altro convenire. Ovviamente non è possibile non dico fare una elencazione tassativa, che è sempre pericolosa e per le inclusioni e per le esclusioni, ma nemmeno dare una indicazione di carattere esemplificativo in ordine alle cause che determinano la facoltà nel Governo di dichiarare con decreto-legge lo stato di pubblico pericolo.

Si tratta di una serie così diversa e variata di eventi che nel corso del tempo si determinano, non soltanto sotto il profilo direttamente naturale ma anche sotto il profilo della coincidenza tra gli elementi naturali e quelli che derivano dal progresso della tecnica, per cui effettivamente sarebbe difficile individuarli e forse ciò renderebbe inutile il testo di legge ove esso contenesse una esemplificazione, che sarebbe certamente incompleta.

Quindi, sotto questo profilo il relatore non può che concordare con la premessa fatta dal senatore Perna. A questo inconveniente si vorrebbe con l'emendamento aggiuntivo all'articolo 64 porre rimedio attraverso una duplicità di garanzie: una garanzia d'ordine costituzionale generale e una garanzia d'ordine costituzionale riferita ai poteri che spettano ai sensi dell'articolo 128 della Costituzione agli enti intermedi e agli enti locali.

Ora, pensa il relatore che sotto il primo profilo si riproduca quella discussione che è già stata fatta in Aula in occasione dell'esame generale dell'articolo 64. Allora si disse: perchè noi introduciamo il rispetto dell'ordinamento giuridico e della Costituzione nell'articolo 65 e non lo introduciamo anche nell'articolo 64? E la spiegazione fu data dal relatore in questi termini: l'articolo 64 presuppone già l'osservanza dell'ordinamento giuridico e della Costituzione in quanto fa espresso riferimento all'articolo 77 della Costituzione, e lo fa non solo sotto il profilo sostanziale ma anche sotto il profilo procedurale, nel senso che quel provvedimento che il Governo prende sotto la sua responsabilità deve essere determinato da cause specifiche di eccezionale urgenza e deve essere anche ligio all'osservanza di tutta la procedura e dei termini ristretti che la Costituzione prevede.

Quindi penserei che il Senato ed anche gli onorevoli proponenti dovrebbero essere sufficientemente tranquillizzati da queste dichiarazioni, che il relatore non ha articolato attraverso una speculazione scientifica personale, ma richiamandosi a un testo autorevolissimo di commento della Costituzione, esito di studi effettuati a suo tempo sotto la guida di Calamandrei.

Si è parlato anche del diritto di sciopero. Senatore Perna, credo che questo sia il momento buono per dire che la questione del diritto di sciopero non ha niente a che fare con lo stato di pericolo pubblico e che non s'intende — questo è il pensiero della Commissione e riteniamo che sia anche il pensiero del Governo — assolutamente menomare attraverso la dichiarazione di stato di pericolo quello che è il diritto sancito dall'articolo 40 della Costituzione.

Dico di più, e lo dico perchè è una constatazione storica che credo meriti una consacrazione nei verbali, negli atti del Senato. In occasione di recenti eventi calamitosi noi abbiamo assistito ad alcune testimonianze di solidarietà per gli atteggiamenti presi dalle organizzazioni sindacali che, avendo in corso agitazioni, le hanno sospese in vista di quelle calamità. Questo è un dato che noi dobbiamo ritenere altamente

positivo per la maturità civica del popolo italiano e desidero che se ne dia atto.

Ritengo che non solo non avverrà mai che il Governo possa o voglia con suo atto approfittare dello stato di pericolo per soffocare legittime agitazioni sindacali, ma che si debba invece prendere atto del fatto che in occasione di pubbliche calamità sono gli stessi lavoratori che attraverso le loro organizzazioni autoregolano ed eventualmente autolimitano il diritto di sciopero che a loro compete. E questo mi pare sia opportuno sottolineare perchè è conforme alla verità (*applausi dal centro*) e ne abbiamo avuto la prova in occasioni calamitose di questi ultimi tempi.

Vengo ora alla questione dei commissari, senatore Perna. Delle attribuzioni della polizia abbiamo già parlato discutendo l'articolo 2 della legge di pubblica sicurezza. Gli enti locali e più precisamente il sindaco, che è ufficiale del Governo, esercitano questo potere — come avviene anche per alcuni organi regionali — soltanto per delegazione del Governo. Quindi il problema non si pone. Si potrebbe eventualmente porre per la questione della protezione civile, ma ella converrà che noi non possiamo in questa sede pregiudicare una discussione che è in corso nell'altro ramo del Parlamento, in ordine alla quale non so se è prevista o non è prevista un'eventuale forma di coordinamento con gli enti locali.

Per queste considerazioni la Commissione ritiene al riguardo degli accennati problemi che sono fonte di preoccupazione per la minoranza, che essi siano per implicito contenuti nel testo della legge. Non si pensi quindi che la Commissione vuole respingere l'emendamento perchè viene da quella parte piuttosto che da un'altra. La Commissione vorrebbe invitare gli onorevoli proponenti, dopo le spiegazioni che sono state date e che saranno consacrate a verbale, a non volervi insistere. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro dell'interno ad esprimere l'avviso del Governo.

TAVIANI, *Ministro dell'interno*. Mi associo a quello che ha detto il relatore,

e lo ribadisco perchè sia anche inserito a verbale. Nell'espressione « provvede con decreto-legge ai sensi del secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione » è implicito che si devono rispettare le norme costituzionali. Mi pare che non vi sia alcun dubbio in proposito.

Per quanto riguarda specificamente il diritto di sciopero, dichiaro che non rientra affatto nelle cose che possono essere modificate mediante un decreto-legge di questo genere.

PRESIDENTE. Senatore Perna, insiste nel suo emendamento?

PERNA. Insisto, signor Presidente, prendendo atto delle dichiarazioni relative al diritto di sciopero.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Perna e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Da parte dei senatori Nencioni, Gray, Picardo, Maggio, Pinna, Ferretti, Cremisini è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

NENNI GIULIANA, *Segretario*:

Al capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « col rispetto delle norme costituzionali ».

PRESIDENTE. Il senatore Ferretti ha facoltà di illustrare questo emendamento.

FERRETTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, dopo la discussione che ha avuto luogo in quest'Aula e specialmente dopo le dichiarazioni fatte dal relatore e dal Ministro con riferimento all'articolo 77 della Costituzione, ritengo inutile svolgere questo emendamento e anzi dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. Poichè gli emendamenti sull'articolo 64 sono esauriti, passiamo alla votazione dell'articolo stesso.

652ª SEDUTA (pomerid.)

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

23 GIUGNO 1967

B E R G A M A S C O . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B E R G A M A S C O . Sarò brevissimo, signor Presidente. Ci siamo chiesti più volte durante le lunghe sedute dei giorni scorsi se in un testo unico delle leggi di pubblica sicurezza — e cioè in uno dei pochi testi legislativi che danno veramente la misura della libertà di un popolo — dovesse e potesse trovar posto una norma relativa alla dichiarazione di stato di pericolo o, il che è lo stesso, relativa ai provvedimenti che tale stato sottintende.

La risposta è agevole quando si pensi che siffatta legge non deve considerarsi come un compromesso tra le esigenze della libertà e quelle dell'ordine, ma deve dare testimonianza che tra ordine e libertà non può esistere contraddizione, che il primo deve essere concepito in funzione della seconda, che l'ordine in una sana democrazia altro non è se non un momento, un momento essenziale della libertà; la quale per l'appunto richiede di essere onorata, amata, servita, ma anche difesa. Tale difesa resta, dunque, necessariamente affidata alle leggi, alle quali spetta di porre limiti rigorosi all'eventuale azione dell'Esecutivo nei deprecati casi di cui si tratta e di far salve sempre le garanzie che promanano dallo spirito e dalla lettera della Costituzione.

Ma il Governo ci ha informati che allo scopo assolve pienamente l'articolo 77 della Costituzione; ha fatto, cioè, una constatazione che può arrecare qualche visibile, momentaneo vantaggio, non disgiunto da preoccupazioni proprio in ragione della latitudine e della genericità di quella norma.

In tali condizioni l'articolo 64 appare, a nostro avviso, del tutto superfluo e semmai l'averlo mantenuto restringendolo ad alcune ipotesi vale solo a complicare le cose e ad aggiungere incertezze, non ad eliminarne la superfluità.

Pertanto, con i colleghi del Gruppo liberale, mi asterrò dal voto. (*Applausi dal centro-destra*).

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 64 nel seguente nuovo testo:

« L'articolo 214 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:

” Nei casi straordinari di necessità e di urgenza, determinati da gravi calamità naturali, il Governo provvede con decreto-legge ai sensi del secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione alla tutela dell'ordine e della sicurezza, dichiarando lo stato di pericolo pubblico e adottando le misure per farvi fronte ” ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

E approvato.

Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni

P R E S I D E N T E . Comunico che i Ministri competenti hanno inviato risposte scritte ad interrogazioni presentate da onorevoli senatori.

Tali risposte saranno pubblicate in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Annunzio di interpellanze

P R E S I D E N T E . Si dia lettura delle interpellanze pervenute alla Presidenza:

B O N A F I N I , *Segretario:*

RODA, CARETTONI ROMAGNOLI Tullia. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere quali provvedimenti legislativi di portata immediata ed estremamente vincolativi intenda proporre in difesa della salute pubblica nel milanese, oggidi gravemente minacciata dall'inquinamento graduale ed irreversibile delle falde acquifere di quella provincia, alcuni decenni or sono ancor giustamente celebrate per la loro alta purezza e potabilità.

Tali pericoli emergono in modo drammatico ed allarmante da un qualificato studio, promosso sotto l'egida del Consorzio provinciale milanese per l'acqua potabile, la cui relazione è oggi sul tavolo del Ministro della sanità.

Poichè i « criminali dell'inquinamento » portano un nome e recano un preciso indirizzo, reso manifesto dal cennato rapporto di carattere ufficiale, si chiede quali immediati provvedimenti d'emergenza intenda il Ministro predisporre allo scopo di far cessare, in modo drastico, gli scarichi industriali di cromo, di sali di arsenico, cadmio e piombo, che, direttamente immessi nelle falde acquifere, hanno reso inservibile, per l'alto tenore di tossicità, la più parte dei pozzi del milanese. (628)

DERIU. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord.* — Premesso che il processo di sviluppo economico che si tende a istituire nell'area del Mezzogiorno e delle Isole, mediante la localizzazione di nuove attività produttivistiche e la conversione in senso razionale e moderno di quelle esistenti non potrà avere effetti efficaci e duraturi se non legato strettamente alla partecipazione ed all'impegno dei gruppi sociali indigeni; considerata la impreparazione (teorica e pratica) dell'elemento locale ad intraprendere iniziative di dimensioni consistenti e di operare la trasformazione di una tradizionale economia di sussistenza in una vera e propria economia di mercato;

l'interpellante chiede di sapere se non ritengano necessario ed urgente, allo scopo di contribuire ad ovviare ai gravi inconvenienti lamentati, predisporre e presentare al Parlamento una apposita legge che preveda la costituzione di società cooperativistiche, vere e proprie unità operative, in grado di intraprendere coraggiose iniziative di natura produttiva e commerciale.

Per realizzare una simile politica occorrerà una visione nuova e più adeguata della struttura organica e della funzione delle so-

cietà cooperative, le quali hanno da essere considerate delle vere e proprie unità aziendali — con tutte le implicazioni di ordine scientifico e tecnologico — a spiccata finalità sociale.

Una simile nuova istituzione richiede soci qualificati e compresi nella impegnativa funzione dell'organismo, dirigenti tecnici ed amministrativi di alto livello, preparati specificamente ed altamente competenti nei diversi rami dell'economia, della produzione e del mercato.

Allo scopo di preparare un quadro direzionale davvero efficiente, dovranno essere istituiti, a spese dello Stato, appositi corsi presso centri universitari, il cui insegnamento dovrà essere completato mediante visite di studio nei paesi e nelle zone anche esteri, dove la cooperazione svolge da tempo una funzione economica sociale che ha contribuito in misura determinante allo sviluppo delle produzioni ed al progresso delle società nazionali.

È ovvio che la vita e le attività di tali imprese cooperative dovranno essere assistite da congrue sovvenzioni finanziarie per l'avviamento e il sostegno delle attività economiche — data anche la grave carenza di capitali esistenti nel Mezzogiorno — come pure da concrete garanzie fideiussorie nei confronti degli Istituti di credito, considerato il persistente atteggiamento di questi, rivolto a sostenere unicamente le iniziative di coloro che hanno ampie disponibilità immobiliari e ciò indipendentemente dalla natura e dalla bontà delle iniziative proposte. (629)

RODA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se, sia pure in sede di interpellanza, intenda dedicare qualche ora alla disamina di carattere improrogabile, a cagione dei gravi fatti amministrativi denunciati dalla Corte dei conti, sull'allegria gestione dei numerosi enti di riforma fondiaria e di sviluppo che dovrebbero operare nelle regioni più depresse del nostro Paese.

La Corte dei conti, fra le numerose ed incredibili anomalie (che potrebbero tran-

quillamente essere oggetto di indagine penale), denuncia:

a) lo stato acefalo dei cennati enti non più abilitati ad amministrare per la mancata nomina di regolari e democratici consigli di amministrazione, imposti con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1966 e non mai costituiti;

b) la mancata predisposizione tempestiva dei bilanci preventivi, per cui gli enti di riforma hanno sin qui disposto ed erogato illegalmente il denaro pubblico;

c) le autorizzazioni di spesa assai al di là degli stanziamenti statali a pro' di detti enti, e ciò nell'ordine di *surplus* di decine di miliardi, con conseguenti disavanzi che rassentano l'altezza della bancarotta;

d) l'erogazione di « gratifiche » arbitrarie ed illegali, nell'ordine addirittura di 820 milioni a carico di un solo esercizio: quello 1964-65;

e) la progressiva riduzione delle spese di investimento nella bonifica e nella trasformazione fondiaria, che si sono ridotte complessivamente dai 31 miliardi dell'esercizio 1961-62 ai 14 miliardi dell'esercizio 1963-64, l'ultimo fra quelli considerati dalla Corte dei conti;

f) la corrispondente dilatazione abnorme ed ingiustificata di spese generali e varie, mascherate sotto il titolo: « assistenza e cooperazione », voce che dai 10 miliardi di spesa del 1961-62 è salita ai 14 miliardi del 1963-64, attraverso arbitrarie ed ingiustificate erogazioni.

Tutto quanto sopra a detrimento degli stessi compiti istituzionali per il raggiungimento dei quali sono stati creati, con grave sacrificio del denaro pubblico, gli enti così detti di bonifica e di trasformazione fondiaria. (630)

Annuncio di interrogazioni

P R E S I D E N T E . Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

B O N A F I N I , Segretario:

CORNAGGIA MEDICI, ROSATI, BETTONI. — *Ai Ministri del turismo e dello spettacolo e dell'interno.* — Per conoscere quali iniziative — presso gli organi sportivi automobilistici nazionali e internazionali — siano state prese dal Governo e quali disposizioni siano state impartite allo scopo di consentire che le gare automobilistiche — delle quali gli interroganti riconoscono la validità — possano continuare a svolgersi nella massima sicurezza per i conduttori e gli spettatori. (1911)

PENNACCHIO. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per conoscere il pensiero del Ministro in ordine alla operazione di cui ha parlato la stampa secondo cui, mercè un aumento di capitale sociale, l'Associazione calcio di Cagliari (S.p.A.) sarebbe, allo stato, finanziariamente controllata da un gruppo di 4 azionisti, con finalità che potrebbero rivelarsi pregiudizievoli per un corretto svolgimento del campionato di calcio 1967-68.

Tale notizia, peraltro, è tanto più grave in quanto risulta convalidata dalle chiare e preoccupate dichiarazioni dello stesso Presidente della S.p.A. Cagliari, cui hanno fatto eco commenti allarmati di tutti gli ambienti sportivi.

Si chiede se non ritenga il Ministro, a tutela del normale esplicarsi della più popolare competizione sportiva, di intervenire per assicurare che non bene qualificati interessi possano interferire nelle vicende di questo sport, che, per sua natura, deve restare rigorosamente indenne da sospetti, che ne distruggono i valori morali con ripercussioni negative per la stessa collettività nazionale. (1912)

Interrogazioni

con richiesta di risposta scritta

LO GIUDICE. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Premesso che il comune di Adrano è dotato di uno stabile di proprietà dell'Amministrazione postale ultimato nel 1962, che accoglie l'ufficio postale e l'ufficio telegrafico di quella città, e che la riunificazione del servizio telegrafico con

quello postale negli stessi locali è stato un fatto positivo che ha soddisfatto le esigenze dei cittadini interessati alla semplificazione dell'utenza, si segnala che i locali di quegli uffici risultano ormai assolutamente inadeguati alle necessità derivanti dall'aumentato traffico postale e telegrafico della popolosa città di Adrano. In modo particolare, si è rivelato, specie in questi ultimi tempi, assolutamente insufficiente il salone destinato al pubblico con i relativi servizi di sportello.

L'interrogante chiede di conoscere se la Amministrazione delle poste ha potuto accertare l'esigenza di un ampliamento di detti locali allo scopo di giungere ad una migliore sistemazione degli uffici nell'interesse del servizio e del pubblico; e chiede altresì al Ministro di conoscere, in caso di accertamento positivo, se non intenda intervenire sollecitamente per disporre il finanziamento dei lavori di ampliamento suddetto. (6457)

GOMEZ D'AYALA, VALENZI, PALERMO, BERTOLI. — *Ai Ministri della sanità, dei lavori pubblici e dell'interno.* — Per conoscere:

se sono informati delle ripetute sollecitazioni e proteste promosse dagli abitanti tutti del comune di Cardito per ottenere la sollecita sistemazione di un grossa vasca di raccolta di acque (bianche e luride), provenienti dai comuni di Napoli, Arzano, Casavatore, Frattamaggiore, denominata « Taglia », e situata quasi all'interno del centro abitato, e comunque tra numerose abitazioni civili;

se sono informati del fatto che, in considerazione delle dimensioni (85.000 mq.), del continuo incremento delle immissioni, specialmente delle acque luride, la detta vasca rappresenta oltre che fonte di esalazioni maleodoranti, un costante pericolo per l'igiene e la sanità pubblica;

se sono informati dei pareri contrastanti espressi dalle autorità investite della questione.

Gli interroganti chiedono altresì di conoscere:

quali misure si intendono adottare per rendere esecutivo il progetto di sistemazione già perfezionato;

se ai fini della constatazione il Ministro della sanità non intenda disporre un diretto accertamento, anche ai fini del più sollecito stanziamento dei fondi necessari alla esecuzione immediata delle opere di sistemazione. (6458)

PERUGINI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se gli risulti che presso l'Ospedale principale militare di Bologna i militari non godano all'atto della dimissione di parità di trattamento nella concessione della licenza di convalescenza; ed in particolare, per sapere i motivi per i quali tale licenza sia stata negata al geniere Perrotta Elio della Compagnia comando del Reggimento genio ferrovieri di Castelmaggiore, il quale, ricoverato nel predetto Ospedale il 19 maggio 1967 per un intervento chirurgico di setoplastica, ne è stato dimesso il successivo 3 giugno con tre giorni di riposo al Corpo, laddove altri due suoi commilitoni che avevano subito un intervento chirurgico della stessa specie sono stati, invece, dimessi con 14 giorni di licenza di convalescenza. (6459)

PIRASTU, POLANO. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere i risultati della indagine sanitaria sul morbo che ha colpito gravemente numerosi bambini del comune di Cabras, provocando il decesso di quattro di essi nel mese di maggio 1967 e, sembra, di altri due, nello scorso mese di gennaio, nonchè il ricovero di altri 11 bambini nell'Ospedale.

Gli interroganti, pertanto, chiedono di conoscere quali provvedimenti urgenti intenda adottare per eliminare, almeno in parte, le cause che sono all'origine di questi luttuosi avvenimenti, cause che non si possono non collegare — come ha dichiarato lo stesso medico provinciale di Cagliari — alle condizioni igienico-sanitarie nelle quali sono costretti a vivere i bambini — soprattutto dei ceti più poveri — a Cabras (come in molti altri comuni della Sardegna) anche in conseguenza della mancanza o insufficienza e arretratezza delle fondamentali strutture della vita civile. (6460)

ZACCARI. — *Ai Ministri delle finanze e del turismo e dello spettacolo.* — Per conoscere se non giudicano opportuno, per favorire i turisti stranieri che intendono venire in Italia con le loro imbarcazioni private, di esaminare la possibilità di consentire la temporanea importazione con l'introduzione in franchigia e senza formalità doganali a tutte le imbarcazioni a seguito di turisti di qualunque tipo con o senza motore almeno a quelle di lunghezza inferiore ai metri 5,50.

Le disposizioni attualmente in vigore prevedono, infatti, l'introduzione in franchigia e senza formalità doganali solo per le imbarcazioni costituite da piccoli battelli pneumatici nonché da canoe e da kayak di lunghezza inferiore ai metri 5,50.

È convinzione dell'interrogante che ogni sforzo debba essere compiuto per il superamento, soprattutto alle frontiere, di difficoltà e di restrizioni che rappresentano un ostacolo grave ad un movimento turistico che va facendosi di anno in anno più intenso sia per lo sviluppo assunto dal turismo nautico sia per la tendenza ormai comune da parte dei turisti di portarsi a seguito le proprie imbarcazioni. (6461)

CHIARIELLO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Circa le effettive intenzioni del Governo in merito all'installazione del preconizzato grande stabilimento della Alfa-Sud a Napoli.

Su tale installazione sono state date più volte assicurazioni che sembrano oggi incontrare ostacoli non previsti, mentre la necessità di promuovere, nei modi che risultino concretamente adeguati e possibili, con capitali privati o in loro assenza con capitali pubblici, la industrializzazione della regione napoletana e, concorrentemente e di riflesso, quella delle altre provincie campane, appare più che mai pressante non solo per l'ascesa umana e sociale ed il benessere delle popolazioni interessate, ma anche per il potenziamento della produzione industriale italiana nell'ambito di quel più esteso Mercato comune di cui l'Italia oggi fa parte e in condizioni di genuina economicità quali si possono senza dubbio riscontrare anche in Napoli e nelle aree contermini. (6462)

PALERMO, VALENZI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se non intenda estendere il riconoscimento della qualifica di prigioniero di guerra, con la conseguente attribuzione dei benefici combattentistici, a tutti i civili che furono deportati ed internati nei campi di concentramento e di lavoro tedeschi, già riconosciuti tali dalle prefetture ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

Detta estensione di benefici è stata disposta, con una visione particolare e restrittiva, dalla Direzione generale leva e truppa con i dispacci nn. 42315 e 40039, rispettivamente del 3 agosto e 21 novembre 1964, in favore del personale che, essendo stato militarizzato ai soli effetti penali e disciplinari ai sensi della legge 25 agosto 1940, n. 1304, fu riconosciuto dalle Commissioni interrogatrici militari e dalle Prefetture all'atto del rientro come internato civile.

Detta estensione, che non comporterebbe alcun aggravio per il bilancio dello Stato, in quanto avente valore ai soli fini matricolari, sanerebbe una grave ingiustizia perpetrata in danno di una non numerosa schiera di ex deportati ed internati civili sopravvissuti ai campi che le forze naziste e fasciste crearono non solo in Germania, ma anche in Italia e nel resto dell'Europa occupata.

Infatti la sistemazione matricolare, per la quale si chiede l'estensione, concederebbe a tale categoria benemerita il beneficio dell'attribuzione delle campagne e della croce di guerra, ponendola alla pari con i prigionieri di guerra e con i militarizzati, in servizio nell'Amministrazione civile dell'Esercito, nel fruire di quanto disposto dalla legge 14 marzo 1961, n. 130.

La concessione, limitata ad una sola ristretta categoria di personale, pone i beneficiari in un'ingiusta condizione di privilegio nei riguardi di tutti gli altri internati e deportati civili. (6463)

PINNA. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere la realtà della situazione vivamente lamentata dalla popolazione tutta di La Maddalena che vede pregiudicati e gra-

vemente compromessi gli interessi privati dei cittadini e degli operatori economici dalla nuova imposizione di pesanti servitù militari sull'isola di La Maddalena in zona « Guardia del Turco » ove la Cassa per il Mezzogiorno, la Regione sarda e l'Amministrazione provinciale hanno speso ingenti somme per la sua valorizzazione turistica e paesaggistica.

Si chiede, altresì, di conoscere se e quali assicurazioni intenda il Ministro dare alla popolazione interessata che la causa dei pregiudizi lamentati verrà prontamente eliminata. (6464)

Ordine del giorno per la seduta di sabato 24 giugno 1967

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, sabato 24 giugno, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

TERRACINI ed altri. — Nuova legge di pubblica sicurezza (566).

Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (1773).

II. Votazione del disegno di legge:

Deputati MAZZONI ed altri; GITTI ed altri; PENNACCHINI ed altri. — Modifiche al testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modifiche (1794) (Approvato dalla 11ª Commissione permanente della Camera dei deputati).

III. Discussione dei disegni di legge:

1. Deputati ROSSI Paolo ed altri. — Limite di età per l'ammissione alle classi della scuola dell'obbligo (1900) (Approvato dalla 8ª Commissione permanente della Camera dei deputati).

2. BOSCO. — Inclusione dei tribunali di Brescia, Cagliari, Lecce, Messina, Salerno e S. Maria Capua Vetere fra quelli cui sono addetti magistrati di Corte di cassazione in funzioni di Presidente e di Procuratore della Repubblica (891).

3. Proroga della delega contenuta nell'articolo 26 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, per la unificazione di servizi nel Ministero della sanità (588).

IV. Seguito della discussione della proposta di modificazioni agli articoli 63 e 83 del Regolamento del Senato della Repubblica (Doc. 80).

V. Discussione dei disegni di legge:

1. TERRACINI e SPEZZANO. — Del giuramento fiscale di verità (1564) (Iscritto all'ordine del giorno ai sensi dell'articolo 32, secondo comma, del Regolamento).

2. VENTURI e ZENTI. — Riapertura e proroga del termine stabilito dall'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, per la presentazione di proposte di ricompense al valore militare (1867).

La seduta è tolta (ore 20,40).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari

ALLEGATO

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE

BASILE: Riassegnazione di una borsa di studio al signor Alfredo Beolchini (6268) Pag.	35006	PIRASTU: Realizzazione dei programmi dell'Enel in Sardegna (6075)	Pag. 35017
BERLINGIERI, MURDACA: Chiusura di stabilimenti industriali in Praia a Mare (Cosenza) (5828)	35006	POLANO: Liquidazione degli arretrati delle pensioni ai ciechi civili (5349)	35017
BOCCASSI: Concessione di prestiti a tasso agevolato alle cantine sociali (5507)	35008	PREZIOSI: Estensione del trattamento economico accessorio ai dipendenti delle Intendenze di finanza (6194)	35018
CANZIANI: Modifica del sistema di riscossione dei canoni di consumo dell'energia elettrica (6109)	35008	RODA: Rilevamento degli emolumenti dei conservatori ipotecari ai fini della denuncia dei redditi (5736)	35018
FANELLI: Gravi danni provocati in provincia di Frosinone dal maltempo (6289)	35009	RODA, LUSSU: Situazione economica delle guardie del parco del Gran Paradiso (5937)	35020
FERRARI Francesco: Istituzione di un ufficio di zona dell'Enel in Casarano (Lecce) (6152); Sistemazione del porto di Otranto (6153)	35009, 35010	ROFFI: Servitù militari imposte su vaste zone prospicienti l'aeroporto di Ferrara (5956)	35020
GIANCANE: Classificazione dei redditi dei commercianti di Taranto ai fini dell'imposta di ricchezza mobile (5897)	35011	ROMANO: Gestione dell'esercizio del gioco del lotto (6197)	35021
GIGLIOTTI: Denunce sporte dal dottor Licata nell'ambito del Consiglio di amministrazione degli Istituti riuniti di assistenza sanitaria e di protezione sociale di Roma (5766)	35011	ROTTA, ALCIDI REZZA Lea, BONALDI, VERONESI: Creazione di nuovi posti di lavoro in conseguenza dell'aumento della popolazione (5955)	35021
GIORGI: Esenzione dall'imposta di famiglia per i grandi invalidi del lavoro (6189)	35012	SALERNI: Concessione dei contributi per la lotta antiparassitaria (6326)	35021
LESSONA: Concessione della aggiunta per familiari a carico sulle pensioni INPS (6184)	35013	SIBILLE: Raccomandazione del Consiglio di Europa relativa alla registrazione dei testamenti (5841)	35021
MAMMUCARI, BUFALINI: Sistemazione giuridica e retributiva dei ricercatori scientifici (6341)	35013	VERONESI: Contributi concessi dal Ministero del turismo nel settore dello spettacolo (4897)	35022
MONTINI: Risoluzione del Consiglio d'Europa relativa all'Organizzazione internazionale del lavoro (5859); Risoluzione del Consiglio d'Europa relativa alla politica generale del Consiglio stesso (5876)	35014	VERONESI, BERGAMASCO, D'ANDREA, BOSSO: Blocco posto dal Governo italiano ad una fornitura di maschere antigas dirette ad Israele (6407)	35022
PACE: Rilascio di copie di atti giudiziari (6045)	35015	AGRIMI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	35013
PALIZZO, DE LUCA Angelo, LOMBARDI, BERTOLA, LORENZI, CORNAGGIA MEDICI, BERNARDI, GIANCANE: Ripristino dell'imposta di consumo sul vino (6187)	35016	ANDREOTTI, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>	35008, 35010, 35017
		Bosco, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>	35014, 35021

CORONA, <i>Ministro del turismo e dello spettacolo</i>	Pag. 35022
GASPARI, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	35012, 35018
LUPIS, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>	35015, 35023
PASTORE, <i>Ministro senza portafoglio</i>	35007, 35011
PRETI, <i>Ministro delle finanze</i>	35011 e <i>passim</i>
REALE, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>	35016, 35022
RESTIVO, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>	35008 e <i>passim</i>
RUBINACCI, <i>Ministro senza portafoglio</i>	35013
TREMELLONI, <i>Ministro della difesa</i>	35006, 35020

BASILE. — *Al Ministro della difesa.* — L'interrogante con riferimento al decreto ministeriale di riassegnazione di una borsa di studio per la frequenza del 14° corso di specializzazione elettronica al signor Beolchini Alfredo (capitolo 3102 anno finanziario 1967) di lire 1.000.000 da parte del Ministero della difesa chiede di conoscere se il fatto corrisponda a verità;

in caso affermativo per quali ragioni è stata riassegnata la borsa di studio di lire 1.000.000 al signor Beolchini Alfredo;

se il suddetto è figlio del generale Beolchini presidente della Commissione di indagine per l'azione svolta dal SIFAR;

se la borsa di studio stessa (cartella n. 101 prot. n. 50/R Direzione generale dei servizi generali) è stata firmata durante i lavori della Commissione;

in caso affermativo se ritiene che sia stata opportuna la concessione della borsa di studio. (6268)

RISPOSTA. — Il Consiglio nazionale delle ricerche, con il patrocinio del Consiglio tecnico scientifico della difesa, indisse a suo tempo un concorso per 7 borse di studio per il « XIV Corso di specializzazione elettronica », così suddivise:

3 borse biennali da lire 2.000.000 ciascuna per i laureati in ingegneria (non elettronica) ed in fisica;

4 borse annuali da lire 1.000.000 ciascuna per i laureati in ingegneria elettronica.

Il relativo bando stabiliva, tra l'altro, che i vincitori delle borse biennali, per poter continuare a fruire della borsa nel secondo anno, dovevano presentare una nuova domanda dopo la frequenza del primo anno e che in caso di abbandono delle borse da parte degli assegnatari le stesse potevano essere destinate dal Ministero della difesa — su proposta del Consiglio nazionale delle ricerche, di concerto con la Direzione militare dei corsi — a favore di altri concorrenti che seguivano gli assegnatari medesimi nella graduatoria di merito.

Dopo il primo anno di corso, l'apposita Commissione si riunì per esaminare la posizione dei giovani già assegnatari delle tre borse biennali, ai fini della conferma o meno della borsa per il secondo anno, e per conferire le quattro borse annuali. Fra i concorrenti a queste ultime vi era l'ingegner Alfredo Beolchini, figlio del generale di corpo d'armata Aldo Beolchini, il quale venne collocato al quinto posto della graduatoria di merito.

Poichè uno dei vincitori delle tre borse biennali, oltre a non essere in regola con gli esami del primo anno, non aveva presentato la prescritta domanda per la conferma della borsa, la menzionata Commissione, in base alla clausola cui si è fatto cenno innanzi, propose di conferire la borsa da un milione rimasta vacante all'ingegner Beolchini; a ciò si provvide con decreto ministeriale 12 aprile 1967.

Per quanto precede, la concessione anzidetta è da ritenere del tutto regolare.

Si aggiunge, comunque, che in data 14 aprile 1967 l'ingegner Beolchini ha rinunciato alla borsa di cui trattasi essendo stato assunto in qualità di impiegato presso una ditta privata.

Il Ministro della difesa
TREMELLONI

BERLINGIERI, MURDACA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-*

nord ed al Ministro delle partecipazioni statali. — Per conoscere:

in considerazione della gravissima ed improvvisa decisione delle Direzioni dello stabilimento tessile « Lini e Lane » s.p.a. di Tortora (Cosenza) e delle Ditte associate Packing, HirktaI e dello Stabilimento elettromeccanico calabro, tutti ubicati nell'area del nucleo di sviluppo industriale di Praia a Mare (Cosenza), di cessazione dell'attività industriale, con conseguente risoluzione del rapporto di lavoro, notificata, inopinatamente, con periodo di preavviso decorrente dal 16 febbraio 1967, a tecnici, impiegati e maestranze, cioè complessivamente a circa 400 (quattrocento) prestatori d'opera;

constatato che l'improvvisa cessazione dell'attività dei predetti stabilimenti, tutti, peraltro, sorti con finanziamenti ed incentivi della Cassa per il Mezzogiorno, ha determinato una situazione di vivissimo allarme nelle popolazioni dei comuni della predetta area di sviluppo industriale che rischia di trasformarsi nel dramma umano di centinaia di famiglie di lavoratori;

considerata, inoltre, la già pesante e notoria avversa congiuntura di sottoccupazione e disoccupazione che imperversa nella Regione calabrese.

se non ritengano doveroso e necessario, nel quadro dell'urgente predisposizione ed attuazione di un organico programma di intervento delle Partecipazioni statali per attivare il processo di industrializzazione della Calabria, e ciò anche in adempimento alla riserva della quota di investimenti nei territori meridionali, di cui all'articolo 5, primo comma, della legge 26 giugno 1965, n. 717, ed all'articolo 2 della legge 29 luglio 1957, n. 634, provvedere, intanto, ed immediatamente, alla irizzazione dei predetti stabilimenti, sia per garantire alle maestranze la continuità dell'occupazione, sia per non compromettere il processo di industrializzazione in atto nell'area del predetto nucleo, per la realizzazione delle cui infrastrutture ed iniziative già lo Stato ha impegnato notevoli interventi finanziari attraverso l'azione meritoria e propulsiva della Cassa per il Mezzogiorno. (5828)

RISPOSTA. — Per delega ricevuta dalla Presidenza del Consiglio si risponde alla suesposta interrogazione.

Il licenziamento del personale dipendente della « Lini & Lane » s.p.a. e ditte consociate e dello Stabilimento elettromeccanico calabro, è dovuto alla necessità, in cui si sono trovate le società in parola, di sospendere l'attività, in conseguenza di una pesante situazione finanziaria, da tempo determinatasi.

L'obiettivo della prosecuzione presso i cennati stabilimenti dell'attività produttiva è stato raggiunto, con l'intervento dell'IMI, attraverso la costituzione di una società di gestione denominata « Nuova Lini & Lane », la quale ha preso in affitto, con decorrenza 1° marzo scorso, gli impianti di proprietà delle preesistenti società al fine di subentrare ad esse nella prosecuzione delle produzioni.

In relazione alla iniziativa sopra delineata, la « Lini & Lane » e le consociate hanno anche formalmente cessato l'attività verso la metà dello scorso febbraio, licenziando il personale al quale — secondo quanto emerso da contatti intercorsi con l'istituto interessato — sono state tempestivamente versate le spettanze a titolo di indennità di liquidazione; e ciò grazie ad anticipazioni effettuate dalla « Nuova Lini & Lane » sui canoni d'affitto dello stabilimento.

La « Nuova Lini & Lane » ha già iniziato la propria attività produttiva, per quanto consentito dalle disponibilità immediate di materia prima (filati e tessuti grezzi di cotone), e dall'attuale carnet di ordini che, a quanto si confida da parte dei gestori, potrà sostanziosamente incrementarsi dopo la prossima presentazione di un nuovo campionario alla clientela. La società di gestione ha già assunto parte dei dipendenti della vecchia « Lini & Lane » ed è auspicabile che aumenterà gradualmente, nel corso dell'anno, l'occupazione operaia.

Il Ministro senza portafoglio
PASTORE

BOCCASSI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere i motivi della ritardata emissione del decreto annuale di attuazione dell'articolo 8 del piano verde n. 2, concernente la concessione di prestiti a tasso agevolato a favore delle cantine sociali.

La mancata tempestività del provvedimento crea gravi difficoltà di cassa alle cantine sociali e, conseguentemente, ai soci conferenti in attesa della prima rata di acconto. (5507)

RISPOSTA. — Premesso che le operazioni di ammasso volontario di uve e mosti di produzione 1966 si sono regolarmente svolte, si comunica che il decreto concernente la concessione del contributo dello Stato a favore dell'ammasso stesso è stato già predisposto ed è attualmente all'esame della Corte dei conti per la registrazione.

Con tale decreto che prevede la spesa complessiva di un miliardo di lire (e cioè 200 milioni di lire in più rispetto allo scorso anno) il contributo non viene dato più negli interessi sui prestiti contratti per poter corrispondere acconti ai conferenti, bensì nelle spese di gestione, nel limite massimo del 10 per cento. Tale innovazione semplifica la documentazione e la procedura degli accertamenti di ufficio, consentendo, così, una più sollecita liquidazione del contributo stesso alle cantine sociali e agli altri enti beneficiari.

Le preoccupazioni manifestate dalla signoria vostra onorevole nella seconda parte della interrogazione non sembra abbiano ragione di sussistere, in quanto gli istituti di credito effettuano, fin dall'inizio della campagna vinicola, le operazioni di finanziamento alle cantine sociali e agli altri enti gestori degli ammassi, in conformità delle vigenti disposizioni sul credito agrario.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste

RESTIVO

CANZIANI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere se è a conoscenza del proposito del-

l'Amministrazione dell'Enel di modificare l'attuale sistema della riscossione dei canoni di consumo dell'energia elettrica, da bimestrale a trimestrale.

L'interrogante segnala che gli utenti, specialmente gli operai ed i pensionati, sono nettamente contrari a tale sistema di riscossione, perchè pericolosamente gravoso sui bilanci familiari. (6109)

RISPOSTA. — In merito all'interrogazione sopra trascritta, sentito l'Enel, si fa presente quanto segue.

L'Enel, nel quadro dei provvedimenti di carattere organizzativo tendenti a realizzare una gestione sempre più economica, che consenta di assorbire la lievitazione dei costi, ha deciso di modificare l'attuale periodicità di lettura dei contatori, fatturazione ed esazione delle bollette per le utenze di massa, passando dal ciclo bimestrale al ciclo trimestrale; rimarrà invariata, invece, l'attuale periodicità mensile per le maggiori utenze.

In ordine poi alle preoccupazioni espresse dalla signoria vostra onorevole sul peso che le bollette trimestrali assumerebbero per i bilanci familiari più modesti, quelli dei lavoratori soprattutto, può fornire elementi chiarificatori un'indagine svolta dall'ISTAT nel 1963-1964 e pubblicata dall'Istituto statistico delle Comunità europee: « Bilanci familiari, 1963-1964 ».

Questa indagine ha rilevato l'incidenza della spesa per energia elettrica sui consumi totali annui della famiglia, secondo la professione del capo famiglia. Tale incidenza varia per le famiglie di operai e dei lavoratori agricoli, dall'1,1 per cento all'1,4 per cento.

Inoltre si osserva, in termini assoluti, che circa cinque milioni di utenti domestici, i quali avendo la sola fornitura di illuminazione possono considerarsi i meno abbienti, hanno un consumo medio di circa 130 kWh all'anno. Con la fatturazione bimestrale tali utenti pagano nell'anno sei bollette, ciascuna delle quali per un importo medio di lire 1.200 (comprese imposte), mentre con la fatturazione trimestrale pagheranno, sem-

pre nell'anno, quattro bollette, ciascuna delle quali per un importo di lire 1.800.

Da quanto sopra risulta evidente che il maggior importo delle bollette trimestrali costituirà, per le categorie dei lavoratori, una percentuale modestissima del loro bilancio familiare, nei mesi in cui avviene il pagamento.

In definitiva le preoccupazioni espresse non sembrano avere fondamento, mentre sono da sottolineare i vantaggi che la modifica nella periodicità di fatturazione comporta per l'utenza in generale.

Infatti, la fatturazione trimestrale comporterà per l'utenza un minor disturbo, in conseguenza della riduzione da 12 a 8 degli interventi che il personale dell'Enel effettua, nell'anno, a domicilio dell'utente per la lettura dei contatori per l'esazione delle bollette.

Inoltre, sul piano dell'utilità generale, si può affermare che le economie di gestione, che potranno essere realizzate dall'Enel con tale innovazione, andranno in definitiva a vantaggio degli utenti.

Infine è da rilevare che la tendenza ad ampliare l'intervallo di fatturazione si è affermata da molti anni anche negli altri Paesi. Il ciclo trimestrale è infatti già adottato, ad esempio, in Inghilterra ed in Francia. Anzi, in quest'ultimo paese dove, secondo la detta pubblicazione, l'incidenza sui bilanci familiari della spesa per energia elettrica è al nostro livello, è stata recentemente adottata la periodicità quadrimestrale per le zone rurali.

Il passaggio della fatturazione alla periodicità trimestrale, deliberato dal Consiglio di amministrazione dell'Enel fin dal 1966, è già in fase di attuazione e le relative bollette verranno emesse a partire dal 1° luglio prossimo.

*Il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato*

ANDREOTTI

FANELLI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quali provvedimenti urgenti intende adottare in favore

delle contrade Mole Bisleti - Fontana Sistiliana - Vallemicina - Le Fratte - Laguccio e Cuione nel comune di Alatri, in provincia di Frosinone, colpite da una violenta grandinata che ha distrutto totalmente tutte le coltivazioni lasciando nella miseria centinaia di famiglie di modesti agricoltori. (6289)

RISPOSTA. — Il competente ispettorato agrario di Frosinone ha riferito che la grandinata del 18 maggio 1967 ha causato, nelle località indicate dalla signoria vostra onorevole, danni sensibili alle colture della vite e degli ortaggi e, in misura minore, alle colture foraggere, del grano e delle fave, con una incidenza media sulla produzione lorda vendibile aziendale di circa il 50 per cento.

Durante i sopralluoghi, tempestivamente eseguiti dai funzionari dell'ispettorato, è stata data la massima assistenza tecnica ai coltivatori, ai quali è stato consigliato, in particolare, di effettuare adeguati trattamenti, soprattutto alla vite, per evitare anche l'insorgere di attacchi antiparassitari.

I funzionari medesimi hanno svolto, nella circostanza, diffusa opera di divulgazione tra gli operatori danneggiati che possono avere interesse di chiedere la concessione dei prestiti quinquennali di esercizio, con il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi, previsti dall'articolo 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, e successive integrazioni.

Lo stesso ufficio ha tempestivamente comunicato l'elenco delle zone colpite alla locale intendenza di finanza che, a quanto risulta, ha già in corso i necessari accertamenti onde riferire al Ministero delle finanze, per l'eventuale adozione delle consentite agevolazioni fiscali e contributive.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste

RESTIVO

FERRARI Francesco. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere se l'Enel, in occasione della recente istituzione di un Ufficio di zona a Maglie, su cui gravitano i Comuni posti lun-

go il versante adriatico, non ritenga istituire analogo Ufficio di zona a Casarano (Lecce), su cui gravitano tutti i Comuni posti lungo il versante jonico. (6152)

RISPOSTA. — In merito all'interrogazione sopra trascritta, sentito l'Enel, si fa presente quanto segue.

I principi direttivi fissati dal Consiglio di amministrazione dell'Enel per la delimitazione del territorio di competenza delle zone, stabiliscono che queste debbono coincidere, di norma, con le circoscrizioni provinciali.

Le sole eccezioni a questa regola possono riscontrarsi per le provincie che presentano un elevato numero di utenze o notevoli dimensioni territoriali.

Per quanto riguarda la provincia di Lecce, tenuto conto delle dimensioni elettriche (241.000 utenze) e di quelle territoriali (2.760 Kmq.), è stata avvertita la necessità di creare, nell'ambito di detta provincia, due zone di distribuzione, in modo da ripartire la gestione dell'utenza e degli impianti in unità operative di adeguata consistenza e di elevato grado di funzionalità, tali da assicurare al tempo stesso l'economicità di gestione prescritta dalla legge istitutiva dell'Ente.

La scelta delle sedi di tali uffici di zona è stata preceduta da un completo ed esauriente esame di tutti i fattori inerenti l'organizzazione dei servizi della distribuzione di energia elettrica, quali quelli concernenti la più idonea gestione tecnica degli impianti e lo svolgimento di efficienti rapporti con l'utenza nonché tutti gli altri fattori ambientali che hanno rilevanza al riguardo.

In conseguenza, per evidenti ragioni organizzative, una sede di zona è stata posta nel comune di Lecce, capoluogo della provincia, mentre la seconda sede di zona è stata ubicata nel comune di Maglie.

L'istituzione di una terza sede di zona nella provincia di Lecce non potrebbe trovare giustificazione, in quanto non sarebbe rispondente ai criteri di funzionalità ed economicità che presiedono la gestione dell'Ente.

Ciò premesso, per quanto concerne in particolare l'organizzazione del servizio elettrico nel comprensorio territoriale interessante il comune di Casarano, l'Enel, nell'ambito dei programmi di decentramento della propria organizzazione periferica, ha previsto la dislocazione in detto Comune di una unità operativa, denominata « Agenzia », in grado di svolgere efficacemente i compiti inerenti la gestione tecnica degli impianti di distribuzione nonché le normali funzioni di carattere commerciale ed amministrativo.

Tale agenzia avrà il compito di coordinare l'attività delle squadre di esercizio operanti nel comprensorio territoriale costituito dal comune di Casarano e da altri Comuni del litorale jonico in esso gravitanti.

Le squadre di esercizio, ubicate oltre che nel comune di Casarano anche in alcuni altri Comuni opportunamente prescelti al fine della migliore organizzazione del servizio, saranno dotate di un congruo numero di operai nonché delle necessarie attrezzature di automezzi, assicurando la massima tempestività di intervento in caso di necessità per tutto il territorio di competenza della agenzia.

Inoltre, la presenza a Casarano del reparto commerciale, consentirà un agevole svolgimento dei normali rapporti di carattere commerciale ed amministrativo con l'utenza interessata.

Si ritiene, pertanto, che la soluzione organizzativa adottata per il comprensorio territoriale di Casarano risulterà adeguata alle esigenze locali ed assicurerà la prestazione di un efficiente servizio e la più sollecita assistenza all'utenza.

*Il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato*
ANDREOTTI

FERRARI Francesco. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-nord.* — Per conoscere se non ritiene opportuno proporre un intervento della Cassa per il Mezzogiorno a favore del porto di Otranto (Lecce) per la eliminazione totale della secca e

per il prolungamento del molo foraneo, in considerazione che esso ha le caratteristiche oltre che di porto commerciale anche di porto turistico. (6153)

RISPOSTA. — Il piano di coordinamento, di cui all'articolo 1 della legge 26 giugno 1965, n. 717, non prevede a carico della Cassa per il Mezzogiorno alcun intervento per il porto di Otranto (Lecce).

Tale piano, come è noto, prevede — in conformità alla cennata legge — che la « Cassa » intervenga solo per i porti a servizio delle aree e dei nuclei di industrializzazione, precisando anche l'entità del relativo impegno finanziario.

Peraltro, lo stesso piano specifica che « agli interventi nei porti indicati si potrà aggiungere l'ammodernamento delle attrezzature esistenti in alcuni degli altri porti a servizio delle aree e dei nuclei di industrializzazione, nonché dei comprensori turistici, con priorità per quelli le cui opere sono state finanziate in parte dal Ministero dei lavori pubblici ».

In proposito, si comunica che sono in corso opportune intese con gli organi competenti dell'Amministrazione ordinaria per definire gli aspetti d'ordine giuridico, amministrativo e finanziario dell'intervento della « Cassa » per quanto concerne lo specifico settore dei piccoli porti turistici e delle relative attrezzature.

Il Ministro senza portafoglio
PASTORE

GIANCANE. — *Ai Ministro delle finanze.*
— Premesso:

che l'articolo 85 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645, sancisce che in categoria C-1 vanno tassati i redditi di lavoro autonomo delle persone fisiche, come quelli prodotti nell'esercizio di arti, professioni ed imprese organizzate prevalentemente con il lavoro proprio del contribuente e dei componenti della famiglia;

che la circolare ministeriale del 18 dicembre 1959, n. 340250, precisa che la clas-

sificazione del reddito di ricchezza mobile C-1 è riconosciuta all'azienda nella quale la somma dei salari figurativi del titolare e dei familiari è inferiore a due terzi del reddito definito,

l'interrogante chiede di conoscere per quali motivi l'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Taranto classifica i redditi ai fini dell'imposta di ricchezza mobile di alcuni commercianti alimentaristi in categoria B anziché in categoria C-1, pur riconoscendo errata tale classifica, e ciò con grave danno economico degli interessati. (5897)

RISPOSTA. — Dai controlli effettuati, non risulta confermato che da parte dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Taranto sia stata negata la classificazione in categoria C/1 del reddito dei commercianti di generi alimentari ogni qualvolta ricorrono le condizioni previste dall'articolo 85 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645. Lo stesso Ufficio distrettuale applica tale norma e le direttive di cui alla circolare n. 304250/1959 del Ministero delle finanze con la massima comprensione, prescindendo da ogni considerazione che possa in qualche modo ostacolare la concessione del beneficio della minore classifica del reddito delle imprese organizzate prevalentemente con il lavoro del contribuente e dei propri familiari.

Tale atteggiamento risulta confermato dalla situazione delle tassazioni operate a carico degli appartenenti alla predetta categoria ai fini del tributo mobiliare per l'anno 1962.

Infatti, per tale anno soltanto i redditi di 157 dei 433 commercianti di generi alimentari esistenti nel distretto dell'Ufficio di Taranto sono stati classificati in categoria B, mentre per i redditi dei restanti 276 è stata riconosciuta la classificazione in categoria C/1.

Il Ministro delle finanze
PRETI

GIGLIOTTI. — *Ai Ministri dell'interno e della sanità.* — Per conoscere se il prefetto di Roma ed il medico provinciale di Roma

li hanno messi a conoscenza dei gravi fatti che il dottor Nicolò Licata, componente del Consiglio d'amministrazione degli Istituti riuniti di assistenza sanitaria e di protezione sociale di Roma, ha denunciato nel dichiarare, nella seduta del Consiglio di amministrazione del 23 gennaio 1967, i motivi per i quali votava contro il bilancio di previsione per il 1967 e se in relazione a tali fatti intendono prendere provvedimenti e quali.

L'interrogante chiede, inoltre, di conoscere quali provvedimenti prefetto e medico provinciale hanno preso in relazione alla denuncia del predetto consigliere del 17 ottobre 1966 (fra l'altro, di un falso contenuto nel verbale della seduta del Consiglio del 24 settembre 1966, dal quale risulta che il conferimento di incarichi per la copertura di nuovi posti di primario nel dipendente istituto di chirurgia ed ortopedia infantile era avvenuto dopo la votazione segreta, nel mentre in effetti non si era proceduto a nessuna votazione segreta, come fu riconosciuto nella seduta del Consiglio di amministrazione del 15 dicembre 1966). (5766)

RISPOSTA. — La deliberazione 23 gennaio 1967, con cui il Consiglio di amministrazione degli IRASPS di Roma ha votato il bilancio di previsione 1967, appena esaminata dal medico provinciale, dovrà poi essere sottoposta al controllo del Comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, cui compete, in definitiva, l'adozione dei provvedimenti di merito.

La deliberazione adottata dal Consiglio di amministrazione degli IRASPS nella seduta del 24 settembre 1966, relativa al conferimento di incarichi di primariato, era sostanzialmente connessa con altro atto deliberativo di pari data, con il quale l'ente istituiva in pianta organica alcuni nuovi posti, tra i quali tre di primario ed uno di direttore del Centro di ortodonzia.

In ordine a quest'ultima deliberazione il medico provinciale ha osservato che la stessa non era ancora attuale, in quanto le opere di ampliamento dell'ospedale erano ancora alla fase di semplice progettazione.

In data 27 dicembre 1966, la deliberazione in argomento venne, tuttavia, approvata dal

Comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica a condizione che alla pianta organica venisse data attuazione man mano che si fossero resi funzionanti i vari reparti.

L'atto di conferimento degli incarichi, contro il quale il consigliere degli IRASPS dottor Licata ha presentato un esposto, è da ritenersi, pertanto, ormai superato.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno
GASPARI

GIORGI. — *Al Ministro delle finanze.* — Premesso che numerosi sono ancora i grandi invalidi del lavoro i quali, pur vivendo dei soli proventi degli Istituti assicuratori, sono soggetti all'imposta di famiglia da parte della quasi totalità delle Amministrazioni municipali della Repubblica italiana; considerato che questi martiri del lavoro costituiscono valori gloriosi della più nobile delle categorie, vera aristocrazia del lavoro, cittadini cui la Patria deve eterna riconoscenza,

l'interrogante chiede di conoscere se intenda proporre, ad onore dei grandi invalidi — considerato che onorando tale categoria si onora e si esalta il lavoro e le sue milizie pacifiche — l'esenzione dall'imposta di famiglia per tutti coloro i quali, rientrando in detta categoria (invalidità dall'80 per cento al 100 per cento), continuo di entrate per soli proventi degli Istituti assicuratori e retribuzioni da collocamento obbligatorio.

L'interrogante esprime la certezza che, per la squisita sensibilità più volte dimostrata verso i problemi della categoria, l'interrogazione in parola trovi agevole accoglimento. (6189)

RISPOSTA. — Il provvedimento di esonero dei grandi invalidi del lavoro dal pagamento dell'imposta di famiglia non può essere adottato in via amministrativa, atteso che l'agevolazione in parola può discendere soltanto da una apposita disposizione di legge.

Il Ministro delle finanze
PRETI

LESSONA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere se ritenga che l'Ufficio provinciale del tesoro di Pistoia abbia interpretato in modo restrittivo le disposizioni di legge in vigore e in modo arbitrario la legge n. 903-1965, articolo 39, negando l'aggiunta per familiare a carico (figlia inabile) sulla pensione di Baldini Ferdinando, pensionato dello Stato e della Previdenza sociale.

L'articolo 39 della legge n. 903, infatti, delega il Governo ad emanare norme (punto c) per stabilire che le maggiorazioni per le pensioni per carichi familiari non sono compatibili con gli assegni familiari.

In primo luogo la questione è sempre *de iure condendo* perchè il Governo non si è ancora avvalso della delega, in secondo luogo le maggiorazioni sulle pensioni non saranno mai compatibili, neppure quando saranno emanate le norme delegate, con le aggiunte di famiglia su altre pensioni, trattandosi di elementi del tutto diversi da quelli presi in considerazione dal legislatore il quale ha voluto, per ora solo come principio, vietare che si cumulassero assegni familiari per attività di lavoro e maggiorazioni sulle pensioni e non ha certo inteso che i titolari di più pensioni, come è il caso del signor Baldini, non possano percepire le aggiunte su ciascuna delle pensioni. (6184)

RISPOSTA. — La questione della cumulabilità delle quote di aggiunta di famiglia ai titolari di pensione ordinaria, ai sensi dell'articolo 5 della legge 27 maggio 1959, n. 324, con la maggiorazione di cui sono provvisti i pensionati dell'INPS per i familiari a carico, è stata già definita da questo Ministero, nel senso che le quote medesime competono sul trattamento di quiescenza ordinario anche se gli interessati fruiscano di pensione INPS maggiorata per i familiari di cui trattasi.

Ciò premesso, si comunica che sono state impartite istruzioni alla Direzione provinciale del tesoro di Pistoia per la definizione della trattazione relativa al signor Baldini Ferdinando e che la Direzione medesima ha già disposto il pagamento, in favore dell'interessato, degli arretrati dal 13 luglio 1964 al 12 maggio 1967 spettanti al

predetto a titolo di quote di aggiunta di famiglia per le persone a carico.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro
AGRIMI

MAMMUCARI, BUFALINI. — *Al Ministro senza portafoglio per la ricerca scientifica.* — Per conoscere se, di fronte alle ripetute e unanimi manifestazioni di malcontento e di protesta dei ricercatori scientifici, determinate dalla difficile e alle volte drammatica situazione in cui versano i lavoratori della scienza a causa di una non ancora definita politica della ricerca e della conseguente non definita classificazione della categoria in parola,

non si intenda provvedere, anche nel quadro dell'attuazione della programmazione nazionale, alla « sistemazione » giuridica, contrattuale, normativa, retributiva, dei ricercatori, al fine di eliminare una delle cause principali che inducono i nostri « cervelli » scientifici ad emigrare o, peggio ancora, a preferire altre attività a quella per la quale hanno studiato ed intellettualmente sofferto. (6341)

RISPOSTA. — Il problema della definizione dello stato giuridico e del trattamento economico del personale di ricerca, aiutante e tecnico è ben presente allo scrivente Ministro, il quale è pienamente consapevole dell'importanza fondamentale che il fattore umano assume nella ricerca scientifica.

Proprio allo scopo di favorire una sollecita risoluzione di tale problema, con particolare riferimento al personale dipendente dal Consiglio nazionale delle ricerche, lo scrivente ha rivolto premure perchè venissero indette apposite riunioni interministeriali presso l'Ufficio per la riforma della Pubblica amministrazione, cui compete specificamente il compito di definire la regolamentazione del personale stesso.

Lo scrivente, che già a suo tempo ebbe a raccomandare agli organi ministeriali competenti di esaminare con la massima comprensione i particolari e delicati problemi

del personale di ricerca, desidera informare le signorie vostre onorevoli che ha dato mandato ai propri rappresentanti nelle predette riunioni interministeriali di ribadire tale posizione e di agevolare l'accoglimento delle istanze della categoria nella misura più ampia possibile.

Il Ministro senza portafoglio

RUBINACCI

MONTINI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere il punto di vista del Governo sulla Risoluzione n. 341, che reca risposta al 15° Rapporto di attività dell'Organizzazione internazionale del lavoro, approvata dall'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa, su proposta della Commissione sociale;

ed in particolare se il Governo italiano intenda prendere o abbia preso iniziative nel senso indicato in detta Risoluzione, in cui si formulano varie osservazioni e raccomandazioni sull'attività di detta Organizzazione. (5859)

RISPOSTA. — Com'è noto, la risoluzione n. 341 dell'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa che reca risposta al 15° rapporto di attività dell'Organizzazione internazionale del lavoro, nel riprodurre sommariamente l'elenco delle attività svolte dall'OIL, auspica da parte della stessa un sempre più fattivo intervento, sia sul piano mondiale che su quello europeo, in materia di protezione e di sviluppo sociale.

Per quanto concerne l'attività del nostro Paese nell'ambito dell'OIL, si fa presente anzitutto che l'Italia è sempre presente con delegazioni di funzionari governativi e di rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori nella Conferenza generale, nel Consiglio di amministrazione, nelle Commissioni di industria ed in numerosissime altre riunioni dell'Organizzazione.

Inoltre lo Stato italiano ha già, rispetto ad altri Stati membri dell'Organizzazione, una legislazione in via generale allineata agli strumenti adottati dall'OIL e spesso an-

che più avanzata rispetto agli strumenti medesimi; il nostro Paese infatti è fra quelli che annoverano il maggior numero di ratifiche di convenzioni internazionali.

Peraltro le delegazioni italiane che partecipano, a tutti i livelli, ai lavori dell'OIL non mancano di promuovere, sostenere ed approvare iniziative che possano contribuire allo sviluppo del progresso sociale.

È da tener presente, poi, in modo particolare, l'azione italiana per quanto concerne l'assistenza tecnica ai paesi in via di sviluppo. Si richiama, in proposito, l'istituzione del Centro di perfezionamento tecnico e professionale di Torino, sorto per iniziativa e con il determinante concorso economico del Governo italiano e che tanto interesse ed entusiasmo ha suscitato presso i paesi anzidetti, e si richiamano altresì le missioni effettuate da esperti italiani, per incarico dell'OIL, in diverse regioni del mondo per svolgere in loco i programmi di assistenza tecnica.

*Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale*

Bosco

MONTINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri della difesa, dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed al Ministro senza portafoglio per la ricerca scientifica.* — Per conoscere il punto di vista del Governo sulle Risoluzioni n. 332 e n. 334, relative alla politica generale del Consiglio d'Europa, approvate dall'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa, su proposta della Commissione politica ed economica, e sulla Raccomandazione numero 123 del giugno 1965, sulla Gran Bretagna, l'EFTA e la CEE, approvata dall'Assemblea dell'Unione europea occidentale, su proposta della Commissione per gli affari generali; ed in particolare se il Governo italiano intenda prendere o abbia preso iniziative nel senso indicato in dette Raccomandazioni o Risoluzioni, in cui s'invitano gli Stati membri a compiere ogni sforzo per consentire l'adesione o l'associazione alla CEE della

Gran Bretagna e degli altri Paesi membri della zona di libero scambio. (5876)

RISPOSTA. — Rispondo anche a nome del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri della difesa, dell'industria, commercio e artigianato e della ricerca scientifica.

Il Governo italiano ha sempre mantenuto, come è noto, una posizione nettamente favorevole all'ingresso della Gran Bretagna nella Comunità economica europea.

Fin dalla rottura delle precedenti trattative tra la Gran Bretagna e la CEE, nel gennaio 1963, l'Italia si è adoperata per evitare un ulteriore approfondimento dei dissensi fra le due parti e per stabilire condizioni per quanto possibile favorevoli ad una ripresa del dialogo.

Analogo atteggiamento costruttivo ha tenuto il Governo italiano in occasione dei recenti sondaggi condotti a Roma e nelle altre capitali della Comunità dal Primo Ministro britannico Wilson e dal Ministro degli esteri Brown per individuare i principali problemi posti da una nuova domanda inglese di adesione alla CEE.

La presentazione della domanda di adesione da parte del Governo britannico, avvenuta il 10 maggio 1967, ha trovato quindi l'Italia pronta ad esaminare con spirito di fattiva collaborazione i diversi aspetti del problema e a ricercare con la più favorevole disposizione possibile le soluzioni più idonee a consentire l'auspicata evoluzione dei rapporti tra la Gran Bretagna e le Comunità economiche europee.

In occasione della riunione « al vertice » dei sei Capi di Stato e di Governo della CEE, svoltasi a Roma il 30 maggio 1967, il Presidente del Consiglio onorevole Moro ha espresso il vivo compiacimento del Governo italiano sulla domanda di adesione presentata dal Governo britannico. I sei Capi di Stato e di Governo della CEE hanno convenuto all'unanimità di dare inizio all'applicazione delle procedure previste — in tema di adesione di nuovi membri alle Comunità economiche europee — dagli articoli 237 del trattato CEE e 205 del trattato CEEA.

In conformità con tale decisione, il Consiglio dei ministri della CEE, svoltosi a Bruxelles il 5 e 6 corrente, ha dato inizio alle procedure previste dagli articoli sopra citati, informando il Governo britannico e quelli irlandese e danese, che avevano presentato domanda di adesione alle Comunità contemporaneamente alla Gran Bretagna.

Il Governo italiano darà ogni appoggio per un rapido espletamento, in sede comunitaria, delle procedure previste per l'esame di dette domande di adesione.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

LUPIS

PACE. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere, in riferimento alla circolare diramata dal suo Dicastero il 25 febbraio 1967 n. 4/2789/61 in ordine al rilascio di copie di atti giudiziari, se:

1) gli è noto l'estremo disagio nel quale si è tornati a versare in tutti gli uffici giudiziari per il rilascio di copie di atti e legali ed informi: la impossibilità di ottenere tali copie da parte degli avvocati importa decadenze quasi sempre insanabili con pregiudizi irrimediabili;

2) gli è noto come tale sconcertante situazione vieppiù pregiudichi avvocati non residenti nella sede degli uffici interessati;

3) gli è noto che con le macchine riproduttrici di fotocopie, installate in quasi tutti i Tribunali nei locali dei Consigli dell'Ordine degli avvocati e procuratori, si era avviato a tale inconveniente;

4) gli è noto che ora la circolare predetta ha riportato le cose al più esasperante sconcerto;

5) non crede di disporre che le Cancellerie possano consentire l'esecuzione di copie con impiego delle macchine fotoriproduttrici da eseguirsi nei locali dei Consigli professionali, sempre che ubicati nello stesso palazzo di giustizia;

6) vuole chiarire alle Cancellerie che, trattandosi di copie estratte dai difensori, nessun pagamento è dovuto, a meno che naturalmente non sia richiesta l'attestazione di rilascio da parte dell'ufficio. (6045)

RISPOSTA. — Il Ministero di grazia e giustizia, con la circolare n. 4/2789/61 del 18 febbraio (non 25 febbraio) 1967, si è limitato a richiamare l'attenzione degli uffici giudiziari sul disposto dell'articolo 24 del vigente regolamento, approvato con regio decreto 10 dicembre 1882, n. 1103, che fa divieto di « asportare dall'ufficio gli atti in esso depositati ».

Ciò in relazione a segnalazioni pervenute dalle quali risultava che taluni uffici avrebbero consentito la riproduzione di copie di atti giudiziari mediante apparecchi non presi in locazione direttamente ed installati in locali diversi da quelli delle cancellerie.

In proposito si osserva che il divieto di cui all'articolo 24 del regolamento sopra citato è tassativo e non consente eccezioni di sorta, ricollegandosi tale divieto alla esigenza inderogabile di tutelare la conservazione e la sicurezza degli atti custoditi nelle cancellerie e segreterie giudiziarie. Ciò a prescindere dalla considerazione che il sistema dell'affidamento degli atti ai professionisti, al fine dell'estrazione delle copie, si risolverebbe in definitiva in pregiudizio dell'Erario, per la mancata percezione dei diritti concernenti il rilascio di dette copie.

Per quanto attiene poi alle difficoltà che si riscontrano per ottenere sollecitamente le copie degli atti presso gli uffici, il Ministero di grazia e giustizia non ha mancato e non mancherà di adoperarsi, entro i limiti consentiti dalle disponibilità di bilancio, per approntare gli strumenti idonei al fine di rendere più rapido il servizio di cui trattasi.

Si fa presente infine che, in conformità di quanto previsto dalla circolare n. 984/26 del 28 febbraio 1958, resta invariata la facoltà concessa al difensore, nei casi previsti dalla legge, di estrarre a propria cura e senza corrispondere alcun diritto copie di atti per uso di studio, purchè ciò avvenga, naturalmente, nell'ufficio ove gli atti si trovano e sotto la vigilanza e responsabilità del cancelliere.

Il Ministro di grazia e giustizia

REALE

PELIZZO, DE LUCA Angelo, LOMBARDI, BERTOLA, LORENZI, CORNAGGIA MEDICI, BERNARDI, GIANCANE. — *Ai Ministri dell'interno e del tesoro.* — Attese le deficitarie situazioni di bilancio della maggior parte dei Comuni e constatato che non si è a tutt'oggi provveduto in maniera organica e completa ad integrare le partite di entrate scoperte conseguenti alla legge 18 dicembre 1959, n. 1079, che aboliva l'imposta sul vino; che le integrazioni effettuate dallo Stato a seguito delle leggi 23 maggio 1964, n. 403, e 5 luglio 1966, n. 527, riguardano soltanto gli anni 1962 e 1963;

tenuto conto che la maggior parte degli Enti locali interessati devono annualmente stanziare in entrata l'importo delle partite scoperte e sino ad oggi dallo Stato non ripianate, costringendo in tal modo le Amministrazioni comunali a ricorrere alle anticipazioni di cassa che comportano un notevole onere di interessi e nello stesso tempo rendono difficoltosa, se non impossibile, l'impostazione di una seria programmazione dell'attività futura; premesso quanto sopra, gli interroganti chiedono di conoscere se, come e quando intendano reintegrare i Comuni delle perdite da essi subite a seguito dell'abolizione dell'imposta sul vino e se, dopo una certo non fruttuosa esperienza pluriennale, non giudichino miglior partito, nell'interesse reciproco dei Comuni e dello Stato, ripristinare l'imposta di consumo sul vino. (6187)

RISPOSTA. — Si risponde in luogo del Ministro dell'interno.

Com'è noto, l'abolizione dell'imposta di consumo sul vino, disposta a decorrere dal 1° gennaio 1962 dall'articolo 8 della legge 18 dicembre 1958, n. 1079, ha comportato per i Comuni una perdita annua di circa 35 miliardi di lire.

Tale perdita è stata compensata per circa la metà mediante l'attribuzione, in via continuativa, ai Comuni con più di 10.000 abitanti, di una compartecipazione al provento dell'IGE sulle carni e sui vini localmente riscossa (articolo 5 della legge 1079/1959).

Per la restante parte i Comuni hanno ottenuto la compensazione, a carico dell'Era-rio, soltanto per gli anni 1962 e 1963, rispettivamente con le leggi 10 maggio 1964, n. 401, e 5 luglio 1966, n. 527.

Occorre, quindi, provvedere per gli anni 1964, 1965 e 1966, per una complessiva spesa di circa 54 miliardi.

Allo stato attuale, ogni iniziativa, analoga a quelle adottate per gli anni 1962 e 1963, resta condizionata dalla ricerca delle fonti di copertura del relativo onere. Tale ricerca, non senza difficoltà, si va svolgendo presso il competente Ministero del tesoro, nell'ambito delle possibilità di bilancio.

Si ritiene, comunque, che per l'avvenire il problema possa essere risolto in via definitiva mediante la approvazione dello schema di apposito disegno di legge predisposto dal Ministero delle finanze, concernente disposizioni in materia di imposte comunali di consumo. Tale provvedimento, attualmente all'esame dei vari Dicasteri interessati, potrà non soltanto compensare i Comuni della perdita di cui si tratta, nonché di quelle subite per le recenti esenzioni in materia edilizia, ma contribuirà in modo sensibile al risanamento delle finanze comunali, in quanto il maggior gettito che da esso potrà derivare è valutabile in circa 75 miliardi di lire all'anno.

Il Ministro delle finanze
PRETI

PIRASTU. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere se l'Enel intenda realizzare in Sardegna i programmi da tempo previsti, riconfermati in occasione del trasferimento all'Ente elettrico dei cespiti appartenenti all'ex Carbosarda, per l'incremento della produzione carbonifera ai fini della sua utilizzazione per il completo funzionamento della supercentrale di Portovesme.

L'interrogante chiede altresì di sapere se non ritenga necessario che l'Enel riprenda i lavori per l'apertura della miniera di Nuraxi Figus, sia per i fini detti sia per assicurare il mantenimento e l'elevamento del li-

vello attuale della mano d'opera occupata. (6075)

RISPOSTA. — In merito all'interrogazione sopra trascritta, sentito l'Enel, si fa presente quanto segue.

L'Enel ha realizzato in Sardegna i programmi elettrici previsti dalla Carbosarda. Per quanto riguarda i lavori minerari, l'Enel ha in atto per la miniera di Seruci il potenziamento degli impianti, delle attrezzature e conseguentemente della produzione: l'Ente ha infatti investito in detta miniera nel 1966 lire 750 milioni, ed ha in programma di investire nel 1967 lire 850 milioni. La produzione è salita da tonnellate 510.000 nel 1965 a tonnellate 558.000 nel 1966 e dovrebbe essere dell'ordine di tonnellate 650.000 nel 1967.

A Nuraxi-Figus, come noto, non esiste una vera miniera ma soltanto due pozzi di 500 metri di profondità, invasi dalle acque durante la guerra. L'Enel ha comunque proseguito i lavori di prosciugamento iniziati nel 1964 dalla Carbosarda, e sta portando a termine i relativi impianti di estrazione.

Si fa infine presente che l'utilizzazione della nuova centrale del Sulcis (Porto Vesme) è in funzione innanzitutto delle necessità energetiche dell'isola e in secondo luogo di quelle del continente nel quadro della utilizzazione coordinata degli impianti di produzione dell'Enel stesso, come previsto dall'articolo 1 della legge sulla nazionalizzazione.

*Il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato*
ANDREOTTI

POLANO. — *Ai Ministri dell'interno e del tesoro.* — Per conoscere:

1) se non ritengano che si debba procedere senza ulteriori ritardi a liquidare — con i fondi stanziati dai recenti provvedimenti di legge — gli arretrati delle pensioni ai ciechi civili ed i ratei dovuti ai superstiti di pensionati deceduti, affinché si ponga fine alla lunga, umiliante attesa che hanno dovuto subire gli appartenenti a questa così

infelice categoria di cittadini gravemente minorati e che merita maggiori cure e premure da parte degli organi di Governo;

2) se verranno mantenuti, e quando, gli impegni presi con i rappresentanti dei ciechi civili (di cui si ebbe notizia col comunicato ANSA del 3 dicembre 1965) di provvedere entro il 1966 al trattamento pensionistico della categoria. (5349)

RISPOSTA. — Gli organi deliberativi dell'Opera nazionale per i ciechi civili, negli anni 1965 e 1966 e nel primo quadrimestre 1967, hanno esaminato complessivamente 61.155 pratiche, di cui 16.789 definite positivamente.

In particolare, nell'anno 1965 sono state decise 18.479 pratiche, di cui 5.543 accolte; nel 1966 n. 29.532 pratiche, di cui 7.376 accolte; nel periodo 1° gennaio-30 aprile 1967 n. 13.144, di cui 3.870 accolte.

Delle domande accolte, n. 12.733 si riferiscono a concessioni di pensioni o di assegni a vita per le quali l'Opera è tenuta a pagare anche gli arretrati.

Al riguardo, si fa presente che, con legge 1° luglio 1966, n. 515, è stato concesso all'Opera un contributo straordinario di lire 3000 milioni, con il quale è stato possibile soddisfare gli arretrati a n. 6.411 persone ammesse al beneficio della pensione o dell'assegno a vita non reversibile.

Pertanto, allo stato, restano da liquidare gli arretrati a n. 6.322 minorati della vista, per un importo di lire 3.057.204.040.

In proposito, si rammenta che la 1ª Commissione permanente del Senato della Repubblica in sede deliberante ha approvato, nella seduta del 24 maggio ultimo scorso, il disegno di legge n. 2143 con il quale viene disposto, a favore dell'Opera nazionale ciechi civili a partire dal 1967, l'aumento — nella misura di lire 1 miliardo — del contributo ordinario statale attualmente di lire 12.100.000.000, nonchè la concessione all'Opera medesima di un contributo straordinario di lire 3 miliardi.

Lo stesso provvedimento dovrà ora riportare la necessaria approvazione della competente Commissione della Camera dei deputati.

Con tali provvidenze l'Opera potrà provvedere al pagamento degli arretrati a tutto il 30 aprile 1967, nonchè fronteggiare l'aumentato ritmo delle definizioni delle pratiche in corso di esame da parte degli organi deliberanti dell'ente.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

GASPARI

PREZIOSI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se non reputa opportuno e necessario eliminare, con quella sollecitudine quale il caso richiede, la gravissima sperequazione attualmente esistente nello ambito dell'Amministrazione finanziaria per cui i dipendenti delle Intendenze di finanza sono gli unici esclusi da ogni forma di trattamento economico accessorio, attribuito agli altri dipendenti.

Invero è logico e giusto che le retribuzioni accessorie mensili siano attribuite a tutte le categorie dei finanziari, compresi gli « intendenzisti » onde eliminare definitivamente ogni ingiusta ed assurda sperequazione. (6194)

RISPOSTA. — Si può fornire assicurazione alla signoria vostra onorevole che l'Amministrazione finanziaria è particolarmente sensibile all'esigenza di perequare il trattamento economico accessorio dei propri dipendenti.

Proprio a tale scopo, il Ministero delle finanze ha già espresso, fra l'altro, parere favorevole, e sta seguendo con tutta l'attenzione del caso, la proposta di legge dell'onorevole Turnaturi (atti Camera 764), prendendo spunto dalla quale intenderebbe meglio disciplinare la materia di cui trattasi.

Il Ministro delle finanze

PRETI

RODA. — *Al Ministro delle finanze.* — Con riferimento, e per necessaria integrazione, alla risposta fornita all'interrogazione a risposta scritta n. 4883 (di cui si ringra-

zia), per conoscere se gli emolumenti dei conservatori ipotecari formano (perchè espressione di un particolare tipo di reddito, tuttavia di origine indubbiamente imprenditoriale) oggetto di annuale rilevamento ai fini della denuncia dei redditi.

E se affermativamente, da quanto tempo tale denuncia viene effettuata e da quali Conservatorie, nonchè a quale tipo di imposizione è soggetta, nell'ambito delle diverse categorie di ricchezza mobile, posto che attualmente la funzione ipotecaria è gestita privatisticamente per generale e pubblica ammissione e che, stante l'attuale struttura, la figura del Conservatore è classificabile tra « gli organi indiretti dello Stato, avvicinandosi in particolare modo a quella dei notai » (cfr. Rivista di diritto ipotecario, anno VIII, n. 16, pag. 147; Enciclopedia del diritto, ed. Giuffrè, voce « Conservatorie dei pubblici registri »; Nuovissimo Digesto Italiano, ed. UTET, voce « Registri immobiliari »). (5736)

RISPOSTA. — I conservatori dei registri immobiliari sono inquadrati fra i dipendenti del Ministero delle finanze in un apposito ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione periferica delle tasse e delle imposte indirette sugli affari. In quanto tali, essi non possono, ai sensi dell'articolo 60 dello statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, esercitare privatamente attività industriali e commerciali o professionali. Di conseguenza gli emolumenti accessori che i predetti conservatori percepiscono per la loro funzione in base alle vigenti disposizioni di legge — al pari dello stipendio e gli altri eventuali assegni — sono classificabili, agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile, in categoria C/2.

Gli emolumenti stessi vengono, pertanto, assoggettati alle ritenute previste, ai fini della predetta imposta, dall'articolo 2 della legge 3 novembre 1964, n. 1190, il quale stabilisce, a modifica della disposizione contenuta nell'articolo 126, primo comma,

lettera b), del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, che le ritenute stesse sui compensi corrisposti ai dipendenti dello Stato debbono essere effettuate — ferma restando la aliquota del 4 per cento, quando il totale degli assegni fissi percepiti dai predetti dipendenti non superi le lire 960.000 ragguagliate ad anno — con l'aliquota dell'8 per cento sull'intero ammontare fino a lire 4 milioni e con le aliquote del 10, 12 e 15 per cento per la parte eccedente rispettivamente lire 4 milioni, 10 milioni e 20 milioni. Di conseguenza, il Ministero delle finanze ha impartito disposizioni affinché, ai fini della determinazione, per ciascun periodo di paga, degli scaglioni di reddito eventualmente assoggettabili alle predette aliquote del 10, 12 e 15 per cento, i compensi accessori dei conservatori dei registri immobiliari vengano cumulati con tutte le altre competenze percepite dagli stessi nel periodo di paga considerato.

Inoltre, si fa presente che agli effetti dell'imposta complementare viene operata la ritenuta d'acconto con l'aliquota dell'1,50 per cento e la ritenuta per la addizionale ECA sull'importo della imposta di ricchezza mobile e complementare.

Per l'anno 1967 trova, altresì, applicazione — sull'imposta di ricchezza mobile e complementare — la ritenuta dell'addizionale straordinaria del 10 per cento istituita con l'articolo 80 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito con modificazioni nella legge 23 dicembre 1966, numero 1142.

Per quanto attiene alla tassazione definitiva agli effetti dell'imposta complementare, si fa presente che, a partire dal 1961, la Direzione generale delle tasse trasmette periodicamente alla Direzione generale delle imposte dirette l'elenco nominativo dei conservatori, con l'indicazione degli emolumenti percepiti in ciascun anno. Tali dati vengono inviati, per il tramite degli ispettori compartimentali, ai competenti Uffici distrettuali delle imposte e sono da questi utilizzati in sede di controllo e di rettifica delle dichia-

razioni annuali presentate dagli interessati, ai fini del tributo personale.

Il Ministro delle finanze
PRETI

RODA, LUSSU. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se, in attesa dei provvedimenti legislativi peraltro in corso di perfezionamento, non ritenga doveroso intervenire direttamente e immediatamente a sanare — momentaneamente — la situazione economica delle 62 guardie del Parco del Gran Paradiso, che da anni attendono l'adeguamento dei loro stipendi varianti dalle 80 alle 130 mila mensili massime.

Poichè tali aspettative sono più che giustificate (e trovano pieno consenso nello stesso Consiglio di amministrazione del Parco) l'intervento immediato del Governo allontanerebbe il pericolo di uno sciopero del corpo di guardie cennato, che, se effettuato, provocherebbe la rapidissima e pressochè integrale estinzione di quell'antichissima e nobilissima fauna, stambecchi e camosci, che costituiscono la prerogativa più saliente e preziosa del Parco del Gran Paradiso, e che, obbligati a scendere a valle per la ricerca delle prime pasture primaverili, dopo il lungo digiuno invernale, diverrebbero facilissima preda dei numerosi ed impietosi bracconieri che deliziano il nostro Paese. (5937)

RISPOSTA. — Il Ministero è a conoscenza della situazione prospettata dalla signoria vostra onorevole, ma non ha la possibilità di sanarla con interventi in via amministrativa.

Infatti, il contributo annuo a carico dello Stato a favore del Parco del Gran Paradiso è fissato dalla legge 26 febbraio 1964, numero 119, cosicchè, per aumentare la misura, si rende necessario un apposito provvedimento legislativo.

A tal fine, il Ministero ha predisposto uno schema di disegno di legge — che trovasi attualmente all'esame del Ministero del tesoro

— che aumenta da 60 a 120 milioni di lire l'anzidetto contributo.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
RESTIVO

ROFFI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se non intenda intervenire perchè venga immediatamente annullata la gravissima servitù militare imposta dal Comando della prima regione aerea di Milano, senza alcuna preliminare intesa col Comune, su vaste zone attorno all'aeroporto di Ferrara che si estendono fino al centro storico della città.

Tale servitù comporta danni gravissimi allo sviluppo edilizio della città stessa, gravando proprio su zone che il piano regolatore, già da tempo approvato, considera destinate appunto alla massima espansione, per 300 ettari di aree edificabili con la costruzione di ben 60.000 vani, per parte dei quali il Comune ha già rilasciato licenze per alcuni miliardi di investimenti privati senza contare quelli relativi ad opere pubbliche.

La detta imposizione di servitù risulta ancor meno comprensibile se si tiene conto del fatto che il Comune mise a disposizione dell'Aeronautica militare, con la spesa di poche decine di milioni, una vasta zona a 4-5 chilometri di distanza dagli attuali impianti, opportunamente vincolandola allo scopo nel piano regolatore, e che tale zona è tuttora disponibile. (5956)

RISPOSTA. — L'ordinanza del Comando della I regione aerea, concernente l'imposizione di servitù militari in comune di Ferrara, è tuttora priva di effetti non essendo intervenuta la necessaria pubblicazione da parte del Comune stesso.

I problemi sollevati dall'onorevole interrogante saranno intanto attentamente riconsiderati al fine di conciliare le esigenze militari con quelle urbanistiche.

Direttive in tal senso sono state già impartite agli organi tecnico-militari e amministrativi.

Il Ministro della difesa
TREMELLONI

ROMANO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se è nelle prospettive del Ministero di continuare la gestione diretta dello Stato dell'esercizio del gioco del lotto, o se piuttosto non si mediti il passaggio della gestione ad altra organizzazione di gioco, associata ad un istituto di credito;

e se non sia in relazione a tale eventualità che si sia voluto procrastinare il soddisfacimento delle richieste ed il varo delle necessarie riforme della struttura del servizio del lotto. (6197)

RISPOSTA. — È destituita di fondamento la notizia che il Ministero delle finanze intenda affidare la raccolta del gioco del lotto ad altra organizzazione associata o meno ad istituti di credito.

Evidentemente la fantasia di qualcuno ha voluto sbizzarrirsi.

Il Ministro delle finanze
PRETI

ROTTA, ALCIDI REZZA Lea, BONALDI, VERONESI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se abbia sottoposto a studio e, in tal caso con quali risultanze, o, in difetto, se intenda sottoporre ad attento studio il fenomeno dell'aumento della popolazione e della contemporanea riduzione delle forze di lavoro, sia maschili che femminili, quale si è venuta a determinare in questi ultimi anni, avuto anche riguardo all'aumento della produttività ed agli incrementi necessari per la creazione di nuovi posti di lavoro.

Gli interroganti sottolineano che trattasi di fenomeno di grande importanza e rilevanza per gli effetti sullo sviluppo economico e sociale del Paese. (5955)

RISPOSTA. — Il fenomeno, di cui fa cenno la signoria vostra onorevole, dell'aumento della popolazione e della contemporanea riduzione delle forze di lavoro ha formato oggetto di costante interessamento da parte di questo Ministero, che non considera positiva la diminuzione delle forze di lavoro e del numero degli occupati.

Come è noto si è costituita una Commissione, detta « Conferenza triangolare », per lo studio approfondito del problema e per l'esame di proposte dirette ad incentivare la creazione di nuovi posti di lavoro specialmente nel settore dell'industria.

*Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale*
Bosco

SALERNI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — L'interrogante, nel segnalare che molti Uffici regionali e provinciali non hanno ancora ricevuto disposizioni per l'accettazione di domande di contributi statali che, ai sensi della vigente legislazione, agricoltori singoli o cooperative o consorzi hanno presentato per la lotta antiparassitaria, chiede di conoscere se non sia il caso di adottare di urgenza i necessari provvedimenti per l'applicazione tempestiva della normativa vigente. (6326)

RISPOSTA. — Il Ministero, non appena emanati i criteri generali e le direttive regionali per l'attuazione degli interventi previsti dalla legge 27 ottobre 1966, n. 910, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1965-70 (piano verde n. 2), con circolare n. 13-bis del 20 maggio 1967, ha diramato ai dipendenti ispettorati compartimentali agrari, ispettorati provinciali dell'agricoltura e osservatori per le malattie delle piante, diffuse istruzioni per l'applicazione dell'articolo 7 della legge, sulla difesa fitosanitaria, autorizzando, in particolare, gli ispettorati agrari ad accettare le domande di contributo che ad essi perverranno.

*Il Ministro dell'agricoltura
e delle foreste*
RESTIVO

SIBILLE. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno.* — Per conoscere il punto di vista del Governo ed in particolare del Ministro di grazia e giustizia sulla Racco-

mandazione n. 481 relativa alla registrazione dei testamenti, approvata dall'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa — su proposta della Commissione giuridica — ed in particolare se il Governo italiano intenda prendere o abbia preso iniziative nel senso indicato in detta Raccomandazione, in cui si raccomanda agli Stati membri di creare un sistema comune per la registrazione dei testamenti, e se ne indicano i principi essenziali. (5841)

RISPOSTA. — Si risponde anche per conto del Ministero dell'interno.

Con l'interrogazione si chiede di conoscere il punto di vista del Governo ed in particolare del Ministro di grazia e giustizia sulla Raccomandazione n. 481, relativa alla registrazione dei testamenti, approvata — su proposta della Commissione giuridica — dall'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa.

Si domanda altresì se il Governo abbia preso iniziative al fine di creare un sistema comune per la registrazione dei testamenti.

Premesso che con la citata Raccomandazione, che porta la data del 26 gennaio 1967, l'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa ha invitato il Comitato dei ministri ad incaricare il Comitato europeo di cooperazione giuridica di studiare un sistema comune per la registrazione dei testamenti, allo scopo di facilitare la presa di conoscenza degli stessi da parte degli eredi, specie nei Paesi membri del Consiglio d'Europa nei quali non è obbligatorio il deposito dell'atto di ultima volontà presso un notaio o presso un giudice, si osserva che in Italia già vigono delle norme dettagliate che impongono e regolano la pubblicazione del testamento mediante il deposito presso un notaio, il che consente nel nostro Paese, a chiunque abbia interesse, di venire a conoscenza dell'esistenza di un testamento dal momento in cui questo assume rilevanza giuridica e, cioè, dopo la morte del testatore. Questo Ministero, pertanto, non può non essere favorevole, nell'ambito della doverosa collaborazione internazionale, all'adozione dell'auspicato sistema comune di

registrazione dei testamenti purchè, naturalmente, tale sistema sia accettato da tutti i Paesi membri del Consiglio d'Europa dopo l'esperimento delle previste e necessarie trattative alle quali non si mancherà, da parte italiana, di partecipare con il massimo impegno.

Il Ministro di grazia e giustizia
REALE

VERONESI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per conoscere, e così per avere, gli elenchi dei contributi concessi dal Ministero del turismo e dello spettacolo ad Enti, Istituzioni, Associazioni e persone giuridiche e fisiche in genere negli anni 1964 e 1965, con riferimento al settore dello spettacolo. (4897)

RISPOSTA. — Si comunica un esemplare del supplemento ordinario n. 1 al Bollettino ufficiale n. 9 del settembre 1966, nel quale è stato pubblicato l'elenco delle sovvenzioni e contributi erogati per attività cinematografiche nell'esercizio finanziario 1965 sul « Fondo speciale » di cui all'articolo 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, nonchè un esemplare del supplemento ordinario n. 1 al Bollettino ufficiale n. 2 del gennaio 1967, nel quale è stato pubblicato l'elenco delle sovvenzioni erogate per il teatro di prosa e di rivista nella stagione 1964-65.

Attesa la genericità della richiesta, ulteriori elementi potranno essere comunicati alla signoria vostra onorevole in base ad una interrogazione formulata in termini specifici.

*Il Ministro del turismo
e dello spettacolo*
CORONA

VERONESI, BERGAMASCO, D'ANDREA, BOSSO. — Se è vero quanto pubblicato dal « Financial Times » di sabato 10 giugno 1967 e cioè che il Governo italiano ha bloccato 20.000 maschere antigas provenienti da Francoforte e dirette ad Israele.

Se il Ministro ritenga le maschere antigas un'arma offensiva e non uno strumento di difesa civile.

Se anche questo atteggiamento fa parte di quella posizione di rigorosa equidistanza fra Israele e i Paesi arabi che il Governo ha proclamato e che, nella sostanza, come nel caso specifico, favorisce una parte contro l'altra. (6407)

RISPOSTA. — Rispondo anche a nome del Presidente del Consiglio dei ministri. Nella

tarda serata dell'8 giugno è pervenuta al Ministero degli affari esteri la segnalazione che le autorità doganali preposte ai servizi di un porto nazionale, per consentire l'imbarco di una partita di maschere antigas destinate ad Israele, chiedevano uno speciale nulla osta. Questo è stato rilasciato nella stessa data.

*Il Sottosegretario di Stato
per gli affari esteri*

LUPIS